

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613-A

## RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

(GIUSTIZIA E IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI CASOLI E CONDORELLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1989

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (n. 1509)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**  
e dal **Ministro per gli Affari Sociali**  
di concerto col **Ministro dell'Interno**  
col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
col **Ministro della Sanità**  
col **Ministro degli Affari Esteri**  
col **Ministro della Difesa**  
col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
col **Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**  
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
col **Ministro delle Finanze**  
e col **Ministro del Tesoro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1989

Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (n. 277)

**d'iniziativa dei senatori BOMPIANI, MANCINO, JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, CONDORELLI, MELOTTO, FONTANA Elio, TRIGLIA, NEPI, D'AMELIO, BOGGIO, DE CINQUE, VENTURI, SAPORITO, DE GIUSEPPE, DI STEFANO, LIPARI, DI LEMBO, RUFFINO, PATRIARCA, VETTORI, CUMINETTI, COCO, PINTO, ALIVERTI, COLOMBO, VITALONE, SANTALCO, COVIELLO, PARISI, BUSSETI, GIACOVAZZO, IANNI, SALERNO, CHIMENTI e MANZINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987**

---

Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (n. 1434)

**d'iniziativa dei senatori POLLICE e CORLEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1988**

---

Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (n. 1484)

**d'iniziativa dei senatori CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS e BOATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1988**

---

Norme contro il traffico di stupefacenti (n. 1547)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, BATTELLO, MAFFIOLETTI, IMBRÌACO, SALVATO, ZUFFA, IMPOSIMATO, MACIÀ, RANALLI, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, DIONISI, MERIGGI e TORLONTANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1989**

---

Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (n. 1554)

**d'iniziativa dei senatori CORLEONE, SPADACCIA, BOATO  
e STRIK LIEVERS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1989**

---

Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (n. 1604)

**d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, RANALLI, SALVATO, ZUFFA,  
IMBRIACO, BATTELLO, CALLARI GALLI, DIONISI, MERIGGI,  
TORLONTANO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CORRENTI, IMPOSIMATO,  
GRECO e MACIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1989**

---

Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (n. 1613)

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, SIGNORELLI,  
FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI,  
PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA  
e VISIBELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1989**

---



ONOREVOLI SENATORI. - La crescente preoccupazione di arginare il progressivo aumento del consumo di sostanze stupefacenti e la necessità di predisporre più efficaci strumenti di lotta contro la produzione, il traffico e l'uso di droghe, hanno sollecitato il Governo e tutte le forze politiche, ad intervenire legislativamente per modificare un sistema normativo rivelatosi carente ed inadeguato.

La gravità dei difetti e la localizzazione sistematica degli stessi, in termini di concreta individuazione, non ha raccolto uniformità di giudizi, anche se pressochè tutti hanno concordato sulla necessità di un intervento innovatore, fondato sulle esperienze acquisite negli anni successivi al 1975.

Le proposte di riforma concretatesi in nove disegni di legge, ridottisi ad otto, (di cui uno di iniziativa governativa - il n. 1509 - e sette di iniziativa parlamentare) per il ritiro del disegno di legge n. 1593, d'iniziativa dei senatori Pizzol e Zanella, nonchè in due petizioni, pure finalizzate al perseguimento del medesimo obiettivo, propongono metodologie e tipi di intervento profondamente divergenti, muovendo da presupposti culturali, ideologici e politici diversi se non addirittura tra loro inconciliabili.

Secondo un primo orientamento (sostanzialmente recepito nei disegni di legge nn. 1434, 1484 e 1554) l'obiettivo può essere raggiunto con due tipi di intervento:

1) liberalizzazione progressiva del mercato ed abolizione del regime proibizionistico, con eliminazione del profitto e quindi del controllo del traffico da parte delle organizzazioni criminali;

2) rimozione delle cause che inducono all'abuso della droga ed all'instaurarsi della tossicodipendenza, da parte delle pubbliche istituzioni, competendo allo Stato la tutela della salute fisica e psichica dei cittadini.

Secondo un altro orientamento (sostanzialmente recepito nel disegno di legge governati-

vo ed in quello n. 277) l'obiettivo può essere perseguito mediante interventi mirati:

1) a prevenire e reprimere la produzione, lo spaccio ed il consumo;

2) a curare e riabilitare i tossicodipendenti attraverso programmi terapeutici e socio-riabilitativi liberamente accettati (disegno di legge governativo) o coattivamente imposti (disegno di legge n. 277), da eseguire in strutture pubbliche e private, variamente organizzate e sostenute.

Secondo un terzo orientamento (sostanzialmente recepito nei disegni di legge n. 1547 e n. 1604 di iniziativa comunista) la priorità in ordine al problema deve essere accordata alla lotta contro il grande traffico ed alla prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti.

Il disegno di legge n. 1613 a firma Filetti, Misserville, Signorelli ed altri, prospetta infine un sistema normativo incentrato essenzialmente su misure di prevenzione e di repressione puntuali e rigorose, concernenti sia il traffico che il consumo di droghe.

Le Commissioni riunite Giustizia e Sanità hanno iniziato l'esame dei disegni di legge, loro assegnati il 22 gennaio 1989, nella seduta del 15 febbraio e lo hanno proseguito fino al 16 marzo, quando veniva decisa la costituzione di un comitato ristretto che assumeva come testo base dei suoi lavori il disegno di legge governativo n. 1509.

Il comitato ristretto, che procedeva anche a varie audizioni, concludeva i suoi lavori nella prima decade di maggio elaborando, a maggioranza, un testo che recepiva sostanzialmente i principi ed i criteri di intervento fissati nel disegno di legge governativo, pur apportando modifiche sistematiche e tecniche all'impianto normativo.

Successivamente alla interruzione dei lavori parlamentari causata dalla crisi di governo e dal periodo feriale, le Commissioni congiunte tornavano a riunirsi il 14 settembre e dopo numerose sedute, il 12 ottobre scorso, a

maggioranza, licenziavano il testo sul quale i relatori hanno avuto mandato di riferire favorevolmente in Assemblea.

Trattasi di un testo che, tenendo conto dei risultati del lungo e difficile dibattito al quale con grande impegno hanno partecipato tutti i commissari, e degli emendamenti presentati dal Governo, dai relatori e dai vari Gruppi, apporta modifiche sia al disegno di legge governativo nella sua stesura originaria, sia al testo predisposto dal comitato ristretto, lasciando peraltro inalterate nella sostanza le scelte di fondo in essi effettuate e per le quali si erano caratterizzati rispetto alla vigente legislazione.

Il testo comprende tutta la materia presa in esame dal disegno di legge governativo, essendo stata respinta la proposta dei senatori del Gruppo comunista di stralciare la parte concernente il regime sanzionatorio previsto per il consumo di sostanze stupefacenti.

Pertanto, ai fini dell'illustrazione delle disposizioni ivi contenute, esso può essere ripartito in:

1) norme di carattere organizzatorio riguardanti le competenze dei vari Ministeri ed il tipo e le modalità di coordinamento delle diverse funzioni;

2) norme attinenti, direttamente o indirettamente, agli aspetti sanzionatori sia rispetto al traffico che rispetto allo spaccio ed al consumo;

3) norme finalizzate ad una strategia di interventi a livello informativo ed educativo;

4) norme dirette a prevedere una serie di interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione, nonchè talune modalità di coordinamento di tali interventi.

#### I. NORME DI CARATTERE ORGANIZZATORIO

Il disegno di legge contiene una serie di norme di carattere organizzatorio riguardanti il coordinamento delle varie attività in materia di lotta alla tossicodipendenza.

In questo campo una revisione della legge n. 685 del 1975 si è resa necessaria, sia per garantire, tenuto conto della maggiore gravità assunta dal problema droga, un più incisivo impegno dello Stato e di tutte le strutture pubbliche, sia per assicurare un'azione coordi-

nata e quindi efficace delle varie istituzioni che risultano avere competenze in materia.

A tal riguardo è particolarmente significativa la norma che istituisce una sede di coordinamento fra le Regioni e lo Stato, individuandola nella Conferenza permanente Stato-Regioni, resasi necessaria in considerazione delle competenze attribuite alle Regioni stesse dalla riforma sanitaria del 1978.

La necessità di impegnare le strutture dello Stato nel loro insieme è dimostrata dall'attribuzione della presidenza del Comitato nazionale per l'azione antidroga al Presidente del Consiglio dei ministri.

In un quadro di generale riconsiderazione della lotta che lo Stato deve portare avanti contro tutte le dipendenze si iscrive anche l'istituzione, nell'ambito del Ministero della sanità, del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga presso la Presidenza del Consiglio, composto, oltre che dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli affari sociali, che per delega del primo può assumere le funzioni di presidente, dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, di grazia e giustizia, per i problemi delle aree urbane, nonchè dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

È altresì prevista una relazione annuale al Parlamento riguardante i dati relativi alle tossicodipendenze, alle strategie adottate, agli obiettivi raggiunti, nonchè agli indirizzi che saranno seguiti.

L'articolo 2 riconsidera in primo luogo le attribuzioni del Ministro della sanità in tema di prevenzione delle tossicodipendenze e di disciplina del commercio delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L'articolo prevede anche l'istituzione presso il Ministero della sanità del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope, il cui compito principale è la raccolta dei dati attinenti alla diffusione delle tossicodipendenze. Tre settori dell'attività del servizio dovranno riguardare la prevenzione dell'infezione da HIV tra i tossicodipendenti, l'alcoolismo e il tabagismo.

Sempre all'articolo 2 vengono precisate le attribuzioni del Ministro dell'interno, il quale

tra l'altro esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di droga. Si prevede anche che il Dipartimento della Pubblica sicurezza possa destinare all'estero personale appartenente al servizio centrale antidroga il quale può costituire appositi uffici presso le rappresentanze diplomatiche all'estero.

Infine è previsto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni sia competente a svolgere compiti di consultazione e raccordo su tutto il territorio nazionale delle attività di prevenzione, cura e recupero attinenti alle tossicodipendenze.

## II. NORME ATTINENTI AGLI ASPETTI SANZIONATORI

La vigente legge n. 685 del 1975, pur recependo il principio della illiceità del consumo e della detenzione di sostanze stupefacenti comprese nelle prime quattro tabelle dell'articolo 12, e quindi senza distinzione fra «droghe pesanti» e «droghe leggere», stabilisce la non punibilità del fatto, quando l'acquisto illecito, (e cioè non autorizzato nei casi e nelle forme di legge) o la detenzione a qualsiasi titolo (e quindi non autorizzata o autorizzata per uso diverso), siano finalizzati:

1) alla utilizzazione personale per fini terapeutici;

2) alla utilizzazione personale per fini non terapeutici; e ciò a condizione che, nel primo caso, la quantità delle sostanze acquistate o detenute non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari necessità del soggetto»; nel secondo caso, si tratti di «modica quantità» di sostanze stupefacenti.

Il concetto di «modica quantità» viene pertanto assunto dalla legge vigente come criterio individuante la non punibilità dell'acquisto o della detenzione di sostanze stupefacenti ed al tempo stesso come criterio «presuntivo» dell'uso personale del detentore, nel senso che chi viene colto in possesso di «modica quantità» di sostanze stupefacenti si presume (salvo prova contraria) che ne faccia uso personale proprio e non di terzi.

Donde la importanza della individuazione dei parametri per l'accertamento in concreto

della «modica quantità», operante non come criterio per la graduazione della sanzione, ma come criterio scriminante.

La relativa operazione rimane affidata, in difetto di riferimenti oggettivi fissati dal legislatore, al potere discrezionale del magistrato.

Da quanto sopra emerge con chiarezza che il legislatore del 1975, modificando radicalmente i principi informatori della legge del 1954, ha optato per il regime di non punibilità del consumo di sostanze stupefacenti e delle attività (acquisto o detenzione) finalizzate al consumo personale o comunque presunte tali, in forza del concetto di «modica quantità».

Si è trattato di una scelta rispondente ad una logica «permissiva», fondata sulla convinzione che non poteva essere conculcata la «libertà» di drogarsi, espressione anch'essa della sfera di libertà garantita ad ogni cittadino, attraverso la imposizione di un divieto penalmente sanzionato; fondata altresì sulla convinzione che è meglio curare che punire chi fa uso di sostanze stupefacenti. Donde la ulteriore scelta consequenziale della previsione (*ex art. 100*) del trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti che, pur necessitando di cure mediche e di assistenza, rifiutino il trattamento medico ed assistenziale.

Interessa solo marginalmente in questa sede - ma sembra ugualmente opportuno rilevarlo, quanto meno in forma problematica - che i criteri adottati dal legislatore nel 1975, erano e sono in contrasto con la convenzione di New York, ratificata dallo Stato italiano con legge 5 giugno 1974, n. 412, già in vigore prima della legge n. 685, che esplicitamente vieta la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, salvo deroga temporanea, per chi, al momento, della ratifica della convenzione, si fosse riservato il diritto di autorizzarlo (art. 49). L'Italia, per la quale non operavano le ragioni sociali e culturali giustificative della deroga, non aveva esternato tale riserva. Le predette disposizioni della legge n. 685 contrastano altresì con altre convenzioni tra cui, segnatamente, quella di Vienna del 19 dicembre 1988. Sta di fatto che il regime di non punibilità stabilito dalla legge vigente, sulla base della esperienza acquisita in questi anni, si è rivelato fallimentare, avendo gravemente

compromesso la capacità di lotta contro il dilagante e crescente fenomeno della diffusione della droga.

E ciò per un duplice ordine di ragioni:

a) la prima, perchè la mancata previsione del divieto di drogarsi e la esclusione di qualsiasi sanzione nei confronti di chi lo fa, ha contribuito «culturalmente» e psicologicamente a far considerare l'uso di sostanze stupefacenti consentito, lecito ed addirittura manifestazione di un diritto di libertà, anzichè un disvalore ed un comportamento socialmente e giuridicamente riprovevole, con la conseguenza che, in particolare i soggetti a rischio (più esposti alle sollecitazioni allettanti e meno protetti da un robusto senso critico), sono portati a rapportarsi alla droga non in termini di rifiuto ma in termini di disponibilità se non addirittura di accettazione, avendo sviluppato, nel rapporto con la droga, un modello comportamentale di liceità o di indifferenza;

b) la seconda, perchè la presunzione di uso personale legata al concetto di modica quantità, reso sempre più elastico ed incerto da una interpretazione giurisprudenziale non rigorosa ma estensiva, non solo ha liberalizzato il consumo e l'acquisto, ma anche, di fatto, il piccolo spaccio, vanificando l'applicazione del disposto dell'articolo 72 (operante soltanto nei confronti di chi viene colto «in flagranza» di cessione); e non solo il piccolo spaccio, avendo consentito e consentendo lo smercio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, attraverso la vendita parcellizzata e capillare entro il limite della «modica quantità», che vari espedienti di tecnica distributiva consentono di non superare.

Altra carenza ravvisabile è data dal fatto che la legge ha come destinatari essenzialmente coloro che fanno uso abituale di droghe. Sicchè appare logico non prevedere nei loro confronti sanzioni penali che si rivelano pressochè inutili avuto riguardo alla indifferenza con la quale il tossicodipendente, soverchiato dalla sollecitazione irresistibile della droga, si rapporta a qualsiasi prospettiva sanzionatoria.

Solo in modo indiretto e marginale la legge prende in considerazione coloro che tossicodi-

pendenti non sono e che pur tuttavia sono esposti al rischio di diventarlo, in mancanza di una efficace opera di prevenzione e di dissuasione.

Ciò è tanto vero che la legge prevede, all'articolo 100 (come già ricordato), ed addirittura in contrasto con un prevalente orientamento scientifico, il trattamento sanitario obbligatorio o coatto per il tossicodipendente, ma nulla stabilisce per una efficace prevenzione e dissuasione nei confronti di coloro che si rapportano alla droga con integra capacità di intendere e di volere.

Anzi nei loro confronti l'intervento si rivela controproducente perchè, come già detto, l'affermazione del principio di liceità (o meglio, della non punibilità) dell'uso di sostanze stupefacenti, contribuisce a favorirne la diffusione soprattutto fra i giovani che la curiosità, la irresponsabilità, il senso critico non ancora maturato, lo spirito di emulazione e di imitazione, la contiguità fisica con coetanei che si drogano e che spacciano, rendono particolarmente vulnerabili.

Queste ed altre considerazioni hanno indotto il Governo a presentare un nuovo disegno di legge, che pur facendo riferimento all'impianto generale della legge n. 685, ne aggiorna e ne modifica la normativa settoriale rapportandola ad una logica correttiva, in base alla esperienza maturata in questi quindici anni ed alle esigenze dettate dalla acquisita consapevolezza che è necessario un diverso approccio con i problemi della droga.

Rispetto al 1975 infatti la società è profondamente mutata anche culturalmente, mentre il consumo della droga si è pericolosamente dilatato divenendo uno dei problemi sociali e politici di più preoccupante gravità, non solo nel nostro paese ma nel mondo intero.

L'intervento più significativo si è incentrato sul regime sanzionatorio ritenuto, in base alla esperienza compiuta, uno dei punti più deboli del sistema con riferimento alla lotta contro la diffusione delle sostanze stupefacenti.

#### 1. *Misure repressive del traffico di sostanze stupefacenti*

Naturalmente il primo obiettivo è stato quello di rafforzare gli strumenti di lotta

contro il grande traffico, pur nella consapevolezza che tale obiettivo presuppone non tanto e non solo l'intervento di un singolo ordinamento nazionale, quanto una generalizzata, incisiva collaborazione internazionale.

Orbene proprio al perseguimento di questo scopo mirano le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5 del disegno di legge, nel testo elaborato dalle Commissioni riunite, laddove attribuiscono al Ministro degli esteri, al Ministro della sanità ed al Ministro dell'interno, competenze e funzioni finalizzate al promovimento di iniziative per la prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti a livello internazionale, nonchè per realizzare un efficace coordinamento ed un'attiva cooperazione fra le forze di polizia italiane e quelle di altri paesi; e laddove prevedono la costituzione di organismi (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, Servizio centrale antidroga) con compiti promozionali ed operativi anche fuori del territorio nazionale, naturalmente previo accordo con i Governi interessati.

Comunque, nell'ambito della normativa sanzionatoria, contro il traffico di sostanze stupefacenti conviene distinguere le disposizioni «mediate» da quelle «dirette».

A) Misure mediate sono dettate:

a) dall'articolo 9 che estende gli obblighi di informazione e di autorizzazione previsti per le sostanze stupefacenti, alla produzione ed al commercio dei così detti «precursori», o sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti, e che commina sanzioni penali per la violazione degli obblighi suddetti;

b) dall'articolo 10 che introduce nello schema dell'articolo 648-bis del codice penale, anche la sostituzione di denaro o di valori provenienti da traffico illegale di sostanze stupefacenti, con altro denaro o altri valori (così detto «riciclaggio»), prevedendo la pena della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da uno a venti milioni;

c) dall'articolo 12 (*sub* articolo 71-quinquies) che prevede l'impiego doloso o colposo di denaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti comminando, per l'ipotesi dolosa, la pena della reclusione da 10 a 20

anni e per l'ipotesi colposa, la pena della reclusione da 1 a 5 anni; che prevede altresì l'impiego (soltanto doloso) per conto di terzi di denaro e beni provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti, compiuto nell'esercizio di una attività professionale o commerciale, comminando la pena della reclusione da 5 a 10 anni;

d) dall'articolo 12 (*sub* articolo 71-sexies) che estende la legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Con questo ventaglio di previsioni sanzionatorie mirate al controllo dei così detti «precursori», al materiale riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico, all'investimento, effettuato direttamente o attraverso intermediari dei proventi illeciti, nonchè di misure di prevenzione, il provvedimento tende a rendere più difficoltosa la utilizzazione dei profitti ricavati dal traffico e quindi ad ostacolare il traffico stesso, rendendolo meno agevole e meno appetibile.

B) Misure sanzionatorie direttamente finalizzate contro la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti sono contenute nell'articolo 12:

a) *sub* articolo 71-bis, che punisce la produzione ed il traffico di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, siano esse pesanti o leggere, effettuati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 15, e comunque illecitamente perchè fuori dei casi consentiti.

Le sanzioni comminate sono molto gravi, prevedendo:

1) la reclusione da otto a venti anni e la multa da cinquanta a cinquecento milioni, per l'ipotesi di cui al comma 1, la reclusione da otto a ventidue anni e la multa da cinquanta a seicento milioni, per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora il fatto si riferisca alle così dette droghe pesanti;

2) la reclusione da due a sei anni e la multa da dieci a centocinquanta milioni, se i fatti indicati nei commi 1, 2, 3 riguardano le così dette droghe leggere.

La stessa norma contempla altresì le ipotesi di lieve entità, riferite ai fatti suddetti, preve-

dendo un ridotto regime sanzionatorio differenziato quantitativamente a seconda che si tratti di droghe pesanti (reclusione da uno a sei anni e multa da cinque a cinquanta milioni) o di droghe leggere (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da due a venti milioni).

L'accertamento della grave o lieve entità del fatto è lasciato al discrezionale apprezzamento del giudice che deve peraltro fare riferimento a parametri di valutazione indicati nella norma, tali da ridurre concretamente gli spazi di soggettivo giudizio.

È contemplata anche la circostanza aggravante del fatto commesso da tre o più persone in concorso fra loro. Una serie di circostanze aggravanti specifiche sono previste nell'articolo 16 (sostitutivo dell'articolo 74 della legge n. 685) che commina aumenti di pena (da un terzo alla metà; dalla metà a due terzi; fino ad un massimo di trenta anni di reclusione) a seconda della gravità delle circostanze stesse.

Giova precisare, per la vivacità della discussione che ha caratterizzato l'argomento, che il testo approvato dalle Commissioni riunite ha eliminato la pena dell'ergastolo comminata originariamente per la ipotesi più grave, e l'ha sostituita con quella di trenta anni di reclusione, sul presupposto che poteva darsi un segnale di massimo rigore prevedendosi la pena più alta fra quelle irrogate dalla legge in materia di traffico, senza peraltro confermare, in una nuova legge, la scelta della pena perpetua, per la abolizione della quale è in atto un serio dibattito in Parlamento e fuori.

Il comma 7 dell'articolo 71-bis prevede infine la diminuzione della pena dalla metà ai due terzi per chi si sia adoperato per assicurare la prova del reato.

Con questa disposizione si è voluto individuare un ulteriore strumento di lotta contro i narcotrafficienti, favorendosi la dissociazione e la collaborazione operosa;

b) *sub* articolo 71-ter, che contempla l'ipotesi criminosa della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di «più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71-bis», prevedendo sanzioni gradatamente più gravi, avuto riguardo al ruolo svolto dai partecipi in seno alla associazione, al numero degli associati ed alle modalità di esecuzione dei crimini.

Naturalmente a questa figura si estende la disciplina «premiale» per coloro che collaborano «operosamente».

L'ipotesi prevista dall'articolo 71-ter è diversa da quella contemplata nel comma 6 dell'articolo 71-bis che si sostanzia nel mero concorso, non accompagnato da alcun patto associativo;

c) *sub* articolo 71-quater, che prevede la commissione di delitti di traffico illegale di sostanze stupefacenti, *ex* articolo 71-bis, in forme associate, con progressivo ulteriore aggravamento delle sanzioni.

La fattispecie in esame si differenzia dalla precedente, perchè «l'esercizio» del traffico non costituisce «il fine» della associazione (articolo 71-ter), ma un elemento costitutivo del reato commesso da più persone associate per delinquere.

Con questo ventaglio di previsioni si è voluta colpire qualsiasi forma di intervento e di partecipazione nella attività di traffico di sostanze stupefacenti con graduato, crescente rigore.

## 2. Misure repressive del consumo di droga

Le innovazioni più incisive e più significative sono state, tuttavia, attuate nel settore della lotta al consumo, affidando al regime sanzionatorio, nell'ambito di una strategia diversa da quella propria della legge n. 685, la duplice funzione di dissuasione dall'uso, nei confronti di coloro che non sono tossicodipendenti, e di sollecitazione alla cura ed al recupero sociale, nei confronti di coloro che sono tossicodipendenti.

Per realizzare questi obiettivi è stato, in primo luogo, esplicitamente recepito il principio della illiceità e della punibilità dell'uso di sostanze stupefacenti, da chiunque effettuato, in modo occasionale od abituale.

Con questa scelta viene superata la logica equivoca e permissiva della legge n. 685 che, pur presupponendo la illiceità del consumo, ne svuota concretamente il significato dichiarando non punibile l'uso personale di droghe e quindi, di fatto, consentendolo impunemente.

Correlativamente, in secondo luogo, sono stati eliminati il concetto di «modica quantità»

e gli effetti ad esso collegati: presunzione di detenzione per uso personale e conseguenziale non punibilità del fatto, che avevano consentito e che consentono tuttora non solo il consumo ma anche lo spaccio al minuto (come articolazione del grande spaccio) delle sostanze stupefacenti.

È stato quindi sostituito il «permesso» con il «divieto» di drogarsi, siccome azione illecita accompagnata da sanzione; ed è stata anche eliminata la «falla» attraverso la quale era ed è possibile, con l'accorgimento della «modica quantità», spacciare impunemente.

Trattasi dunque di un intervento che, pur diretto al contenimento del consumo, produce effetti utili e positivi anche contro il traffico, dimostrando la inopportunità di stralciare le disposizioni in materia dal contesto del disegno di legge.

È stato inoltre rivoluzionato il sistema sanzionatorio: i suoi obiettivi ed i suoi destinatari in particolare.

La legge n. 685, avendo consentito l'uso personale di sostanze stupefacenti, affronta il problema del consumo e della tossicodipendenza in termini essenzialmente sanitari ed assistenziali, come del resto dimostra la priorità, non solo sistematica, data alle competenze del Ministero della sanità. Non affida però alcun apprezzabile ruolo di prevenzione e di dissuasione dall'uso a previsioni sanzionatorie che abbiano come destinatari coloro che non ne fanno uso ma che potrebbero essere sollecitati a farlo, o che fanno uso di droghe senza aver raggiunto un livello di dipendenza.

È questo un criterio inadeguato e carente per affrontare il problema: la tossicodipendenza, pur meritevole della massima attenzione in direzione della cura, del recupero e del reinserimento sociale della vittima, rappresenta il momento terminale di un processo, nella cui fase iniziale si collocano di regola individui che, pur esposti al rischio di allettanti sollecitazioni (specialmente se giovani o se afflitti da carenze di varia natura) sono sostanzialmente integri nella sfera intellettuale e volitiva.

Essi si rapportano al fenomeno droga come ad un fattore contiguo, ma esterno; più o meno appetibile, ma controllabile nell'ambito del comune discernimento, al pari di qualsiasi altra interessante ma illecita pulsione.

Costoro, per nostra fortuna, sono la maggioranza; ma non è giusto nè opportuno che l'ordinamento si disinteressi di loro o che non faccia tutto il possibile per distorglierli dal pericolo prima che sia troppo tardi, riservandosi di intervenire soltanto a danno avvenuto.

Risponde al comune buon senso adoperarsi per prevenire i guasti, piuttosto che per ripararli.

Quindi informazione, educazione, ma anche prevenzione e dissuasione affidate allo strumento sanzionatorio, che ha pur sempre la sua validità come deterrente.

In questa direttrice si è posto il disegno di legge in esame, predisponendo misure e sanzioni amministrative e penali calibrate, al fine di ottenere il migliore risultato possibile, secondo le capacità recettive dei destinatari e secondo lo scopo che attraverso le stesse si intende perseguire.

Naturalmente le sanzioni dispiegano il loro potenziale dissuasivo quasi esclusivamente nei confronti di coloro che non hanno alcun rapporto di «dipendenza» con la droga e che a questa si rapportano senza apprezzabili compromissioni volitive ed intellettive.

Pressochè nullo è invece tale effetto nei confronti dei tossicodipendenti, totalmente soggiogati dalla esigenza pressante ed incessante della droga, i quali, non distolti da questa irresistibile pulsione da ben note drammatiche prospettive, ben difficilmente presteranno maggiore attenzione al messaggio dissuasivo dato da una sanzione penale o amministrativa, che ben poco aggiunge al bagaglio di disperazione che li lascia indifferenti e che non influenza la loro scelta a favore del rifiuto.

Di questo limite vi è piena consapevolezza; ma sembra tuttavia importante ed irrinunciabile disporre di uno strumento utile per distogliere dal consumo coloro che l'avvertimento sono in condizione di percepire e di valutare, colmandosi così una lacuna della legge n. 685 che, a parere di molti, ha prodotto e sta producendo gravi danni.

Ma il nuovo regime sanzionatorio è rivolto anche ai tossicodipendenti attraverso un richiamo al senso di responsabilità che, qualunque sia il destinatario del precetto e la sua capacità di percepirlo, non può essere pretermesso in una società civile.

Esso risponde dunque alla esigenza di creare rimedi contro la pericolosità che l'abituale consumatore di droghe esprime verso se stesso e verso gli altri.

Costui infatti è un soggetto a rischio, essendo persona incurante della propria salute fisica e psichica e della propria incolumità, ma anche socialmente pericolosa, non solo in termini sanitari.

Egli è un potenziale spacciatore ed un potenziale persuasore ed istigatore di altri al consumo (ed in particolare dei più deboli ed indifesi), perchè il proselitismo lo aiuta psicologicamente a sentirsi meno emarginato e soprattutto gli consente di procurarsi le dosi necessarie per soddisfare il proprio quotidiano bisogno. Ed è inoltre soggetto a pulsioni criminogene particolarmente accentuate e mal controllate che lo sollecitano, pur di potersi drogare, a commettere reati e ad offrire degradanti e pericolose disponibilità.

Risponde a questa esigenza la sanzione della sospensione della patente di guida, del passaporto, del porto d'armi, nonchè, ai fini di un più assiduo controllo, l'obbligo di residenza e quello di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia. Ma risponde a questa esigenza anche la scelta (del resto già recepita nella legislazione vigente) di punire penalmente, con sanzioni tipicamente afflittive, chiunque spaccia droga, e chiunque commetta delitti o compie atti pericolosi per l'altrui incolumità (come l'abbandono di siringhe), siano essi o no tossicodipendenti, i quali, a cagione del proprio stato, non possono essere affrancati da responsabilità, pur dovendosi nei loro confronti predisporre opportune misure di recupero.

Tale è appunto quella della sospensione della esecuzione (e della successiva eventuale estinzione) della pena prevista per coloro che, avendo riportato condanna alla reclusione non superiore a quattro anni, si sottopongono al trattamento sanitario e socio-riabilitativo e lo portano utilmente a termine.

Il nuovo regime sanzionatorio risponde altresì all'esigenza di ridurre le occasioni di ricaduta e di predisporre le condizioni per un utile approccio con le istituzioni pubbliche e private preposte alla cura ed al recupero, al fine di avviare quel processo di attenuazione

del rifiuto e di disponibilità verso trattamenti terapeutici e socio-riabilitativi, che possono dare risultati positivi soltanto con la adesione e la volontaria collaborazione del soggetto interessato.

La prospettiva della sanzione e la possibilità di evitarla sottoponendosi al «programma», previsto come alternativo alla sanzione stessa, creano indubbiamente le condizioni psicologiche più favorevoli verso la scelta più conveniente nell'immediato, ma che, se condotta a buon fine, risulterà la più proficua.

Rispondono a questa esigenza le già richiamate sanzioni «atipiche», siano esse applicate dal prefetto o dal magistrato, che sono predisposte per ridurre le occasioni di rischio ma anche per controllare o per avviare al dialogo ed al rapporto fiduciario con le pubbliche istituzioni chi abbia fatto uso di sostanze stupefacenti; nonchè il meccanismo predisposto per condizionare la scelta del tossicodipendente in favore della accettazione della terapia di recupero.

Ciò premesso in generale, la normativa espressamente dettata in funzione della lotta contro il consumo della droga è la seguente.

A) Articolo 11 (sostitutivo dell'articolo 71 della legge n. 685) che enuncia esplicitamente il principio, ispiratore del regime sanzionatorio, del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, siano esse leggere o pesanti e di qualsiasi impiego non autorizzato delle stesse: la norma opportunamente circoscrive e precisa il concetto di liceità dell'uso terapeutico di dette sostanze, facendo riferimento ai preparati medicinali che le contengono ed alla loro prescrizione medica che deve in ogni caso essere rapportata alla concreta ed effettiva necessità della cura del paziente.

B) Articolo 13 (sostitutivo dell'articolo 72 della legge n. 685) che in relazione all'*iter* del regime sanzionatorio ne fissa la prima fase: quella amministrativa. In essa le sanzioni, consistenti nella sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi ovvero (in alternativa) del divieto di allontanarsi dal comune di residenza, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di droghe pesanti (comprese nelle tabelle I e III), e da uno a tre mesi se si tratta di droghe

leggere (comprese nelle tabelle II e IV), vengono irrogate dal prefetto nel corso di un procedimento al quale si applicano, in quanto compatibili e previo opportuno coordinamento con le nuove disposizioni del codice di procedura penale, cui è fatto esplicito richiamo, le norme di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; ma i termini ivi previsti sono ridotti di due terzi.

Contro il provvedimento del prefetto che dispone le sanzioni può pertanto proporsi opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Ma la opposizione non ne sospende la esecuzione, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

Le sanzioni sopra menzionate possono essere disposte per non più di due volte nei confronti della stessa persona.

Un trattamento particolare è previsto per coloro che vengono denunciati per detenzione o comunque uso di droghe leggere (di cui alle tabelle II e IV). Quando può ragionevolmente presumersi che la persona si asterrà, per il futuro, da analogo comportamento, il prefetto, in luogo della sanzione, e per la prima volta, la invita a non fare più uso delle sostanze, rappresentandole le conseguenze a suo danno, e dispone l'archiviazione degli atti. Quando sussiste la necessità, debitamente accertata, di un trattamento terapeutico e socio-riabilitativo, l'interessato può chiedere al prefetto la sospensione del procedimento dichiarando di volersi sottoporre al relativo programma presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze. Se l'interessato si sottopone al programma e lo conclude con esito favorevole, gli atti vengono archiviati ed il procedimento si conclude. Se invece l'esperimento ha esito negativo per qualsiasi ragione riferibile alla condotta della persona denunciata, la disposta sospensione viene revocata e si fa luogo alla applicazione delle sanzioni previste.

L'esperimento può tuttavia essere ripetuto, ma per non più di due volte.

La disciplina sopra illustrata è in linea con gli affermati principi della illiceità e della punibilità della trasgressione al divieto di drogarsi, ma si rapporta all'iniziale trasgressore senza assoggettarlo subito ad un procedi-

mento e ad una sanzione penali, e quindi ai possibili effetti traumatici che ne derivano, ed offrendogli invece l'occasione di un proficuo contatto dissuasivo, se necessario socio-riabilitativo, al di fuori delle aule giudiziarie e senza ulteriori compromissioni.

La funzione «deterrente» delle sanzioni amministrative può inoltre meglio dispiegarsi a causa della immediata eseguibilità, solo eccezionalmente sospendibile.

Il trattamento riservato all'iniziale assuntore di droghe leggere viene incontro alla esigenza, da più parti rappresentata, di un minor rigore sanzionatorio nei confronti di chi fa occasionalmente uso di sostanze stupefacenti che, di regola, non inducono a dipendenza fisica e psichica. Mentre la prospettazione del trattamento sanitario e socio-riabilitativo, in alternativa alla sanzione e come condizione per evitarla, opera nel quadro della proficua sollecitazione del tossicodipendente a curarsi.

C) Articolo 14 (*sub* articolo 72-*bis*) che, in relazione all'*iter* del regime sanzionatorio, fissa la seconda fase: quella giurisdizionale. In essa si prevedono, per chiunque sia incorso per due volte nelle sanzioni amministrative, e abbia commesso un'altra violazione, sanzioni penali consistenti nella sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza per il porto d'armi, nonchè (e quindi non più in alternativa) del divieto di allontanarsi dal comune di residenza, per un periodo da tre ad otto mesi se si tratta di droghe pesanti, e da due a quattro mesi se si tratta di droghe leggere.

Tali sanzioni, proprio per la loro natura, non possono essere eseguite prima del passaggio in giudicato della sentenza. Ma il giudice, valutata la pericolosità dell'imputato, può imporgli, anche in via provvisoria (per un periodo massimo non superiore a quello sopra indicato), l'obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso un ufficio di polizia. Può anche disporre il sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere il reato.

Come appare evidente il regime sanzionatorio dell'articolo 14 non si differenzia solo terminologicamente da quello previsto dall'articolo 13: in esso si prevede anzitutto una diversa natura (penale) delle sanzioni; e ciò

comporta conseguenze tipiche di maggiore ampiezza e pregnanza a carico dell'imputato. Le sanzioni sono inoltre più pesanti e più estese e non prevedono alternative capaci di sospenderle o di eliminarle. Il nuovo testo infatti non estende la possibilità di compiere altre sperimentazioni sanitarie e socio-riabilitative, capaci di eludere l'applicazione della sanzione penale, al procedimento giudiziario, che dovrà comunque concludersi con una sentenza di condanna (da iscriversi nel casellario giudiziale con alcune cautele che ne devono garantire l'uso solo per fini di giustizia penale) o di assoluzione.

Solo per i minori degli anni 18 è prevista la sostituzione delle pene con l'affidamento in prova al servizio sociale, per un periodo da due a sei mesi, ed è previsto altresì l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi di polizia da parte dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni (articolo 72-*quater*, comma 3);

D) Articolo 14 (*sub* articolo 72-*ter*). Tale norma, solo mediatamente ha riferimento con il consumo perchè, in effetti, contempla una fattispecie autonoma anche se connessa all'assunzione di droghe. Nell'articolo viene punito con l'arresto fino a sei mesi chi abbia gettato o abbandonato, in luoghi comunque accessibili al pubblico, siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

È ben noto l'allarme e le giustificate preoccupazioni che provocano le ormai numerosissime siringhe abbandonate un po' dovunque ed in special modo nei parchi e nei giardini frequentati soprattutto da bambini, fonte accertata di possibili gravi infezioni (dall'epatite all'AIDS).

Orbene con tale previsione sanzionatoria si è voluto sollecitare il senso di responsabilità di persone che non possono, per nessuna ragione, impunemente esporre a rischio l'altrui incolumità con indifferente disimpegno da qualsiasi accorgimento atto ad evitarlo.

E) Articolo 14 (*sub* articolo 72-*quater*). Tale articolo, all'ultimo comma, contiene una norma che non riguarda direttamente il consumo e non colpisce la condotta dei consumatori in quanto tali. Essa prevede una sanzione penale, peraltro non dissimile da quella che sarebbe stata comunque applicabile in base

all'articolo 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a cinque milioni), per chiunque abbia violato le prescrizioni alle quali è tenuto a conformarsi in conseguenza dei provvedimenti amministrativi o giudiziari emanati in base agli articoli 72 e 72-*bis* della legge n. 685. Non può consentirsi infatti che possano essere impunemente disattese misure che hanno una specifica funzione di prevenzione e di controllo, legittimamente comminate per ragioni di sicurezza e di giustizia.

F) Articolo 15 (sostitutivo dell'articolo 73 della legge n. 685) che prevede, del pari come intervento mediato contro il consumo, l'agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti, attuato mediante la destinazione di qualsiasi luogo di ritrovo, pubblico e privato, al convegno di persone che ivi si danno al consumo di sostanze stupefacenti, punendola con graduata severità se l'uso riguarda droghe leggere o droghe pesanti o se il convegno coinvolge minori degli anni 18.

G) Articolo 18 (sostitutivo dell'articolo 76 della legge n. 685), che prevede le fattispecie criminose della istigazione, della induzione, della determinazione e della attività di proselitismo per l'uso illecito di sostanze stupefacenti, con graduato aggravamento di pena se i fatti sono commessi nei confronti di minori e di incapaci ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole, di comunità giovanili e di caserme, oppure all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari: tutti luoghi ritenuti, per ripetuta esperienza, particolarmente esposti a rischio.

H) Articolo 19 (sostitutivo dell'articolo 78 della legge n. 685) che rende più ampia ed incisiva la previsione sanzionatoria contro la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle di cui all'articolo 12, comunque effettuate e cioè in forma anche indiretta, che oggi non è contemplata.

Il concetto di pubblicità, chiaramente elaborato od individuato nelle sue connotazioni essenziali, delimita il campo di applicazione della norma, e presiede alla sua corretta interpretazione. Naturalmente il riferimento alla propaganda pubblicitaria compiuta anche in modo indiretto, esclude la liceità di qualsiasi intervento finalizzato ad esaltare o a diffondere l'uso delle sostanze considerate.

\* \* \*

Ai sensi dell'articolo 14 (nella parte in cui introduce l'articolo 72-*quater* nella legge n. 685) la cognizione dei reati previsti dall'articolo 72-*bis* (uso personale illecito di sostanze stupefacenti) appartiene al pretore, tranne che si tratti di minori: nel qual caso è riservata al tribunale per minorenni.

Le altre fattispecie penalmente rilevanti sono attribuite secondo gli ordinari criteri di determinazione della competenza e cioè al pretore o al tribunale (con la consueta riserva per quanto concerne i minori) secondo la pena edittale.

La proposta recepita dalla Commissioni in sede ristretta di concentrare presso un solo giudice (tribunale) la cognizione di tutti i reati in materia di droga, è stata disattesa dalle Commissioni riunite in sede plenaria. Le ragioni che militavano a sostegno di questa scelta (eliminazione di ogni rischio di conflitto e realizzazione di una specializzazione ottimale del giudice), sono state infatti ritenute di minore importanza rispetto agli inconvenienti derivanti dall'impegno di un organo collegiale anche per fatti di modesto rilievo.

Il richiamo ad alcune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, completa il quadro delle modalità di applicazione delle sanzioni previste dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 72-*bis*.

Allo scopo di favorire l'assistenza alla persona offesa ed il tempestivo intervento dell'autorità sanitaria o di polizia, sono previste sensibili riduzioni di pena (dalla metà ai due terzi) per coloro che, avendo determinato o agevolato l'uso di sostanze stupefacenti con esito mortale o lesivo, dovrebbero rispondere di omicidio preterintenzionale o colposo ovvero di lesioni colpose.

Particolarmente significativo e coerente con gli obiettivi della nuova normativa, è il dettato dell'articolo 21 che (nella parte in cui introduce gli articoli 82-*bis*, 82-*ter*, 82-*quater* e 82-*quinquies* nella legge n. 685) prevede:

a) la possibilità di sospensione della pena inflitta in misura non superiore a quattro anni (sia pure per una sola volta), nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente,

che si è sottoposta o che ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo;

b) le condizioni alle quali la sospensione può essere disposta e gli effetti della sospensione stessa;

c) il procedimento per la concessione del beneficio e l'autorità (tribunale di sorveglianza) competente ad accordarlo;

d) i casi di revoca della sospensione;

e) le condizioni alle quali consegue la estinzione del reato.

Trattasi di disposizioni che (al pari di quelle concernenti la sospensione del procedimento amministrativo) tendono a favorire la cura ed il recupero del tossicodipendente, offrendo allo stesso la possibilità di sottrarsi alla sanzione, anche se già applicata, purchè si sottoponga al programma di cui all'articolo 97; tendono altresì ad evitare le conseguenze dannose della esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di persona che è riuscita ad affrancarsi dalla dipendenza dalla droga.

L'articolo 22 (nella parte in cui introduce nella legge n. 685 gli articoli 84-*bis*, 84-*ter*, 85-*quater*, 84-*quinquies*, 84-*sexies*, 84-*septies*, 84-*octies*) detta disposizioni sull'attività di polizia giudiziaria, concernenti:

a) la possibilità di procedere all'acquisto simulato di droga, per acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla legge in esame, e le modalità di esercizio di tale prerogativa;

b) la possibilità di ritardare o di omettere atti di cattura, di arresto o di sequestro allo stesso fine, e le relative modalità di attuazione;

c) la perquisizione e cattura di navi e aeromobili sospetti di attendere al traffico di sostanze stupefacenti;

d) la destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga;

e) la destinazione dei valori confiscati nelle stesse circostanze;

f) le notizie di procedimenti penali;

g) i controlli e le ispezioni finalizzati ad assicurare l'osservanza della legge.

Trattasi di disposizioni che, rafforzando e rendendo più incisivi gli interventi della polizia giudiziaria, sia pure nel rispetto dei diritti incomprimibili di difesa e di libertà,

contribuiscono ad una più efficace repressione dell'attività criminosa in materia di droga.

Completano il quadro delle disposizioni che direttamente o indirettamente sono riferibili al regime sanzionatorio:

1) l'articolo 25 in relazione:

a) all'articolo 99 della legge n. 685, che prevede la possibilità di ricorrere alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui l'interessato risiede, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, in vari casi, tra cui quello previsto dall'articolo 72, comma 3 (procedimento avanti al prefetto);

b) all'articolo 100, che disciplina il procedimento relativo garantendo all'interessato un adeguato diritto di difesa e prevedendo la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti emanati;

c) all'articolo 101, che concerne i provvedimenti che l'autorità giudiziaria può dare nel corso del procedimento penale, quando l'imputato del reato previsto dall'articolo 72-bis della legge n. 685, dichiara di volersi sottoporre al programma;

2) l'articolo 26, in relazione:

a) all'articolo 103 della legge n. 685, che prevede l'inasprimento delle pene pecuniarie comminate dalla stessa legge n. 685, che non siano state espressamente modificate;

b) all'articolo 104, che integra l'articolo 362, secondo comma, del codice penale, estendendo la inapplicabilità della sanzione ai responsabili delle comunità socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del «programma»;

c) all'articolo 105, che modifica l'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, estendendone la previsione al fatto commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

### III. NORME RIGUARDANTI INTERVENTI DI CARATTERE INFORMATIVO ED EDUCATIVO.

Non vi è dubbio che il primo livello di prevenzione sul quale è necessario intervenire poggia sulla necessità di rimuovere le cause

del disagio e del malessere avvertite dalla gioventù, che costituisce la fascia più delicata e sensibile della collettività. Ciò induce a rivolgere sempre maggiore attenzione ai problemi della condizione giovanile, considerata area di rischio del fenomeno droga.

Qualsiasi intervento al riguardo non può prescindere da un'informazione corretta e cosciente, specialmente all'interno delle strutture scolastiche, luogo elettivo di formazione della personalità del giovane. Pertanto, in tema di prevenzione educativa il provvedimento propone un intervento organico nel settore della pubblica istruzione che, tanto a livello centrale, quanto a livello periferico, dovrà impegnarsi nella predisposizione e nella realizzazione di programmi di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze e delle patologie correlate, da realizzarsi congiuntamente al normale svolgimento dei programmi scolastici o in ore aggiuntive di studio, organizzando libere attività complementari facoltative su richiesta degli studenti, che in tal modo saranno coinvolti direttamente in un'opera di attiva responsabilizzazione.

Molto innovativa e davvero importante appare la possibilità di distacco, ai fini dell'acquisizione di una specifica competenza e successivamente dell'impegno lavorativo per la formazione degli ex tossicodipendenti in fase di recupero, degli insegnanti che accettano di lavorare presso le strutture riabilitative pubbliche e convenzionate. Riportando esperienze di questo tipo nella scuola di cui fanno parte, questi insegnanti saranno in grado di fornire elementi di grande interesse per l'educazione sanitaria dei ragazzi e per la crescita culturale dei loro colleghi. Inquadrata all'interno di un progetto che rilancia ruolo e funzioni dei comitati provinciali antidroga, l'ipotesi sembra in grado di innovare seriamente gli interventi nel mondo della scuola.

In questa ottica l'articolo 23 (nella parte in cui sostituisce l'articolo 85 della legge n. 685) riserva al Ministero della pubblica istruzione l'attività di promozione e coordinamento su tutto il territorio nazionale, attraverso la predisposizione di programmi annuali elaborati da un comitato tecnico scientifico composto da esperti nella prevenzione delle tossicodipendenze, nelle attività di educazione alla

salute e di informazione sui danni derivanti dall'uso dell'alcool, del tabacco e degli stupefacenti e dalle patologie correlate.

Lo stesso articolo 23 (nella parte in cui sostituisce l'articolo 86 della legge n. 685) affida ai provveditori, affiancati da un comitato tecnico provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e delle iniziative deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. Si conferma poi la previsione, già contenuta nella legge 22 dicembre 1975 n. 685, di corsi di studio per insegnanti, finalizzati alla conoscenza e prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza, autorizzando i provveditori a stipulare a tal fine apposite convenzioni con enti locali, istituti di ricerca, enti ed associazioni iscritti negli albi regionali o provinciali da istituirsi ai sensi di una norma prevista dall'articolo 93. Si consente, altresì, l'istituzione presso gli enti e le associazioni iscritti all'albo (di cui all'articolo 93) dei corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori.

Ancora l'articolo 23 (nella parte in cui sostituisce l'articolo 87 della legge n. 685) prevede che gruppi di studenti possano proporre sui temi della educazione alla salute e alla prevenzione dalle tossicodipendenze iniziative di studio facoltative da effettuare in orario aggiuntivo a quello delle materie curriculari, e da realizzare nell'ambito degli istituti con la collaborazione del personale docente che abbia dichiarato la propria disponibilità.

Compiti di grande impegno, sotto il profilo organizzativo ed educativo, sono stati demandati anche all'amministrazione militare e al suo servizio sanitario con l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza e la operatività delle forze armate e di tutelare, con appositi accorgimenti normativi, tanto gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, quanto i militari già incorporati o in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente, nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di tossicofilia, facilitandone in ogni caso il volontario avviamento al trattamento di recupero sociale.

Un'indagine sperimentale sulle farmacodipendenze realizzata nel 1986 dalla Direzione generale della sanità militare (Difesan) con l'Ufficio centrale per l'organizzazione, i meto-

di, la meccanizzazione e la statistica (Ormedie) sulle riforme di militari di leva legate al fenomeno della tossicodipendenza nel periodo 1976-1986 mette in evidenza il diffondersi della assunzione di droga da parte dei giovani nella seconda metà degli anni 70. Infatti, negli ultimi tre anni del quinquennio 1976-1980 il numero totale di provvedimenti definitivi, cioè le riforme, aumentano da un anno all'altro più del 100 per cento (da 104 nel 1976 a 1.459 nel 1980). Il fenomeno mostra una stabilizzazione nel triennio 1981-1983, mentre si apprezza una sensibile inversione di tendenza nell'ultimo triennio (da 1361 nel 1984 a 664 nel 1986).

Le disposizioni che in materia di tossicodipendenza interessano le forze armate sono previste anch'esse nell'articolo 23 (nella parte in cui sostituisce gli articoli 88, 89 della legge n. 685 ed introduce gli articoli 89-bis, 89-ter, 89-quater e 89-quinquies). Oltre ai corsi di formazione e di informazione (articolo 88) ed all'attività di prevenzione, si prevede che vengano disposti approfonditi accertamenti sanitari tutte le volte in cui venga individuato un caso di tossicodipendenza o di tossicofilia in occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari ovvero nel caso di visite mediche periodiche o di idoneità a particolari mansioni o categorie (articolo 89).

Inoltre, con l'articolo 89-bis si stabiliscono quali sono le competenze dei predetti accertamenti: tanto nell'ipotesi che si tratti di iscritti e arruolati di leva, quanto in quella di militari già incorporati o in ferma o rafferma o servizio permanente, la soluzione accolta (rivedibilità per un periodo massimo di tre anni, con la facoltà di richiedere la dispensa ordinaria; licenza di convalescenza e aspettativa compatibile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva) risponde al criterio di salvaguardare l'integrità psicofisica delle Forze armate e di fare il possibile per non emarginare o ghettizzare il giovane che comunque è stato coinvolto nel mondo della droga.

Con l'articolo 89-ter si prevede la possibilità, per il tossicodipendente che al termine del trattamento di recupero sia riconosciuto in condizioni di essere chiamato al servizio militare, di chiedere di svolgere tale servizio come servizio civile presso la comunità tera-

peutica nella quale si è sottoposto al trattamento di recupero.

L'articolo 89-*quater* prevede che i rapporti tra la struttura sanitaria militare e quella civile siano collegati sotto il profilo della continuità dell'assistenza e, a tal fine, stabilisce che i dati statistici del settore militare vengano trasmessi periodicamente alle Amministrazioni che effettuano sistematiche rilevazioni nel settore della tossicodipendenza.

Da ultimo (articolo 89-*quinquies*) si accorda ai giovani ammessi al beneficio della legge n. 772 del 1972 (obiettori di coscienza) la facoltà di prestare servizio sostitutivo civile presso centri di assistenza e riabilitazione dei tossicodipendenti.

#### IV. NORME RIGUARDANTI INTERVENTI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE.

Sul piano della prevenzione socio-sanitaria si è prevista la facoltà per le Regioni di istituire, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, un apposito servizio per le tossicodipendenze presso ciascuna USL. Tale servizio dovrebbe svolgere compiti di prima accoglienza del tossicodipendente e della sua famiglia, nonché la funzione di coordinare l'opera di recupero e riabilitazione, aiutando il tossicodipendente a comprendere quale sia il metodo che più gli si attaglia.

L'istituzione dei servizi di prevenzione e cura delle tossicodipendenze sul territorio è prevista nel titolo X.

L'articolo 24 (nella parte in cui sostituisce l'articolo 90 della legge n. 685) indica alle Regioni i criteri per istituire un apposito servizio interdisciplinare presso ciascuna USL, fatta salva la possibilità dell'associazione tra più USL ove il numero dei tossicodipendenti è molto limitato.

Tale servizio, al quale esclusivamente sono riservati gli interventi sanitari in senso stretto, dovrebbe avere la funzione di organo di prima accoglienza, che valuta in tutti i suoi aspetti la situazione del tossicodipendente e lo indirizza verso un programma terapeutico personalizzato, da attuare presso strutture pubbliche, convenzionate o anche con l'aiuto del proprio medico di fiducia. I centri di prima accoglienza hanno avuto nell'esperienza internazionale

un grande successo per la prevenzione secondaria delle tossicodipendenze. È tuttavia necessario che tali centri siano gestiti, a differenza di quanto si verifica oggi nel nostro paese, da personale sanitario con compiti e stato giuridico ben definiti. Si ravvede a tal uopo la necessità di creare servizi retti da primari.

Lo stesso articolo 24 (nella parte in cui introduce nella legge n. 685 l'articolo 90-*bis*) demanda al Ministro della sanità di stabilire con proprio decreto i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi.

Ancora l'articolo 24 (nella parte in cui sostituisce l'articolo 91 della legge n. 685) individua le funzioni minime degli enti locali nello svolgimento dei compiti di assistenza sociale loro attribuiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione e stabilisce modalità alternative estremamente flessibili per la loro realizzazione, prevedendo anche la possibilità di affidamento delle funzioni stesse dei servizi previsti dall'articolo 90.

È opportuno sottolineare che si tratta di funzioni legate principalmente ad un'opera di prevenzione primaria da svolgersi sul territorio attraverso l'individuazione e, possibilmente, la rimozione, delle cause locali di disagio sociale.

Inoltre l'articolo 24:

a) nella parte in cui sostituisce l'articolo 92 della legge n. 685 facoltizza i servizi delle USL e quelli degli enti locali a servirsi dell'opera di enti ausiliari o di singoli volontari;

b) nella parte in cui sostituisce l'articolo 93 della legge n. 685 disciplina l'istituzione degli albi regionali e provinciali degli enti e associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti, stabilendo i requisiti minimi (organizzazione giuridica anche elementare, locali sufficienti, personale esperto) necessari per l'iscrizione;

c) nella parte in cui sostituisce l'articolo 94 della legge n. 685 prevede che gli enti e le associazioni iscritte negli albi possano stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali o con gli organismi degli enti locali appositamente costituiti.

Nell'attuale momento storico, contraddistinto da un continuo sforzo di adeguamento delle

strutture pubbliche ai problemi posti dalla droga, è indubbio che iniziative come quelle delle comunità terapeutiche, espressione di un volontariato cosciente e responsabile, si rivelano di estrema utilità. L'opera delle comunità terapeutiche si impernia sostanzialmente sul principio che l'individuo è il responsabile della sua dipendenza, ma anche della sua riabilitazione.

Al momento attuale, in Italia, le comunità terapeutiche, distribuite in tutte le Regioni, incontrano un particolare favore presso l'opinione pubblica che, sempre di più, tende a riversare su tale tipo di intervento tutto il carico di speranze nate dalla disperazione e dall'allarme sociale che caratterizzano il problema della droga.

Le comunità rappresentano, quindi, strumenti preziosi per il recupero di numerosi soggetti. Ovviamente in una prospettiva più ampia di sfida alla droga è necessario adeguare le strutture pubbliche e coinvolgere tutte le parti sociali favorendo una vera e propria «catena terapeutica»: l'unica effettiva struttura in grado di fronteggiare il dilagante fenomeno e, soprattutto, di venire incontro alla volontà dei tossicodipendenti e dei loro familiari motivati ad uscire dal tunnel della droga.

L'opera di recupero e riabilitazione prevista dal disegno di legge governativo sarà svolta sia dal servizio pubblico, a mezzo anche delle strutture predisposte dalle unità sanitarie locali o dagli enti locali, sia dagli enti e associazioni che espressamente si occupano di questo e per i quali è previsto - pena l'esclusione dalle convenzioni - l'obbligo di iscrizione in un apposito albo regionale o provinciale, che dovrà avvenire previa verifica di requisiti eventualmente richiesti da ogni singola regione.

I compiti del servizio pubblico nella prevenzione, cura e riabilitazione del tossicodipendente sono previsti dall'articolo 18 che riformula gli articoli 95, 96, 97 e 98 della legge n. 685. Nella gran massa di tentativi fatti per individuare quale sia il metodo migliore per affrontare il problema del singolo tossicodipendente, è ormai emerso con chiarezza il dato che la guarigione dipende in larga misura dalla volontà della singola persona e che,

pertanto, il trattamento coattivo è sostanzialmente inutile.

Il legislatore non può, peraltro, non farsi carico di affrontare il problema del recupero dei tossicodipendenti dal punto di vista della tutela della collettività da un fenomeno così serio e preoccupante, per di più in continua espansione.

Con il nuovo testo dell'articolo 95 si garantisce a chiunque la possibilità di rivolgersi al servizio istituito dell'unità sanitaria locale, beneficiando dell'anonimato, per sottoporsi agli accertamenti necessari e definire un programma terapeutico e di recupero da attuarsi in strutture pubbliche o convenzionate.

Con il nuovo testo dell'articolo 96 si indicano le persone che, in ragione della loro professione, debbono segnalare al servizio pubblico il tossicodipendente, il quale, dopo i dovuti accertamenti, deve sottoporsi ad un programma terapeutico che tenga conto della sue esigenze di vita, di studio e di lavoro, da attuarsi o presso strutture pubbliche, o convenzionate o con l'aiuto del medico di fiducia autorizzato dal servizio. Nei casi previsti dall'articolo 96 al servizio pubblico è assegnato il termine di sessanta giorni per la definizione del programma individuale.

Il nuovo testo dell'articolo 98 prevede la conservazione del posto di lavoro, per non più di tre anni, a favore del lavoratore che debba assoggettarsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione. Si prevede che la sua assenza possa essere supplita dal datore di lavoro con assunzioni a termine, in deroga alla legge 18 aprile 1962, n. 230.

L'articolo 18 introduce inoltre alcuni articoli aggiuntivi contenenti norme specifiche riguardanti i detenuti (articolo 98-ter), che possono richiedere gli interventi curativi e riabilitativi previsti dalla legge, e i tossicodipendenti italiani all'estero (articolo 98-quater), ai quali vengono garantiti il soccorso immediato e l'organizzazione, dietro loro assenso, del rientro in Italia.

È stato altresì introdotto un articolo aggiuntivo 98-bis, che prevede controlli prima dell'assunzione e successivamente con cadenza periodica, volto ad accertare l'assenza di tossicodipendenza in taluni addetti ai servizi di

carattere particolare, implicanti rischi per la sicurezza pubblica.

Sono previsti l'obbligo di far cessare della predette funzioni chi risulti in stato di tossicodipendenza, nonchè sanzioni per i datori di lavoro che omettano di osservare tali disposizioni.

Con il nuovo testo dell'articolo 106 si prevede un intervento eccezionale della Presidenza del Consiglio per contrastare il fenomeno della tossicodipendenza mediante l'istituzione di un Fondo, volto a rendere possibile un pronto intervento per fronteggiare l'«emergenza droga» ed in particolare per finanziare progetti presentati da amministrazioni pubbliche o da comuni.

Il testo contiene poi alcuni norme di notevole importanza ai fini di una razionale azione del Governo nella lotta al traffico di droga e nelle attività di prevenzione primaria e secondaria e di riabilitazione e recupero sociale. Tra queste vanno in particolare segnalate:

all'articolo 28 l'incremento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989, 1990 e 1991 dei fondi previsti per le attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti;

all'articolo 29 un finanziamento per gli stessi esercizi finanziari di 55 miliardi (15 per il 1989, 20 per il 1990 e 20 per il 1991) per il trattamento sociosanitario, il recupero e il successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti, sulla base del fatto che nelle carceri su 35.000 detenuti esistono circa 7.000 tossicodipendenti, vale a dire un quinto della popolazione carceraria.

Tali fondi sono anche destinati al finanziamento della prevenzione e cura dell'AIDS dei detenuti, soprattutto in ragione della frequente associazione della tossicodipendenza alla infezione da virus dell'AIDS.

CASOLI e CONDORELLI, relatori

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

**a) sui disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1509, 1547, 1604 e 1613**

14 marzo 1989

La Commissione, esaminati i disegni di legge, non si oppone al loro ulteriore *iter*, osservando, per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 1509, l'opportunità di un attento esame da parte delle Commissioni di merito della disposizione di cui all'articolo 18, al fine di chiarire che il programma terapeutico e socio-riabilitativo non può essere applicato se non in presenza di una accertata

necessità medica, e che l'assenza di detta necessità deve essere prevista fra gli elementi allegabili al ricorso al tribunale contro il programma terapeutico stesso.

La Commissione affari costituzionali, comunque, in considerazione della delicatezza della materia e degli importanti profili costituzionali ad essa connessi, chiede alle Commissioni di merito che le sia trasmesso il testo unificato che esse elaboreranno in modo da consentire un supplemento di esame.

(Estensore: ACQUARONE)

**b) sul testo proposto dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> per i disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1509, 1547, 1604, 1613**

18 ottobre 1989

La Commissione, esaminati i disegni di legge, nonché il testo proposto dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fa comunque osservare il mancato coordinamento tra l'articolo 1 del testo sopra citato, che prevede l'istituzione di un comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e l'articolo 7 della legge n. 400 del 1988, che prevede una delega al Governo per la riduzione ed il riordinamento dei comitati interministeriali esistenti, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di competenze. Si sottolinea pertanto l'esigenza che il Governo, al momento di emanare le norme a ciò finalizzate, concentri nel comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga tutte le funzioni attualmente svolte da altri comitati.

Per quanto poi concerne il meccanismo sanzionatorio, alcuni commissari hanno sottolineato l'individuazione dell'autorità competente ad infliggere la sanzione nella figura del

prefetto. Al riguardo, è stato fatto presente che la Corte costituzionale, più volte intervenuta nella materia relativa ai diritti della persona, ha in passato dichiarato incostituzionale il potere di ammonizione del prefetto, e che le previsioni contenute nel testo implicano la possibilità che tale autorità irroghi sanzioni senza la garanzia del contraddittorio.

La Commissione non concorda con tali perplessità.

La Commissione è, peraltro, unanime nel sottolineare l'esigenza che le prefetture vengano attrezzate, nei tempi più brevi, allo svolgimento ordinato delle funzioni ad esse affidate, a partire da quella relativa alla centralizzazione dei dati.

Si segnala infine la necessità di chiarire adeguatamente il profilo della copertura finanziaria del provvedimento, che rischia di inficiarne gravemente la credibilità, attesa la inadeguatezza delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria, anche allo scopo di poter incrementare le misure di recupero a favore dei tossicodipendenti.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

a) sui disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1509, 1547 e 1554 nonché sul disegno di legge n. 1593 successivamente ritirato

(Estensore: PARISI)

15 febbraio 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati i disegni di legge, tutti riguardanti materia analoga, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1509, di iniziativa governativa, tenuto conto che esso utilizza integralmente specifici accantonamenti predisposti nel fondo speciale di parte corrente (articolo 25).

Esprime altresì parere favorevole sugli altri

disegni di legge, a condizione che le relative implicazioni finanziarie rimangano all'interno della quantificazione (e delle correlative modalità di copertura) stabilite nell'articolo 25 del richiamato disegno di legge governativo n. 1509. Pertanto l'onere complessivo derivante da un eventuale testo unificato in materia non può superare lire 147 miliardi per il 1989; lire 163 miliardi per il 1990 e lire 170 miliardi per il 1991: onere da coprire con l'utilizzo degli accantonamenti richiamati nel predetto articolo 25 del disegno di legge n. 1509.

b) sui disegni di legge nn. 1604 e 1613

(Estensore: DELL'OSSO)

8 marzo 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che le relative implicazioni finanziarie siano ricondotte ad unità, rimanendo all'interno della quantificazione (e delle correlative modalità di copertura) stabilite nell'articolo 25 del

disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1509).

Per quel che riguarda in particolare il disegno di legge n. 1604, la Commissione bilancio fa altresì osservare che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge finanziaria 1988, cui fa riferimento la clausola di copertura contenuta nell'articolo 21 del citato disegno di legge, riguarda interventi di parte capitale e quindi non può essere utilizzata per spese di natura corrente.

c) sul testo proposto dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> per i disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1509, 1547, 1604 e 1613, e su emendamenti

(Estensore: DELL'OSSEO)

28 settembre 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il testo unificato trasmesso dalle Commissioni di merito unitamente agli emendamenti presentati dai relatori e da Gruppi politici, osserva preliminarmente che si tratta di norme di incerta quantificazione finanziaria e di incerta copertura amministrativa.

Quanto anzitutto al testo e ai due emendamenti dei relatori, la Commissione si dichiara favorevole alle seguenti condizioni:

1) che all'articolo 1-*bis*, comma 4, il previsto obbligo per le Regioni di istituire propri uffici venga trasformato in facoltà, all'evidente fine di non determinare l'insorgere di nuovi oneri nella finanza regionale non quantificati nè coperti;

2) che all'articolo 1-*ter*, comma 1, venga soppressa l'ipotesi del ricorso agli esperti, il cui onere non risulta nè quantificato nè coperto;

3) che all'articolo 4 l'onere complessivo venga riportato nei limiti di 2 miliardi annui, come previsti dall'originario testo governativo.

La Commissione precisa che, quanto alle condizioni 2) e 3), in alternativa al loro rispetto le Commissioni di merito possono, dopo una debita quantificazione degli oneri, reperire la relativa copertura finanziaria o

diminuendo il valore della spesa comportata dalle altre norme od offrendo una diversa copertura finanziaria.

La stessa possibilità alternativa sussiste per quanto concerne gli altri emendamenti dei Gruppi che comportano una maggiore spesa, e segnatamente quelli all'articolo 23, in tema di promozione e coordinamento da parte del provveditore agli studi, di diritto alla conservazione del posto di lavoro per i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e di promozione di una campagna informativa ed educativa (quest'ultimo con una spesa di 40 miliardi).

Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 24, riguardanti i centri di accoglienza e di orientamento, le altre strutture che operano per la cura e il recupero dei tossicodipendenti, i centri di accoglienza, le attribuzioni alle Regioni, nonchè i compiti dei comuni (*sub art.* 92).

Analoga alternativa infine sussiste per l'emendamento 95-*bis* (all'articolo 25) e per i due emendamenti all'articolo 28.

La Commissione ribadisce che il parere sugli indicati emendamenti dei Gruppi è favorevole solo nel presupposto che le Commissioni di merito reperiscano la relativa copertura finanziaria o con nuove possibilità di copertura o con la diminuzione degli oneri comportati dalle restanti norme del testo unificato, ivi compresi i due emendamenti dei relatori.

**d) su emendamenti al testo modificato proposto dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> per i disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1509, 1547, 1554, 1604 e 1613**

(Estensore: ANDREATTA)

12 ottobre 1989

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminati gli ultimi cinque emendamenti pervenuti (due a firma dei relatori e tre a firma del Governo) esprime su di essi parere favorevole a condizione che vengano da questi testi espunte le cifre relative all'entità degli interventi e al costo delle norme, che i relativi effetti finanziari permangono all'interno del *plafond* complessivo di cui agli articoli finali di copertura e che pertanto l'intervento di cui all'emendamento articolo 28-*bis* sia quantificato solo dopo che siano stati valutati i costi di tutti gli altri interventi

previsti dal testo e dagli emendamenti approvati.

La Commissione subordina altresì il proprio parere favorevole alla duplice condizione che all'articolo 32, di copertura finale, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti commi:

«2) le somme di cui al comma 1, stanziata nell'anno 1989 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

3) a decorrere dall'anno 1992 alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: TOTH)

**sul disegno di legge n. 1509**

12 ottobre 1989

La proposta nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope risponde nel suo impianto globale alle indicazioni emerse in sede comunitaria.

In particolare, il provvedimento in esame si ricollega per diversi aspetti alle conclusioni varate nel settembre 1986 dalla Commissione d'inchiesta *ad hoc* sulla droga istituita con atto del Parlamento europeo (Commissione Stewart-Clark).

In linea con le indicazioni del Parlamento europeo per un maggiore cooperazione tra gli organi della Comunità o, comunque a livello europeo (Interpol, Consiglio per la cooperazione doganale, Ufficio per l'Unione doganale presso la Commissione) ed i servizi preposti all'esecuzione della legge si pone quindi la proposta introduzione degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* laddove, fra l'altro, si precisano i raccordi internazionali del Servizio centrale antidroga.

I proposti nuovi articoli 84-*quinqüies* e 84-*sexies* (articolo 15 del provvedimento) si allineano agli orientamenti della Commissione Stewart-Clark in materia espressi.

I profili di repressione penale del traffico, dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope si attestano come evidenziato dalla relazione al disegno di legge, su una decisa presa di posizione per il carattere di illiceità del consumo di droga, su proposte di forte disincentivazione nei confronti di chi ha fatto esperienza di droga e su un altrettanto deciso impegno di recupero del tossicodipendente (articoli da 4 a 14). Anche per questa parte vi è contraddizione con gli orientamenti espressi in sede comunitaria, i quali non prendono specifica posizione circa la punibilità o meno della detenzione di modiche quantità per uso personale.

Stesse considerazioni valgono per i meccanismi di adozione e svolgimento dei programmi

personali terapeutici e di socio-riabilitazione rispetto ai quali si vuole assicurare la necessaria riservatezza, anche qui nel solco delle indicazioni del Parlamento europeo (articolo 5, per la parte recante l'introduzione di un articolo 72-*sexies*, comma 5 e articolo 18, nella parte in cui sostituisce l'articolo 95 della legge n. 685 del 1975). Alla carenza di centri di riabilitazione per i tossicodipendenti denunciata in sede comunitaria potrebbe ovviare l'istituzione del servizio pubblico per le tossicodipendenze (articolo 17), mentre attenzione per i problemi della droga sul luogo del lavoro - questione del pari emersa in sede comunitaria - è espressa nell'articolo 18. Sempre in armonia con le indicazioni del Parlamento europeo è l'attività d'interventi informativi ed educativi di cui all'articolo 16.

Con riferimento al delicato aspetto dei controlli antidroga effettuati dalle autorità doganali di cui all'articolo 15 (che propone - in particolare - il nuovo articolo 84-*ter*, al comma 2) la norma parametro di compatibilità con la legislazione comunitaria può essere rinvenuta nella dichiarazione generale relativa agli articoli da 13 a 19 dell'Atto unico europeo (6<sup>a</sup> dichiarazione annessa); occorrà, comunque, conciliare le stringenti necessità della repressione del traffico e della circolazione di droghe con l'esigenza - che per la Comunità resta irrinunciabile - di eliminare entro il 1992 i controlli sistematici sulle persone, sui loro averi e sulle merci a tutte le frontiere secondo quanto previsto nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1987 sui controlli di frontiera e sulle droghe e già espresso come auspicio dalla riunione informale dei Ministri degli interni riuniti a Londra il 20 ottobre 1986 in materia di droga.

La Giunta pertanto, con l'astensione dei senatori Gianotti ed Arfè esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

**sui disegni di legge nn. 277, 1434, 1509, 1604 e 1613**

10 maggio 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge nn. 277, 1434, 1509, 1604 e 1613:

tenuto conto degli elementi acquisiti in occasione dell'audizione dei rappresentanti delle Regioni svoltasi il 4 maggio 1989 nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione stessa sta svolgendo sugli assetti istituzionali relativi al tema della lotta alle tossicodipendenze e al recupero dei tossicodipendenti;

premessi che le azioni di contrasto del fenomeno delle tossicodipendenze vanno configurate in modo che sia data preminenza alla effettività del recupero della persona del tossicodipendente attraverso il mantenimento di un rapporto fiduciario tra lo stesso, le istituzioni e la rete di servizi rivolti alla prevenzione ed al reinserimento del soggetto;

per quanto di propria competenza in relazione agli assetti istituzionali, amministrativi ed organizzativi coinvolti nella lotta alle tossicodipendenze e limitatamente a tali aspetti, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1509 con le seguenti condizioni:

che sia rafforzato e specificato il momento del coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;

che sia prevista la partecipazione di diritto dei rappresentanti regionali al comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 16 e dei rappresentanti degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali al comitato tecnico provinciale di cui al medesimo articolo 16;

che sia maggiormente specificato il

ruolo di programmazione spettante alle Regioni nell'ambito dei piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche prevedendo la predisposizione di progetti-obiettivo triennali e l'istituzione di centri di prima accoglienza;

che le disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni previste dall'articolo 19 vengano adottate previa consultazione della Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che sia eliminata ogni forma di contribuzione e di intervento diretto da parte dei Ministeri competenti nei riguardi di iniziative assunte in materia di tossicodipendenza da parte dei comuni o enti ausiliari;

che sia affidata all'autonoma responsabilità politica delle Regioni la destinazione, senza vincoli prestabiliti, dei fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni nei settori della sanità e dell'assistenza;

che sia favorita la nascita di nuove iniziative terapeutiche mediante interventi previsti nei piani regionali coordinati dallo Stato, superando il criterio della spesa storica;

che siano previste sovvenzioni non solo per le spese correnti, ma anche per gli investimenti degli enti ausiliari, una volta accertata la rispondenza di questi ai requisiti previsti dalle leggi regionali e nazionali.

La Commissione esprime altresì, nei limiti richiamati in premessa e alle condizioni che precedono, parere favorevole agli abbinati disegni di legge, nei limiti in cui non contrastino con il disegno di legge n. 1509.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1509**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

(V. in identica formulazione l'articolo 107, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

(V. in diversa formulazione l'articolo 107, comma 2, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

(V. in identica formulazione l'articolo 107, comma 3, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

(V. in identica formulazione l'articolo 107, comma 4, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

(V. in diversa formulazione l'articolo 107, comma 5, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

(V. in diversa formulazione l'articolo 107, comma 6, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, nonché i dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze; formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni nel settore.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, riferisce al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Attribuzioni del Ministro della sanità*). - 1. Il Ministro della sanità nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importa-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;

2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

f) verifica, ad un anno, a due anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

g) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcolici, sia fissa che mobile, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i danni derivanti dall'abuso nella assunzione di alcool e le patologie correlate;

h) dà indicazioni relative alla regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcolici;

i) promuove, in collaborazione col Ministro della ricerca scientifica e dell'università, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco.

Art. 1-ter. - (*Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope*). - 1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nell'articolo 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore della sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 80-*quater*;

g) determinare gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderli idonei alla vendita;

h) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*) .

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Art. 1-*quater* - (*Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope*). - 1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti, rispettivamente, alla dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella Tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità».

2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministro dell'interno - Servizio centrale antidroga - Uffici antidroga all'estero)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in luogo dell'articolo 7 abrogato dall'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7. - *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*. - 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e dell'attività delle forze di polizia, promuovendo, altresì, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'erogazione dei contributi a sostegno delle attività per il recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

1. All'articolo 4, sesto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è soppressa la parola «straordinarie».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Con la stessa pena è colpito chiunque riveli o preannunci l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa, o comunque non preannunciata».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis - *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*. - 1. Identico:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

**soppressa;**

(Segue: *Testo del Governo*)

c) partecipa, salve le attribuzioni dei Ministeri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti, sul piano internazionale, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione, anche informale, avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 7-bis. - (*Servizio centrale antidroga*). - 1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, il servizio centrale antidroga mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere avvalendosi anche dei canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

Art. 7-ter. - (*Uffici antidroga all'estero*). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente al servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministeri degli affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe, con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui alla presente legge.

Art. 6-ter. - (*Servizio centrale antidroga*). - 1. *Identico.*

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC)-Interpol, nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. *Identico.*

Art. 6-quater. - (*Uffici antidroga all'estero*). - 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di dieci unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

3. Il servizio di cui al comma 1 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

4. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale il servizio centrale antidroga può, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno lo *status* dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

5. Agli uffici di cui al comma 4 è destinato personale del servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1989».

#### Art. 2.

(*Consultazione e raccordo tra Stato, regioni e province autonome*)

1. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Consultazione e raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). - 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del servizio centrale antidroga.

**Soppresso.**

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, il servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1989, per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1989».

#### Art. 6.

1. *Identico:*

«Art. 10. - (*Consultazione e raccordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome*). - 1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o

(Segue: *Testo del Governo*)

psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 3.

*(Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga)*

1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - *(Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da emanar-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui alla presente legge, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali».

Art. 7.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove valutazioni scientifiche».

Art. 8.

1. All'articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 69-bis. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto».

Art. 9.

1. *Identico:*

«Art. 69-bis. - *(Obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decre-

(Segue: *Testo del Governo*)

si entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, prepara, impiega, offre, vende o mette in vendita, cede a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia all'ingrosso, acquista, esporta, importa, invia, spedisce in transito, trasporta, detiene in qualsiasi forma, consegna per qualunque scopo le sostanze di cui al comma 1, o svolge opera di mediazione relativa a tali attività, ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nel Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze di cui al comma 1, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali svolte secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; alla condanna consegue la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

to, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'articolo 15, ultimo comma, chiunque produce nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali svolte secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. *Identico.*

4. Chiunque commette uno dei fatti di cui al comma 2 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno».

(Segue: *Testo del Governo*)

(V. in diversa formulazione l'articolo 105, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 19 del presente testo).

Art. 4.

(Attività illecite)

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (Attività illecite). - 1. È vietato l'uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dal delitto di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori di tali delitti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 11.

1. *Identico:*

«Art. 71. - (Attività illecite). - 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 12. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Chiunque, senza autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia all'ingrosso, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72, 72-bis e 72-ter, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

3. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 2 è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

5. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto».

#### Art. 12.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. - (*Produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. *Identico.*

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni».

(Segue: Testo del Governo)

Art. 5.

*(Detenzione per uso personale di terzi e per uso personale - Uso occasionale - Abbandono di siringhe - Competenze - Sospensione del procedimento - Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine)*

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Art. 72. - *(Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi)*. - 1. Chiunque, per uso personale non terapeutico di terzi, illecitamente offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, acquista, trasporta, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni o la pena della multa da lire due milioni a lire quindici milioni.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole, i fatti previsti dal presente articolo risultano di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato.

Art. 71-ter. - *(Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)*. - 1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso

(Segue: *Testo del Governo*)

(V. in diversa formulazione, l'articolo 75, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 9 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 71-*quater*. - (*Traffico di stupefacenti esercitato in forma associata*). - 1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-*bis*, tre o più persone, associate tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-*bis* esercitano il traffico illegale di stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia il traffico è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

2. Per il solo fatto di partecipare al traffico realizzato dall'associazione di cui al comma 1 la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Se l'associazione è armata, nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena è aumentata. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

4. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 71-*quinqües*. - (*Impiego di denaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti*). - 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque investe in attività econo-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

miche o finanziarie i proventi del traffico di sostanze stupefacenti è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da un anno a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, impiega per conto di terzi danaro e beni che sa di provenienza dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue l'interdizione dalla professione.

*Art. 71-sexies. - (Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti). - 1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le misure di prevenzione, nonché particolari disposizioni in materia valutaria, processuale, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sottoposte alle indagini per appartenenza ad associazioni di cui gli articoli 71-ter e 71-quater».*

Art. 13.

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (*Sanzioni amministrative*). - 1. Chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi o del divieto di

(Segue: *Testo del Governo*)

(V. in identica formulazione l'articolo 72-bis, comma 3, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come introdotto dall'articolo 5 del presente testo).

(V. in diversa formulazione l'articolo 72-bis, comma 4, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come introdotto dall'articolo 5 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione amministrativa si applica per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III, per un periodo da uno a tre mesi se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV.

2. La competenza ad infliggere la sanzione amministrativa di cui al comma 1 spetta al prefetto. Al relativo procedimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma i termini ivi previsti sono ridotti di due terzi.

3. L'interessato può chiedere al prefetto la sospensione del procedimento dichiarando di volersi sottoporre, presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui all'articolo 97; il prefetto, assunte sommarie informazioni presso il predetto servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento, dispone la sospensione del procedimento e, successivamente, l'archiviazione degli atti ove risulti che l'interessato si sia sottoposto al programma e lo abbia concluso con esito favorevole. La sospensione è revocata allorchè il prefetto riceve notizia che l'interessato, senza giustificato motivo, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione, ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

4. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono disposte non più di due volte nei confronti della stessa persona.

5. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

6. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa specificamente per ciascuno degli anzidetti motivi.

7. Se i fatti previsti dal comma 1 hanno per oggetto sostanze di cui alle tabelle II e IV e

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 72-bis. - (*Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12 in quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, nonchè con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ricorrono elementi tali da far presumere che il medesimo soggetto si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, il prefetto, in luogo della sanzione e per una sola volta, lo invita a non fare più uso delle sostanze stesse, rappresentandogli le conseguenze a suo danno, e dispone l'archiviazione degli atti».

#### Art. 14.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 72-bis. - (*Sanzioni penali*). - 1. Chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 72, commette uno dei fatti previsti da tale articolo, è soggetto alla pena della sospensione della patente di guida, del passaporto o di ogni altro documento equipollente, della licenza di polizia per il porto d'armi e del divieto di allontanarsi dal comune di residenza per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III; per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Il giudice, valutata la pericolosità dell'imputato, può imporgli, anche in via provvisoria ma per un periodo non superiore a quello massimo previsto per la pena di cui al comma 1, l'obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; le ore in cui dev'essere adempiuto all'obbligo vanno stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio del soggetto. Il giudice può altresì disporre il sequestro di veicoli o autoveicoli con i quali le sostanze sono state trasportate o in cui sono

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione di allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa di volta in volta. Le ore in cui dev'essere adempiuto l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato, o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale.

6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste dall'articolo 12 allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Art. 72-ter. - (*Uso occasionale di sostanze stupefacenti*). - 1. Se uno dei fatti previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis è commesso da chi fa uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope e si tratta di quantità non eccedenti la dose giornaliera di principio attivo, il giudice, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere reati della stessa specie, si astiene dal pronunciare il rinvio a giudizio dopo avere invitato formalmente la persona a non fare uso delle sostanze, rappresentandole le conseguenze a suo danno.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

state custodite, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 240 del codice penale.

**Soppresso.** (*Collocato in identica formulazione quale comma 5 dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 13 del testo proposto dalle Commissioni riunite*).

**Soppresso.** (*Collocato in diversa formulazione quale comma 7 dell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 13 del testo proposto dalle Commissioni riunite*).

3. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 72.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora si proceda a giudizio il giudice, per gli stessi motivi, si astiene dal pronunciare condanna.

2. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è altresì comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Se il giudice, tenuto conto di condanne precedenti per reati della stessa specie o della reiterazione dei fatti indicati nel comma 1, non ritiene di applicare il beneficio di cui a tale comma, condanna l'imputato, per un periodo da due a sei mesi, ad una delle seguenti pene:

- a) sospensione della patente di guida;
- b) sospensione del passaporto nonché, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- c) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- d) obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Art. 72-*quater*. - (*Abbandono di siringhe*). - 1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona siringhe o strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o parti di essi, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 72-*ter*. - (*Abbandono di siringhe*). - 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a sei mesi.

2. I comuni, nei giardini pubblici, negli spazi verdi di loro pertinenza e negli altri luoghi pubblici opportuni sono tenuti ad esporre cartelli indicanti il divieto e la sanzione di cui al comma 1.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 72-quinquies. - (*Competenze ed applicabilità di disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689*). - 1. La cognizione dei reati di cui agli articoli 72-bis e 72-ter appartiene al pretore, tranne che si tratti di minori.

2. Ai fini dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 72-bis e del comma 3 dell'articolo 72-ter, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 69, primo comma, e 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i minori degli anni diciotto le pene previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis e nel comma 3 dell'articolo 72-ter sono sostituite dall'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo da due a sei mesi, secondo le disposizioni stabilite dai commi dal quinto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. La sentenza è comunicata ai genitori e a chi esercita la potestà parentale.

4. Il condannato che violi le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle pene previste negli articoli 72-bis e 72-ter è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire cinque milioni.

Art. 72-sexies. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Per i fatti di cui all'articolo 72, se commessi da chi fa uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e all'articolo 72-bis, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, il giudice, ove l'imputato lo richieda, accertata l'abitudine dell'uso, sospende il procedimento e dispone che l'imputato sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per sottoporsi al programma terapeutico e socioriabilitativo di cui all'articolo 97, dandone comunicazione alla sezione civile specializzata del tribunale o, se si tratta di minori, al tribunale per i minorenni competente per territorio.

2. Durante la sospensione del procedimento l'autorità giudiziaria può compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 72-quater. - (*Giudice competente ed applicabilità di disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689*). - 1. La cognizione dei reati di cui all'articolo 72-bis appartiene al pretore tranne che si tratti di minori.

2. Ai fini dei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 62, 63, 64, 65, 69, primo comma, e 73 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i minori di età le pene previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis sono sostituite dall'affidamento in prova al servizio sociale per un periodo da due a sei mesi, secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64 e 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. La sentenza è comunicata ai genitori e a chi esercita la potestà parentale.

4. Chiunque viola le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli 72 e 72-bis, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni».

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo allorchè riceve notizia che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale per i minorenni, su segnalazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, non abbia collaborato alla definizione del programma o abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara la improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo; tale sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad istanza dei privati.

6. La improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di due volte nei confronti della stessa persona.

Art. 72-septies. - (*Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine dell'uso*). - 1. Ai fini degli articoli 72, 72-bis e 72-ter, il giudice assume informazioni presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze e, se del caso, si avvale dell'opera di un perito avente specifica competenza, per accertare se sussistono le condizioni previste da tali articoli».

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

Art. 6.

(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. Se, nei locali di cui al comma 1, il convegno di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope avviene per imprudenza o negligenza di chi ha la responsabilità dei locali, questi è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Qualora si tratti di pubblici esercizi la condanna dell'esercente

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Soppresso.**

Art. 15.

1. *Identico.*

«Art. 73. - (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a dieci mesi.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

7. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, nei casi previsti dai commi 1 e 2, e per un periodo non superiore a cinque mesi nei casi previsti dal comma 5, salvo in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 7.

(Integrazioni all'articolo 74 della legge  
22 dicembre 1975, n. 685)

1. All'articolo 74, primo comma, numero 5, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo la parola «travisata», il punto è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente numero:

«5-bis) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salvo in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 16.

1. L'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - (*Aggravanti specifiche*). - 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 71-bis della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persona di età minore per uso non terapeutico;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

e) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva».

2. Il secondo comma dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è dell'ergastolo quando i fatti previsti dai primi tre commi dell'articolo 71 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui al numero 5-bis del precedente comma».

Art. 8.

*(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis. - *(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*. - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 71-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.

5. Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel comma 2, si applicano anche al reato previsto dall'articolo 72-bis».

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

*(Ulteriore aggravante in tema  
di associazione per delinquere)*

1. All'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre la circostanza di cui al numero 5-bis dell'articolo 74, primo comma».

Art. 10.

*(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*. - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso illecito delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili e di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali e di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**Soppresso.** *(Cfr. il comma 5 dell'articolo 71-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 12 del testo proposto dalle Commissioni).*

Art. 18.

1. *Identico.*

«Art. 76. - *(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*. - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, le pene disposte dal comma 1 sono diminuite da un terzo alla metà, sempre che non ricorra una delle fattispecie aggravate di cui ai commi 2 e 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

Art. 11.

(*Divieto di propaganda pubblicitaria*)

1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - (*Divieto di propaganda pubblicitaria*). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

3. La pena è dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni se il fatto è commesso mediante pubblicazioni dirette ai giovani».

Art. 12.

(*Pene accessorie*)

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - (*Pene accessorie*). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 78, il giudice

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

5. *Identico*.

6. *Identico*».

Art. 19.

1. *Identico*:

«Art. 78. - (*Divieto di propaganda pubblicitaria*). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76.

3. *Identico*».

Art. 20.

1. *Identico*:

«Art. 79. - (*Pene accessorie*). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, 71-quater, 73 e 76, il

(Segue: *Testo del Governo*)

può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi degli articoli 72-*bis*, comma 1, e 72-*ter*, comma 1, e il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 72-*sexies*, comma 1, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

#### Art. 13.

(Integrazioni all'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)

1. All'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Salvo quanto disposto nei commi precedenti, il prefetto, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, può espellere dallo Stato gli stranieri imputati di uno dei delitti previsti dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano ai cittadini comunitari, osservando le disposizioni comunitarie relative alla libera circolazione delle persone».

#### Art. 14.

(Sospensione dell'esecuzione della pena - Istanza per la sospensione - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza - Estinzione del reato e revoca della sospensione)

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 82-*bis*. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non supe-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. *Identico.*

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dell'articolo 72-*bis*, e il provvedimento di cui all'articolo 101, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

#### Soppresso.

#### Art. 21.

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-*bis*. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non supe-

(Segue: *Testo del Governo*)

riore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che, dopo i fatti, la persona si è sottoposta a programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 82-ter. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e il completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

riore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 82-ter. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. *Identico.*

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordi-

(Segue: *Testo del Governo*)

ne di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (*Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza*). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (*Estinzione del reato. Revoca della sospensione*). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

Art. 15.

(*Disposizioni sull'attività di polizia giudiziaria*)

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente capo:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ne di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (*Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza*). - *Identico*.

Art. 82-quinquies. - (*Estinzione del reato. Revoca della sospensione*). - *Identico*».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente capo:

(Segue: *Testo del Governo*)

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - (*Acquisto simulato di droga*). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate anti-droga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Art. 84-ter. - (*Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale*). - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71 e 75.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità antidroga specializzate nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - (*Acquisto simulato di droga*). - *Identico*.

Art. 84-ter. - (*Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale*). - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter e 71-quater.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate anti-droga nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il

(Segue: *Testo del Governo*)

controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando, qualora necessario, i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelle cui all'articolo 69-bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

5. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato.

Art. 84-quater. - (*Perquisizione e cattura di navi sospette di attendere al traffico di stupefacenti*). - 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di stupefacenti, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

Art. 84-quinquies. - (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelle di cui all'articolo 69-bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

**Soppresso.**

Art. 84-quater. - (*Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico di stupefacenti*). - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 84-quinquies. - (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne

(Segue: *Testo del Governo*)

facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostino esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III, titolo III, libro quarto, del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi precedenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi della legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 84-*sexies*. - (*Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. *Identico*.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. *Identico*.

Art. 84-*sexies*. - (*Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

traffico di stupefacenti sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del servizio centrale antidroga nonchè dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di stupefacenti.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 84-septies. - (*Notizie di procedimenti penali*). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 84-septies. - (*Notizie di procedimenti penali*). - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito degli stupefacenti e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 84-octies. - (*Controlli ed ispezioni*). - 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza svolgono, negli spazi doganali, le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi, entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, al procuratore della Repubblica».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 84-octies. - (*Controlli ed ispezioni*) - 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni altro luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

*(Interventi informativi ed educativi)*

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle mate-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-*quinquies* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 84-*sexies*, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Art. 23.

1. *Identico.*

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recu-

(Segue: *Testo del Governo*)

rie di cui al comma 1 e sette, nel loro interesse, esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;  
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai *mass media*;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni statali.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 86. - (*Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media*). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

però nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. *Identico*:

a) *identica*;  
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) *identica*;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. Il personale docente comandato a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e presso i Provveditorati agli studi ed utilizzato nelle attività di prevenzione delle tossicodipendenze, è inquadrato, a domanda, nei ruoli del Ministero stesso.

Art. 86. - (*Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media*). - 1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cinquanta unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni di cui al comma 5.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 85 e del presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1989.

Art. 87. - (*Iniziativa di studenti animatori*). -

1. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

2. Le iniziative di cui al comma 1 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. *Identico.*

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1989. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 87. - (*Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziativa di studenti animatori*). - 1. I provveditorati agli studi di intesa con i centri di accoglienza e di orientamento, gli enti locali e gli enti ausiliari istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole medie superiori. I centri si avvalgono, di norma, di personale dei servizi socio-sanitari, del volontariato e di giovani che svolgono il servizio sostitutivo e civile. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

2. *Identico.*

3. Le iniziative di cui al comma 2 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo

(Segue: *Testo del Governo*)

secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

3. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curriculari, è volontaria.

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione attraverso l'individuazione ed il trattamento precoce dei casi di disagio dei militari soggetti a rischio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

4. *Identico.*

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. *Identico.*

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 89-bis. - (*Stato di tossicodipendenza o di tossicofilia degli iscritti e arruolati di leva, nonchè dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente*). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva che vengono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti o tossicofili possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 89-bis. - (*Stato di tossicodipendenza o di tossicofilia degli iscritti e arruolati di leva, nonchè dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente*). - *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero sociosanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 89-ter. - (*Servizio militare alternativo*). -  
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 89-ter. - (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89-quater. - (*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*). - 1. I giovani ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provve-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 89-quater. - (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). - *Identico*.

Art. 89-quinquies. - (*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*). - 1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili

(Segue: *Testo del Governo*)

dono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti».

Art. 17.

(*Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze*)

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; secondo i principi della presente legge.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti».

Art. 24.

1. *Identico:*

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). - 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, che possono essere istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Art. 90-bis. - (*Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi*). - 1. Con decreto del Ministro della sanità, su parere del Consiglio superiore di sanità, vengono fissati i limiti e le modalità d'impiego di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze.

2. Il decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornato ogni qualvolta appaia utile in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 91. - (*Compiti di assistenza degli enti locali*). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili all'uopo costituite, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

3. *Identico*.

Art. 90-bis. - (*Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi*). - 1. Può essere autorizzato l'uso di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze con decreto del Ministro della sanità, che ne fissa i limiti e le modalità d'impiego, su parere del Consiglio superiore di sanità, da aggiornare ogni qualvolta appaia utile in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche.

**Soppresso.**

Art. 91. - (*Compiti di assistenza degli enti locali*). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

(Segue: *Testo del Governo*)

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 93. - (*Albi regionali e provinciali*). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - *Identico*.

Art. 93. - (*Albi regionali e provinciali*). -  
1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

4. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative devono iscriverle separatamente, ciascuna nell'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

a) l'utilizzazione per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi degli

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. *Identico.*

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. *Identico:*

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'arti-

(Segue: *Testo del Governo*)

articoli 254-*bis* e seguenti del codice di procedura penale, nonchè dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 5.

Art. 94. - (*Convenzioni*). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti o associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

3. L'attività di enti, cooperative e associazioni svolta in esecuzione delle convenzioni è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

colo 284 del codice di procedura penale, nonchè dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) *identica*;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 86, comma 7.

Art. 94. - (*Convenzioni*). - 1. *Identico*.

2. Le convenzioni con gli enti e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.

3. *Identico*.

4. *Identico*».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 90-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 18.

(*Interventi preventivi, curativi e riabilitativi*)

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). -  
1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. I sanitari che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. Essi debbono in ogni caso inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità e ogni dato che valga alla loro identificazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 25.

1. *Identico*:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). -  
1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. *Identico*.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire,

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 96. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, fermo il beneficio dell'anonimato a norma dell'articolo 95.

2. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, e l'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento, quando vengano a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. I genitori, il coniuge, i figli o, in mancanza di essi, i prossimi congiunti di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, possono farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze.

4. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. In caso di inottemperanza dell'interessato, il servizio è tenuto ad informare la sezione civile specializzata o, se del caso, il tribunale per i minorenni competenti per territorio.

5. Se una persona in stato di intossicazione acuta per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è trovata alla guida di autoveicolo o motoveicolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 132 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla legge 18 marzo 1988, n. 111.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

8. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 96. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*). - 1. *Identico*.

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

**Soppresso.**

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 97. - (*Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo*). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Se il servizio non esegue direttamente il programma, vigila sulla sua corretta esecuzione.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza di un medico di fiducia autorizzato dal servizio.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura del territorio nazionale che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72-*sexies*, definisce, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 97. - (*Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo*). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. *Identico.*

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 3, o di quello di cui all'articolo 101 definisce, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97-bis. - (*Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento*). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio una relazione periodica alle autorità competenti, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'assenza senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). - *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 98-bis. - (*Accertamenti di assenza di tossicodipendenza*). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 98-ter. - (*Prestazioni socio-sanitarie per detenuti*). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

Art. 98-quater. - (*Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero*). - 1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 99. - (*Ricorso al tribunale*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 72-*sexies* e dall'articolo 96, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre esperti in materie medico-legali, tossicologiche, psicologiche e sociologiche.

3. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte d'appello competente.

4. Agli esperti competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

5. Il relativo onere è valutato in lire 1.600 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989.

Art. 100. - (*Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi*). - 1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma terapeutico e di recupero e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del programma terapeutico.

3. Il presidente della sezione fissa l'udienza di comparizione con decreto in calce al ricorso, che, a cura del cancelliere, è comunicato al ricorrente e al pubblico ministero.

4. La sezione, acquisito il programma terapeutico, in caso di urgenza e su istanza

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

Art. 99. - (*Ricorso al tribunale*). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 72, comma 3, 96 e 101, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 100. - (*Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi*). - 1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'interessato, può sospendere l'esecuzione del programma anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione la sezione decide entro dieci giorni.

5. La sezione provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o a richiesta di parte.

6. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di parte.

7. Qualora risultino violate le disposizioni di cui all'articolo 97, la sezione annulla il programma terapeutico e rimette nuovamente gli atti al servizio pubblico per la modifica del programma.

8. Contro il provvedimento della sezione specializzata o del tribunale per i minorenni è proponibile ricorso in Cassazione.

9. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. I provvedimenti non sono soggetti a registrazione.

Art. 101.- (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel corso di procedimento penale nella ipotesi dell'articolo 72-sexies*). - 1. Ogni altra autorità giudiziaria che, nel corso di un procedimento penale, dichiara la improcedibilità del giudizio nel caso indicato dall'articolo 72-sexies, dispone, dandone comunicazione alla sezione civile specializzata, che l'assuntore abituale sia avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze e si sottoponga ad un programma terapeutico o di recupero».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 101.- (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel corso di procedimento penale*). - 1. L'autorità giudiziaria che, nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72-bis, accerti che il soggetto dichiara di volersi sottoporre presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97, dispone, assunte sommarie informazioni presso il servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento e dandone comunicazione alla sezione civile specializzata, che l'assuntore sia avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze e si sottoponga al programma terapeutico e socio-riabilitativo».

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 19.

(Disposizioni varie e finali)

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (*Inasprimento delle pene pecuniarie*). - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Art. 104. - (*Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale*). - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 105. - (*Sostituzione dell'articolo 648-bis del codice penale*). - 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (*Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 98-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

1. *Identico*:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (*Inasprimento delle pene pecuniarie*). - *Identico*.

Art. 104. - (*Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale*). - *Identico*.

**Soppresso.** (*Collocato, in diversa formulazione, quale articolo 10 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del Governo*)

sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di associazioni di tipo mafioso o finalizzato al traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri il profitto del reato o di aiutare gli autori di tali delitti, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 106. - (*Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*). - 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

Art. 107. - (*Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga*). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e dai Ministri per gli affari sociali e per i problemi delle aree urbane, nonchè dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento ha responsabilità di direzione e di impulso della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. In particolare il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modifi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 105. - (*Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*). - *Identico*.

**Soppresso.** (*Collocato, in formulazione parzialmente diversa, quale articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del Governo*)

cazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, nonchè i dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze; promuove l'informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze utilizzando ogni mezzo di comunicazione; coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni dello Stato nel campo della lotta alla droga e in quello della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; promuove iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi di carattere emergente; formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

Art. 108. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministeri della pubblica istruzione, della difesa, della sanità e di grazia e giustizia.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza minorile elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

3. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 107.

4. Il Comitato, nella prima seduta, individua le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 106. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità.

2. *Identico.*

3. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.

4. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, individua le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

b) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente.

5. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori amministrative o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da otto esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato di cui all'articolo 107, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

7. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

8. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

9. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1989.

10. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) *identica*;

5. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

7. *Identico*.

8. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

9. *Identico*.

10. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire

(Segue: *Testo del Governo*)

93.600 milioni per l'anno 1989, in lire 104.600 milioni per l'anno 1990 e in lire 111.600 milioni a decorrere dall'anno 1991».

2. L'organizzazione del Comitato di cui all'articolo 107 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal presente articolo, è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 20.

(*Aggiornamento degli articoli 27, 43 e 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685*)

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole «all'ufficio del medico provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità sanitaria locale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale"».

3. All'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole «coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono stati puniti a norma degli articoli 72-bis e 72-ter».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

83.440 milioni per l'anno 1989, in lire 95.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 102.440 milioni a decorrere dall'anno 1991.

11. L'organizzazione del Comitato di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 106, comma 11, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1, del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole «coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono stati puniti a norma dell'articolo 72-bis».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

*(Ulteriore finanziamento  
delle attività di prevenzione  
e reinserimento dei tossicodipendenti)*

1. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Art. 22.

*(Finanziamento degli interventi  
in favore dei detenuti tossicodipendenti  
e ammalati di AIDS)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione e cura dell'AIDS o al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dovrà attivare corsi di addestramento e riqualifica-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 28.

1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.

2. *Identico.*

Art. 29.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

zione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 15.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 20.000 milioni per gli anni 1990 e 1991.

Art. 23.

(*Delega per la emanazione di un testo unico*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

2. Il testo unico è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 24.

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 2, 80, 80-bis, 83 e 102 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. *Identico.*

Art. 30.

1. *Identico.*

2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Art. 31.

1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 83, 102, 107 e 108 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 25.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. All'onere di lire 147 miliardi per l'anno 1989, di lire 163 miliardi per l'anno 1990 e di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 32.

1. Per il triennio 1989, 1990 e 1991 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 147 miliardi per l'anno 1989, lire 163 miliardi per l'anno 1990 e lire 170 miliardi per l'anno 1991 è così ripartita:

a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1989 per le spese di carattere funzionale;

c) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti;

d) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;

e) lire 1.600 milioni annui per le indennità degli esperti delle sezioni civili specializzate del tribunale;

f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) lire 30.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

h) lire 15.000 milioni per l'anno 1989 e 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.

2. Le somme che residuano dopo gli utilizzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) rispettivamente per gli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti finalizzati.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 170 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti: «Interventi per i detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS», «Integrazione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 103 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1988 in materia di prevenzione delle tossicodipendenze» e «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e psicotrope».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Le somme di cui al comma 1, stanziata nell'anno 1989 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

5. A decorrere dall'anno 1992, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE N. 277**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOMPIANI ED ALTRI

## TITOLO I

ATTRIBUZIONI DELLO STATO  
E DELLE REGIONI

## Art. 1.

*(Finalità della legge e compiti dello Stato)*

1. Lo Stato promuove le conoscenze e le iniziative per prevenire l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, i danni alla salute fisica e mentale derivanti dall'abuso di dette sostanze, nonché dalle altre tossicomanie; promuove altresì le iniziative per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti e il loro reinserimento sociale.

2. Lo Stato assume le iniziative più idonee per lo sviluppo della collaborazione con gli altri Stati e organismi internazionali, per combattere e reprimere il mercato e il traffico internazionali delle sostanze stupefacenti e psicotrope e la relativa criminalità organizzata e mafiosa.

3. Gli organi centrali e periferici dello Stato agiscono nell'ambito delle proprie competenze, per impedire la produzione illegale delle sostanze stupefacenti e psicotrope e reprimere l'organizzazione del mercato e del traffico della droga sul territorio nazionale.

## Art. 2.

*(Coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina le linee d'intervento relative al fenomeno delle tossicodipendenze anche mediante l'istituzione di Comitati di Ministri e riferisce annualmente al Parlamento.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, degli affari speciali e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere, di volta in volta, delegate al Ministro dell'interno.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamate a partecipare altre autorità in relazione agli argomenti da trattare.

6. Il Comitato nazionale di coordinamento ha responsabilità di direzione, di impulso e di coordinamento della politica generale contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope a livello interno ed internazionale; per la prevenzione dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope; per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti e per il loro reinserimento sociale.

7. Il Comitato acquisisce i dati rilevati dall'osservatorio permanente di cui all'articolo 5; promuove l'informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze utilizzando ogni più utile ed efficace mezzo di comunicazione; coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni dello Stato nel campo della lotta alla droga e in quello della prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze; promuove iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi; formula proposte di Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, di competenza delle regioni, nel settore.

## Art. 3.

*(Sezioni specializzate del Comitato)*

1. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato di cui all'articolo 2 si avvale di tre sezioni, rispettivamente specializzate nei settori sotto specificati e composte come di seguito:

a) sezione per i problemi di carattere sociale, prevenzione e recupero di cui fanno parte:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri presenti nel Comitato, nonché un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o un suo delegato ed il presidente del Consiglio superiore di sanità, e quattro esperti rispettivamente nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psicopedagogiche e sanitarie nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato;

b) sezione per i problemi relativi alla lotta contro le forme di criminalità connesse al traffico e all'abuso di droga di cui fanno parte:

1) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

2) l'alto commissario per la lotta contro la mafia;

3) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) il comandante generale della Guardia di finanza;

5) il direttore generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;

c) sezione per i problemi relativi a rapporti ed intese in ambito internazionale di cui fanno parte:

1) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri designati dal Ministro;

2) due rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro;

3) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia designati dal Ministro;

4) due rappresentanti del Ministero della sanità designati dal Ministro;

5) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione designati dal Ministro.

2. Il presidente del Comitato può avvalersi della collaborazione di componenti aggiunti in relazione a specifiche esigenze del Comitato stesso e per il tempo ritenuto necessario.

3. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri presiede le singole sezioni e, di volta in volta, può delegare a rappresentarlo un componente scelto nell'ambito delle sezioni medesime.

#### Art. 4.

##### (Segreteria del Comitato)

1. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione anti-droga sono svolte da personale dotato di specifica qualificazione professionale, assegnato in posizione di comando, proveniente dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso.

2. La segreteria può avvalersi di esperti nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psicopedagogiche e sanitarie nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato.

3. Alla segreteria è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale o equiparata dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche. Egli la dirige con il titolo di segretario generale.

4. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. La segreteria assiste il Comitato predisponendo gli atti per le riunioni. Formula le proposte da sottoporre all'esame del Comitato; ne attua le direttive anche attraverso opportuni interventi presso le varie amministrazioni. Assicura che i componenti del Comitato siano costantemente informati dell'esito dei lavori e riceve le comunicazioni e gli atti trasmessi dai Ministri e dagli organismi interessati all'attività del Comitato.

#### Art. 5.

##### (Osservatorio permanente)

1. Il Comitato di cui all'articolo 2 si avvale dell'osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

2. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, cura la rilevazione periodica e sistematica dei dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui al punto b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito degli stupefacenti;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti;

g) sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge.

3. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e della pubblica istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di agosto e febbraio.

4. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli.

5. Ciascun Ministero o ciascuna Regione, previa autorizzazione del Comitato nazionale di coordinamento, può ottenere informazioni dall'osservatorio.

#### Art. 6.

*(Direzione dell'osservatorio permanente)*

1. La direzione dell'osservatorio previsto dall'articolo 5 è attribuita al dirigente generale preposto alla Direzione centrale per la documentazione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

2. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 5, all'osservatorio è anche assegnato, in posizione di comando, personale fornito di particolare esperienza nel settore, proveniente dalle amministrazioni dello Stato.

#### Art. 7.

*(Attribuzioni del Ministro della sanità)*

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

a) concorre a determinare gli indirizzi per la prevenzione delle tossicodipendenze, e per la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

b) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico delle tossicodipendenze, per la parte di sua competenza, da parte delle Regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali. Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il mese di gennaio i dati al Ministero della sanità;

c) stabilisce, sentiti gli organi tecnici competenti, le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e ne cura l'aggiornamento; stabilisce le indicazioni relative alla conferenza dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego e il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti o psicotrope;

e) determina annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope, dandone pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

f) partecipa, salvo le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe,

con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge;

g) elabora d'intesa con le Regioni in collaborazione con le Università i criteri generali e le relative metodiche dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali che opera nel campo delle tossicodipendenze;

h) provvede, anche mediante convenzioni con istituti scientifici, ad effettuare studi e ricerche finalizzati all'azione di prevenzione dell'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale del tossicodipendente;

i) presenta i dati relativi alle attività indicate alle lettere precedenti nella relazione annuale al Parlamento sullo stato sanitario del paese, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l) provvede, mediante apposito bollettino, alla pubblicazione periodica ed alla divulgazione dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle classificazioni di cui all'articolo 22 e di ogni altra notizia utile alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

#### Art. 8.

##### *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e dell'attività delle forze di polizia, promuovendo, altresì, accordi internazionali di collaborazione con i corrispondenti organismi esteri;

b) concorre, nel quadro del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 2, all'azione di direzione, impulso e coordinamento della politica generale contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### Art. 9.

##### *(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia cura gli interventi diretti a prevenire la diffusione dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè adeguati interventi per il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti detenuti o comunque sottoposti all'esecuzione di pene o misure penali.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono istituite sezioni degli istituti di prevenzione e di pena appositamente attrezzate per il trattamento, la cura e la riabilitazione di tossicodipendenti detenuti e sono determinati i modi per assicurare l'assistenza sanitaria anche a mezzo di convenzioni con i comuni, singoli e associati.

#### Art. 10.

##### *(Attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione svolge i compiti di prevenzione in conformità a quanto indicato dal Comitato di cui all'articolo 2 e determina gli interventi educativi e informativi dei propri organi periferici, mirati alla prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope in scuole di ogni ordine e grado.

#### Art. 11.

##### *(Attribuzioni del Ministro della difesa)*

1. Il Ministro della difesa provvede agli interventi diretti alla prevenzione e alla cura nell'ambito di propria competenza.

#### Art. 12.

##### *(Attribuzioni del Ministro degli affari esteri)*

1. Il Ministro degli affari esteri coordina la partecipazione italiana alle varie attività inter-

nazionali previste dalle convenzioni internazionali; provvede altresì, attraverso i suoi uffici consolari, alla assistenza dei tossicodipendenti italiani all'estero, secondo accordi stipulati con i singoli Paesi.

## TITOLO II

### ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI, DEI COMUNI ED ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

#### Art. 13.

##### *(Attribuzioni delle Regioni)*

1. Le Regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i progetti triennali per la lotta contro la tossicodipendenza secondo i criteri di cui alla presente legge.

2. Le Regioni predispongono i progetti triennali, assicurando la partecipazione degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle forze sociali e di volontariato più rappresentative presenti sul territorio.

3. I progetti triennali sono trasmessi dalle Regioni al Ministero della sanità unitamente ai dati sull'andamento delle tossicodipendenze.

4. I progetti triennali devono contenere:

a) le misure relative alla informazione e alla prevenzione;

b) gli indirizzi e gli obiettivi per la cura e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, prevedendo i requisiti relativi al personale, alle strutture e alle metodologie di intervento;

c) l'informazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori socio-sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli enti locali e da altri enti o associazioni.

5. Nell'ambito dei progetti triennali sono previsti finanziamenti per iniziative di aggiornamento degli insegnanti e di altri operatori scolastici realizzate con il concorso dell'Istituto per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo.

#### Art. 14.

##### *(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)*

1. Le Regioni istituiscono il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze con funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.

2. La composizione del Comitato è stabilita ai sensi dell'articolo 117.

3. Il Comitato può richiedere informazioni per la materia di competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito della regione.

4. Per le funzioni attribuite al Comitato si rinvia all'articolo 117.

#### Art. 15.

##### *(Compiti dei Comuni)*

1. I Comuni singoli o associati e le comunità montane svolgono attività di educazione sanitaria, prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze assicurando la più ampia partecipazione alla gestione degli interventi ed operando ai sensi dell'articolo 118.

2. I comuni singoli o associati e le comunità montane per gli interventi di competenza in materia di recupero, orientamento al lavoro e integrazione sociale dei tossicodipendenti possono avvalersi delle unità sanitarie locali promuovendo forme integrate di gestione delle attività sanitarie e sociali e sostenendo con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi, a norma degli articoli 17 e 121 della presente legge.

3. I Comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali predispongono, entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto triennale di cui all'articolo 13, comma 2, i programmi attuativi e ne verificano periodicamente i risultati.

#### Art. 16.

##### *(Attività di volontariato)*

1. I Comuni operano per la promozione e il sostegno del volontariato e degli enti, associa-

zioni e cooperative impegnati contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nei limiti e con le modalità indicate negli articoli 17 e 121.

#### Art. 17.

*(Albi degli enti, delle associazioni private e di volontariato e delle cooperative)*

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche degli enti, delle associazioni e delle cooperative idonei a svolgere attività terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali a favore di soggetti tossicodipendenti, con modalità residenziali e semiresidenziali.

2. Le Regioni, sentito il Comitato di cui all'articolo 14, entro novanta giorni istituiscono un Albo regionale e provvedono ad iscrivervi gli enti, le associazioni e le cooperative che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 1 operanti nel proprio territorio.

3. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 121 della presente legge, nonchè per l'utilizzazione dei medesimi enti conformemente alle finalità di cui agli articoli 4-ter e seguenti del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.

4. I rapporti tra i Comuni, singoli o associati, le comunità montane, le unità sanitarie locali e gli enti, le associazioni e le cooperative di cui al comma 1, sono regolati da apposite convenzioni, conformi allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le convenzioni definiscono gli obiettivi e i tempi di attuazione dei programmi, gli aspetti economici e finanziari e i rapporti tra tali enti e i servizi pubblici.

6. I Comuni e le Provincie possono erogare contributi a favore di enti, associazioni e cooperative che, sulla base dei criteri indicati dalle Regioni, realizzano attività di prevenzio-

ne del disadattamento e dell'emarginazione sociale, nonchè di orientamento al lavoro e reinserimento dei tossicodipendenti.

7. I criteri per le erogazioni dei contributi e per il controllo dell'attività dei servizi di cui al comma 6 devono essere conformi alle disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 297.

#### TITOLO III

#### ATTIVITÀ GENERALI DI CONTROLLO E VIGILANZA

#### Art. 18.

*(Controllo e vigilanza esercitati dal Ministero della sanità)*

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza conseguenti alle attribuzioni di cui all'articolo 7, il Ministero della sanità si avvale normalmente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 2, e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale od agente della forza pubblica.

2. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili, l'azione è coordinata con le capitanerie di porto e con i comandi di aeroporto.

3. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità si avvale del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 2, nonchè della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento ai locali ove si svolgono le attività previste dalla presente legge.

#### Art. 19.

*(Obbligo di esibizione di documenti)*

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dalla presente legge, i titolari delle autorizzazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 7, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e della

vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 20.

(Opposizione alle ispezioni - Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola i controlli, l'accesso o lo svolgimento delle ispezioni previste dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.

2. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 19.

TITOLO IV

TABELLE DELLE SOSTANZE  
STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Art. 21.

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo)

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui alla lettera c) dell'articolo 7 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 22, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi medesimi.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

Art. 22.

(Criteri per la formazione delle tabelle)

1. L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 21

deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore rispetto alle sostanze precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati fenilettilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui ai numeri precedenti;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste al punto 6) della lettera a);

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al punto 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego, quali anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al punto 1);

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quella prodotta dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III di cui alle lettere a) e c);

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al punto 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto

farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza idonea ad identificare tale prodotto.

## TITOLO V

### AUTORIZZAZIONI

#### Art. 23.

#### *(Obbligo di autorizzazione)*

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 21, deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze in dose e forma di medicinali.

3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità alle convenzioni internazionali e alle disposizioni della presente legge.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalla presente legge.

5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione con proprio decreto, determina le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

## Art. 24.

*(Comunicazione dei decreti di autorizzazione)*

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati all'autorità sanitaria regionale e al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, che impartiscono le istruzioni necessarie per la vigilanza.

## Art. 25.

*(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)*

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 23 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

## Art. 26.

*(Elenco delle imprese autorizzate)*

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produ-

zione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 27.

*(Rinnovo delle autorizzazioni)*

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 25, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

## Art. 28.

*(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)*

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, raccolta, fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope, o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, nonchè al Co-

mitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 29.

*(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)*

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 30, adotta i provvedimenti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.

#### Art. 30.

*(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 7, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti od imprese autorizzati, o a farmacie, nominativamente indicate.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e le modalità di cui all'articolo 31.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 33.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

#### Art. 31.

*(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)*

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 30 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuatane se necessario l'analisi e sentita, per i casi di particolare importanza, la commissione di cui all'articolo 32, provvede alla loro utilizzazione, o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

#### Art. 32.

*(Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati)*

1. È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

2. Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in triennio e dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno.

#### Art. 33.

*(Compiti della commissione)*

1. La commissione di cui all'articolo 32 ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici

universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico-farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione, al fine di renderli idonei alla vendita di cui alla lettera c);

e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria all'Istituto superiore di sanità e ad altri istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla l'esecuzione.

2. La commissione, per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera a), si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

#### Art. 34.

*(Composizione della commissione)*

1. La commissione indicata nell'articolo 32 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o, in sua sostituzione in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro della sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico o farmacista superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare, designato dal Ministero della difesa;

d) un ufficiale del Corpo della guardia di finanza, designato dal comando generale del Corpo stesso;

e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;

f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore;

g) un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio presso la Direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

h) un funzionario dell'Ufficio centrale stupefacenti, designato dal Ministero della sanità;

i) un rappresentante del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza, la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

#### TITOLO VI

#### COLTIVAZIONE, PRODUZIONE, FABBRICAZIONE, IMPIEGO E COMMERCIO ALL'INGROSSO

#### Art. 35.

*(Coltivazioni e produzioni vietate)*

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaver somniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

2. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

## Art. 36.

*(Autorizzazione alla coltivazione)*

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intendono ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi agli organi competenti per territorio del Servizio sanitario nazionale e agli organi di cui all'articolo 38, ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto; di tali provvedimenti deve essere data comunicazione al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. L'autorizzazione è valida, oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

## Art. 37.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltivi le piante indicate nell'articolo 35 è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni e le garanzie, cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

4. Il Ministro della sanità, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definiti-

vo, può ordinare la distruzione delle piante o la loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

## Art. 38.

*(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti)*

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché ai locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o di parti di esse; dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne reperato appositi campioni.

## Art. 39.

*(Eccedenze di produzione)*

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle

quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3. Chiunque produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino a due anni o con la multa fino a lire cinque milioni.

#### Art. 40.

##### *(Quote di fabbricazione)*

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, III, IV e VI di cui all'articolo 22, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5. Chiunque fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire cinque milioni.

#### Art. 41.

##### *(Autorizzazione alla fabbricazione)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero

sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato al comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata altresì del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, deve contenere:

a) le generalità del richiedente, titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente, che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione, con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico, che condivide la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intendono fabbricare, nonchè i procedimenti di estrazione che si intendono applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.

#### Art. 42.

##### *(Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione)*

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di

apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanità accerta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente intenda produrre sostanze da usarsi direttamente in medicina, deve chiedere l'autorizzazione prevista per le officine farmaceutiche.

4. Qualora il richiedente intenda produrre preparati non farmaceutici, quali intermedi chimici e diagnostici *in vitro*, la richiesta non è necessaria.

#### Art. 43.

##### *(Controllo sui cicli di produzione)*

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, III, IV e VI di cui all'articolo 22, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

#### Art. 44.

##### *(Controllo sulle materie prime)*

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità delle materie prime ad

azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope e l'impiego di queste nella preparazione di medicinali.

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

#### Art. 45.

##### *(Autorizzazione all'impiego)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22, deve presentare domanda al Ministero della sanità.

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente e i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

#### Art. 46.

##### *(Autorizzazione al commercio all'ingrosso)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV e delle relative preparazioni indicate nella tabella V di cui all'articolo 22, deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 23. Nel caso di filiale, sarà

indicata la persona responsabile della tenuta dei registri e dell'osservanza degli obblighi imposti dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

## TITOLO VII

### DISTRIBUZIONE E VENDITA

#### Art. 47.

*(Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22, deve essere fatta alle persone autorizzate, a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario di buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo del buono acquisto è esclusa la vendita o cessione di preparazioni comprese nella tabella V, a qualsiasi titolo effettuata, fra commercianti grossisti, di cui all'articolo 46, e titolari e direttori di farmacie.

3. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario di buoni acquisto deve essere fatta, entro 24 ore dalla scoperta, denuncia scritta alla autorità di Pubblica sicurezza. Il contravventore a tale disposizione è punito con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

4. Chiunque ceda buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire un milione a lire tre milioni.

5. I titolari delle registrazioni di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secon-

do le norme stabiliti dal Ministero della sanità, a inviare ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 5 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Al di fuori dei casi di cui ai commi 5 e 6, del presente articolo, è vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22.

8. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 7 è punito con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.

#### Art. 48.

*(Buoni acquisto)*

1. Ogni buono deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione ed è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. La sezione seconda è consegnata al fornitore.

2. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

3. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

4. Per ogni transazione implicante l'uso dei buoni acquisto il cedente e il ricevente devono essere in grado di esibire ad ogni verifica la fattura di acquisto o la bolla di consegna, quest'ultima nel caso di trasferimenti che non implicano l'emissione di fattura.

#### Art. 49.

*(Confezioni per la vendita)*

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizza-

zione determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio.

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

#### Art. 50.

##### *(Modalità di consegna)*

1. La consegna delle sostanze comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22 e relative preparazioni, da parte degli enti e delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisito;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o impresa debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisito;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 22 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione a cura del mittente al più vicino ufficio di Pubblica sicurezza o comando dei Carabinieri o della Guardia di finanza.

2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando

predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 22, non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire due milioni.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo deve conservare la copia della fattura, il relativo buono d'acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila.

#### Art. 51.

##### *(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi)*

1. I responsabili sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, i titolari di laboratori di analisi per quanto riguarda la richiesta di *standards* analitici costituiti da sostanze pure stupefacenti, i titolari dei servizi sanitari presso gli istituti di prevenzione e di pena possono acquistare le preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22 nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura, gabinetti e laboratori predetti.

2. La richiesta è fatta in triplice copia; la prima rimane per documentazione al richiedente, le altre due devono essere rimesse al fornitore, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra all'autorità sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede l'acquirente.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quella occorrente per le normali necessità è punito con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.

4. I responsabili sanitari ed i titolari di gabinetto e di laboratori di analisi di cui al comma 1, debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

5. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dal competente servizio della unità sanitaria locale.

#### Art. 52.

##### *(Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari)*

1. I medici chirurghi e i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 22, debbono indicare chiaramente nelle ricette, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano, ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

2. Le ricette e le prescrizioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre e figlia e di tipo unico, conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità. I ricettari sono distribuiti, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dalle unità sanitarie locali che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per una cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a tre giorni per prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

4. Di ciascuna prescrizione il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: «copia per documentazione».

5. In caso di assoluta necessità ed urgenza è consentito al medico chirurgo, che non abbia richiesto o che non abbia la disponibilità dei ricettari di cui al comma 2, di prescrivere su proprio ricettario la dose terapeutica necessaria per sospendere la fase acuta di condizione clinica che richieda l'uso di preparazioni farmacologiche contenenti sostanze incluse nelle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 22.

6. Tali ricette debbono essere compilate in due copie originali secondo le modalità indicate nel comma 1 e debbono contenere la chiara indicazione dei motivi di urgenza che ne rendono necessaria la spedizione.

7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punibile con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

#### Art. 53.

##### *(Divieto di consegna a persona minore o incapace)*

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 22 a persona minore o manifestamente in stato confusionale o di evidente intossicazione.

2. Il contravventore alla disposizione del comma 1 è punito con l'ammenda fino a un milione di lire, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

#### Art. 54.

##### *(Obblighi del farmacista)*

1. La vendita delle preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 22 deve essere effettuata dal farmacista soltanto su presentazione di prescrizione medica redatta sulle ricette previste dall'articolo 52 e nella

quantità e forma prescritta, con l'obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 52 stesso.

2. Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio, la prescrizione non può essere più spedita.

3. Il farmacista ha l'obbligo di conservare la ricetta stessa, tenendone conto ai fini del scarico ai sensi dell'articolo 72.

4. Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

5. Il farmacista ha l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta e di annotare sulla ricetta stessa la data di spedizione.

6. Ove ricorra il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 52, il farmacista, annullate e vidimate le ricette, è tenuto a trasmetterne una alla unità sanitaria locale alla quale appartiene la farmacia.

7. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

#### Art. 55.

##### *(Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili)*

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 22, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale

ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

#### Art. 56.

##### *(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro)*

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 22, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia dall'azienda, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal predetto articolo 22 della presente legge. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo dove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al competente servizio della unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi una o più delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario della preparazione e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato in ciascuna pagina dal competente servizio dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

#### Art. 57.

##### *(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso)*

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria delle preparazioni, previste negli articoli 55 e 56, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare anche con riferimento all'articolo 72.

#### Art. 58.

##### *(Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)*

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria o per scopi didattici, gli istituti d'istruzione universitaria e i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, i periti d'ufficio dei tribunali e le aziende farmaceutiche autorizzate, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste

dall'articolo 22 e relative preparazioni occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori o dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dal competente servizio della unità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

5. Alla cessazione dell'attività di ricerca o di sperimentazione, la detenzione di eventuali giacenze di sostanze o di prodotti ottenuti dovrà essere autorizzata dal Ministero della sanità.

6. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

#### TITOLO VIII

#### IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO

#### Art. 59.

##### *(Disposizioni generali)*

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II, III e IV previste

dall'articolo 22, e relative preparazioni, nonchè delle preparazioni di cui alla tabella V, possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 23.

2. In deroga al comma 1, il Ministero della sanità può autorizzare l'importazione di piccoli quantitativi di preparati, anche da parte di persone non munite delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 23, per uso medicinale, umano o veterinario.

3. Per ogni singola operazione concernente sostanze e relative preparazioni di cui alle citate tabelle I, II, III e IV, deve essere rilasciato un permesso dall'Ufficio centrale stupefacenti in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

4. Le operazioni di cui al comma 3 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

5. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

6. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

7. Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l'introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

8. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero della sanità, a Paese diverso da quello di transito.

9. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope di importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 50.

10. Gli enti e le imprese che effettuano operazioni d'importazione, esportazione e transito di preparazioni di cui alla citata tabella V sono tenuti ad inviare al Ministero della sanità, entro dieci giorni dall'avvenuta

operazione, su modello approvato dal Ministero stesso, le informazioni inerenti all'operazione effettuata.

11. Tutti coloro che importano od esportano sostanze di cui alla tabella VI prevista dall'articolo 22 sono tenuti a fornire al Ministero della sanità entro il primo trimestre di ogni anno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente. Il Ministero della sanità può in qualsiasi momento richiedere dati analitici sulle attività in questione anche in relazione a specifiche operazioni effettuate.

#### Art. 60.

##### *(Domanda per il permesso di importazione)*

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate dal medesimo.

#### Art. 61.

##### *(Importazione)*

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità alle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine alla dogana interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministe-

ro della sanità, al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Art. 62.

*(Sdoganamento e bolletta di accompagnamento)*

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 61 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonchè il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Pubblica sicurezza o comando dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita dell'accennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità ed il comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

Art. 63.

*(Prelevamento dei campioni)*

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV e relative preparazioni di cui all'articolo 22, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità e nelle quantità da questo fissate per ciascuna sostanza.

2. La dogana, quando il prelevamento è richiesto, preleva quattro separati campioni.

3. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

4. Sulla relativa etichetta, oltre alle indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

5. Per l'operazione di cui al comma 4 deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

6. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione e una terza copia è consegnata all'importatore. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Art. 64.

*(Analisi dei campioni)*

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro sessanta giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, al-

l'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residui delle analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta da avanzare entro e non oltre novanta giorni dalla data di certificazione di espletata analisi di accertamento, all'importatore a sue spese.

4. I residui e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo dell'analisi, l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

#### Art. 65.

*(Domanda per il permesso di esportazione)*

1. Per ottenere il permesso di esportazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

2. Nel caso di sostanze e preparazioni soggette alla disciplina delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, la domanda deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

#### Art. 66.

*(Esportazione)*

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'esportazione, ed al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità ed al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirli ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati ai commi 3 e 4.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

#### Art. 67.

*(Domanda per il permesso di transito)*

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Nel caso di sostanze e preparazioni soggette alla disciplina delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, la domanda deve essere corredata da:

a) permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoreproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogana di prima categoria.

#### Art. 68.

*(Transito)*

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o

psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita ed al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera, il Ministero della sanità ed il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

#### TITOLO IX

#### DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

##### Art. 69.

*(Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)*

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope e relative preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV e delle preparazioni farmaceutiche di

cui alla tabella V previste dall'articolo 22, da parte di enti e imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso e ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e preparazioni di cui alle citate tabelle I, II, III e IV e relative preparazioni da parte delle farmacie deve essere iscritto in un registro speciale, conforme a modello approvato con decreto del Ministro della sanità. Detto registro è firmato in ogni pagina dal competente ufficio della unità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

2. In detto registro, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, deve essere contabilizzato per ciascuna sostanza e preparazione il movimento di entrata e di uscita.

##### Art. 70.

*(Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ivi compresa la loro trasformazione, iscritte nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22, devono tenere, oltre al registro di entrata e uscita, anche un registro di lavorazione, conforme a modello approvato con decreto del Ministro della sanità. Tale registro è firmato in ogni pagina dal direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della sanità o da un funzionario dello stesso Ufficio all'uopo delegato.

2. In detto registro devono essere contabilizzate le quantità di materie prime poste in lavorazione nonchè i prodotti e sottoprodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Le sostanze stupefacenti o psicotrope trasformate a seguito delle lavorazioni devono essere iscritte in uscita nel registro di cui all'articolo 69, con le indicazioni che ne consentano il collegamento con i dati riportati nel registro di lavorazione.

3. Le sostanze stupefacenti o psicotrope ottenute per sintesi, estrazione o trasformazione devono essere iscritte in entrata nel registro

di cui all'articolo 69, con le indicazioni che ne consentano il collegamento con i dati riportati nel registro di lavorazione.

Art. 71.

*(Chiusura e conservazione dei registri)*

1. Il registro di cui all'articolo 69 deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione dei totali delle quantità di ciascun prodotto in entrata e in uscita e delle differenze in giacenza. I registri devono essere conservati da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti e psicotrope, per i commercianti all'ingrosso e per le farmacie.

Art. 72.

*(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee)*

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 51, 55, 56 e 57 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre al cognome, il nome e la residenza del richiedente, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri, ogni anno dalla data di rilascio, devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione del competente ufficio dell'unità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Art. 73.

*(Obbligo di trasmissione di dati)*

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di

sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 22 devono trasmettere ai competenti uffici del Ministero della sanità e dell'unità sanitaria locale, annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di medicinali o prodotti diversi dai medicinali preparati nel corso dell'anno;

b) la quantità e qualità dei prodotti venduti nel corso dell'anno;

c) la quantità e qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre;

d) la quantità e qualità di sostanze di cui alle citate tabelle I, II, III e IV e relative preparazioni importate o esportate.

La presentazione dei dati dovrà essere effettuata su modelli approvati dal Ministero della sanità.

Art. 74.

*(Perdita, smarrimento o sottrazione)*

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di Pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

2. Per le farmacie, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta al competente ufficio dell'unità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 75.

*(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)*

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonchè all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 69 a 74 è punito con

l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

Art. 76.

*(Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni)*

1. Gli enti e le imprese sono tenuti a notificare al Ministero della sanità, preliminarmente al suo inizio, ogni attività di fabbricazione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione ed esportazione di sostanze e preparazioni di cui alla tabella VI prevista dall'articolo 22.

2. Detta notifica dovrà comportare la specificazione della denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e sede dell'officina o deposito dove verrà esercitata l'attività, la specificazione dell'attività che si intende svolgere e la specificazione delle singole sostanze e dei preparati oggetto dell'attività stessa.

3. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere alle aziende di cui al comma 1 notizie e dati, che devono essere forniti entro il termine stabilito.

4. Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.

5. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura e dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze di cui al comma 1 ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Art. 77.

*(Prescrizioni relative alla vendita)*

1. Le preparazioni farmaceutiche contenenti le sostanze incluse nelle tabelle IV e V di cui all'articolo 22 possono essere vendute solo su

presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista in quanto non ripetibile e per i successivi atti amministrativi, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le preparazioni farmaceutiche di cui all'elenco relativo alle tabelle IV, V e VI previste dall'articolo 22 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque violi le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

4. I proutuari terapeutici debbono presentare la connotazione di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle previste dall'articolo 22.

TITOLO X

REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE, DISPOSIZIONI PENALI E PROCESSUALI

Art. 78.

*(Attività illecite)*

1. Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli 79 e 92, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 22, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, illecitamente cede, mette, o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Le pene previste ai commi 1 e 2 si applicano anche al medico chirurgo ed al medico veterinario che rilasciano, per uso non

terapeutico, prescrizioni delle sostanze ivi rispettivamente indicate.

5. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 22, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

#### Art. 79.

*(Altre attività illecite: modica quantità)*

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 92, senza autorizzazione o comunque senza titolo legittimo, offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede, a qualsiasi titolo, anche gratuito, sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 22, in modica quantità, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire duecentomila a lire un milione. In caso di recidiva, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquecentomila a lire dodici milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 e per la quantità suindicata riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV di cui all'articolo 22, la pena è della reclusione fino a tre mesi e della multa da lire centomila a lire cinquecentomila. In caso di recidiva, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire duecentomila a lire dieci milioni.

#### Art. 80.

*(Applicabilità delle disposizioni più gravi)*

1. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 78:

a) quando le sostanze stupefacenti o psicotrope vengono cedute a qualsiasi titolo, anche gratuito, a persona di età minore o sono comunque destinate a persone di età minore per uso non terapeutico;

b) quando la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, l'offerta, la vendita, la distribuzione, la cessione riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope che siano il prodotto di

trasformazione chimica della *cannabis*, ovvero sostanze adulterate o commiste ad altre in modo che risulti accentuata la potenzialità lesiva.

#### Art. 81.

*(Aggravanti specifiche)*

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 78 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persone di età minore o comunque destinate a persona di età minore o palesemente incapace per uso non terapeutico;

b) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro, o se il colpevole fa parte di una associazione per delinquere;

c) nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 112 del codice penale;

d) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

e) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole, per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

4. Le aggravanti previste dal presente articolo, eccettuata quella indicata nel comma 2, si applicano anche ai delitti previsti dall'articolo 79.

5. Quando le circostanze aggravanti, generali o previste dalla presente legge, riguardino delitti relativi alle sostanze di cui alle tabelle I, II e III e concorrano con una o più circostanze attenuanti, non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale e le diminuzioni si operano sulla pena conseguente all'applicazione delle aggravanti.

## Art. 82.

*(Agevolazione colposa)*

1. Il gestore di un locale pubblico che, per colpa, consente l'impiego del locale come luogo di convegno abituale di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 22 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso, per colpa, dal gestore o da chiunque abbia la disponibilità di un circolo privato di qualsiasi specie.

2. Qualora si tratti di pubblico esercizio, la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

3. Se i fatti di cui al presente articolo riguardano le sostanze elencate nella tabella II dell'articolo 22, si applica la pena della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire duecentomila a lire un milione.

## Art. 83.

*(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 22, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. Se i fatti di cui al presente articolo riguardano le sostanze elencate nella tabella II di cui all'articolo 22, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nei commi precedenti.

4. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelativo del prefetto territorialmente competente o del Ministro della sanità, ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

## Art. 84.

*(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Chiunque induce una o più persone all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 22, o svolge attività di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di età minore o palesemente incapace, oppure all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado e di comunità giovanili, di caserme, di carceri, di ospedali o comunque di strutture socio-sanitarie.

3. La pena è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni 14;

b) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nel comma 1, ovvero dall'uso trae comunque profitto.

5. Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II prevista dall'articolo 22, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla metà.

## Art. 85.

*(Associazione per delinquere)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 82, 83 e 84, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. È altresì aumentata per i partecipanti non tossicomani quando dell'associazione fanno parte persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte della metà quando i delitti di cui agli articoli 78 e 79 hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 22.

## Art. 86.

*(Adulterazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. Le pene sono aumentate quando i fatti di cui agli articoli 84 e 85 hanno ad oggetto o si riferiscono a sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

## Art. 87.

*(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno debba rispondere ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale per avere determinato o comunque agevolato l'uso delle sostanze stesse, le pene di cui ai suddetti articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato ogni possibile assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

2. La riduzione di pena di cui al comma 1 non si applica per chi ha agito a fine di lucro.

## Art. 88.

*(Casi di non punibilità e riduzioni di pena)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 85 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso alcuno dei reati per cui l'associazione fu costituita:

- a) disciolgono o comunque determinano lo scioglimento dell'associazione stessa;
- b) non essendo promotori, organizzatori o capi dell'associazione se ne ritirano.

2. Non sono punibili coloro che impediscono ogni esecuzione criminosa per cui l'associazione è stata costituita.

3. Le pene stabilite dall'articolo 85 sono ridotte dalla metà a due terzi per coloro che, dopo che sia stato consumato o tentato uno dei reati per cui l'associazione venne costituita, e non avendo concorso alla commissione del medesimo, tengano uno dei comportamenti previsti dal comma 1 e collaborino con l'autorità giudiziaria o con quella di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri associati.

4. Le pene per i reati previsti dagli articoli 78, 79, 84 e 85 sono ridotte da un terzo alla

metà nei confronti di coloro che forniscono alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti nonchè per l'individuazione o la cattura dei relativi colpevoli.

5. Per le ipotesi di false o reticenti dichiarazioni preordinate al conseguimento dei benefici che il presente articolo ricollega alla collaborazione con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria si applica l'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Art. 89.

*(Disposizioni a tutela di determinati testimoni o imputati)*

1. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 2, approva un programma a tutela di coloro che sono esposti ad attuale pericolo di gravi rappresaglie personali per avere, con dichiarazioni rese nella qualità di testimoni o di imputati, aiutato concretamente l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli autori dei delitti previsti dalla presente legge; detto programma prevede anche la tutela dei familiari.

Art. 90.

*(Divieto di propaganda pubblicitaria)*

1. È vietata la propaganda al pubblico di qualsiasi preparazione o sostanza compresa nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 22.

2. Chiunque contravviene a tale disposizione è punito con un'ammenda da lire cinquantamila a lire tre milioni.

Art. 91.

*(Pene accessorie)*

1. Per i reati di cui agli articoli 78, 79, 83, 84 e 85, con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio,

nonchè, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli di cui al comma 1 comporta la confisca delle sostanze nonchè dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

Art. 92.

*(Detenzione per uso personale)*

1. Non è punibile chi acquista o detiene senza titolo legittimo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 22 allo scopo di farne uso personale, purchè in quantità non superiore a quella assunta abitualmente dal soggetto in questione nelle 24 ore o, in caso di uso occasionale, in quantità non superiore alle dosi medie efficaci delle sostanze suddette.

2. La dose abituale ai fini della non punibilità deve essere accertata mediante l'applicazione di procedure diagnostiche e medico-legali e secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e aggiornate in relazione alla evoluzione delle metodiche diagnostiche nel settore. Gli accertamenti medico-legali devono essere avviati entro 24 ore dal fermo del soggetto. A tali fini possono essere utilizzate perizie mediche già effettuate, per le stesse finalità, sul medesimo soggetto.

3. Le dosi medie efficaci delle sostanze suddette sono stabilite, secondo parametri tossicologici, con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono sempre soggette a sequestro le sostanze acquistate o detenute ai sensi del comma 1. Il sequestro è operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria; la confisca è disposta dalla autorità giudiziaria. Per le sostanze sequestrate o confiscate si applicano

le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Art. 93.

*(Guida in stato di intossicazione)*

1. È vietato guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di preparati che comunque abbiano alterato lo stato psico-fisico del conducente.

2. Le sostanze e i preparati di cui al comma 1 sono quelli indicati nelle tabelle di cui agli articoli 21 e 22.

3. Chiunque guidi nelle condizioni indicate al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila. In caso di recidiva si applica la sola pena dell'arresto. Se dal fatto deriva un incidente stradale le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi nelle condizioni indicate al comma 1, gli ufficiali, i funzionari e gli agenti delle forze dell'ordine hanno facoltà di accompagnare il conducente nel più vicino ospedale o posto di pronto soccorso per un esame clinico generale e per il controllo delle urine, eventualmente del sangue o di altre secrezioni, al fine di stabilire le condizioni predette.

5. In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4, il conducente è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione. In caso di rifiuto successivo ad incidente stradale le dette pene si applicano congiuntamente.

6. Gli accertamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati secondo le modalità e le tecniche che verranno stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 94.

*(Attività illecite commesse da minori)*

1. Le persone minori di età, che commettono taluni dei fatti previsti dagli articoli 78, 79, 84 e 85, sono denunciate al tribunale dei minorenni, il quale demanda l'esame psico-

fisico del minore ai competenti organi dell'unità sanitaria locale, che esprimono parere sulle opportune misure per la cura e il riadattamento.

2. Il tribunale successivamente decide per l'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza che debbono essere inflitte, quando si tratti di soggetto imputabile, oppure, se non imputabile, dispone per un idoneo programma di recupero e reinserimento.

3. In ogni caso il tribunale deve tener conto del parere espresso dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

4. Se la legge prevede cause di non punibilità o se il soggetto non sia imputabile, il tribunale dei minorenni può adottare i provvedimenti necessari a consentire gli opportuni accertamenti e trattamenti obbligatori di cui all'articolo 127 nel caso che l'interessato rifiuti di assoggettarsi volontariamente al trattamento necessario.

5. Se deve applicarsi una pena o una misura di sicurezza, il procuratore della Repubblica può proporre che i provvedimenti previsti dagli articoli 127 e 128 siano adottati cumulativamente o in sostituzione della pena o della misura di sicurezza.

6. Quando uno dei provvedimenti di cui al comma 5 sostituisce la pena, il tribunale dei minorenni dichiara con sentenza di non doversi procedere.

7. In caso di renitenza al provvedimento, l'azione penale può essere riproposta purché non sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

8. La sentenza di condanna può contenere in ogni caso i provvedimenti di cui agli articoli 127 e 128.

9. Il pubblico ministero, il tribunale dei minorenni e la sezione della corte d'appello conservano comunque i poteri di cui all'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e il funzionamento del tribunale dei minorenni.

10. Anche con la sentenza con cui dichiara di non doversi procedere per la concessione del perdono giudiziale, il tribunale dei minorenni può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 127 e 128.

## Art. 95.

*(Misure per la prevenzione e la repressione del comportamento tossicomano in luogo pubblico)*

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia colto in stato di inebetimento per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è immediatamente avviato alle strutture predisposte dalle unità sanitarie locali per gli idonei trattamenti medico-sanitari, nonchè agli appositi centri per gli interventi socio-riabilitativi.

2. Entro 48 ore i competenti organi dell'unità sanitaria locale e dei centri per gli interventi socio-riabilitativi sono tenuti a segnalare al pretore, nel cui mandamento essi rientrano, le persone loro avviate. Il pretore, entro le successive 48 ore, provvede alla convalida del predetto avvio con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 125.

3. In caso di rifiuto del trattamento terapeutico o socio-riabilitativo necessario, si provvede ai sensi degli articoli 126, 127, 128 e 129.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 1 arrechino molestie o pongano in essere situazioni di pericolo all'incolumità propria o altrui, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.

5. Le pene si applicano congiuntamente se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 22.

6. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto anche colposo contro la vita o l'incolumità personale.

7. La pena è aumentata se l'assunzione delle predette sostanze è abituale.

## Art. 96.

*(Connessione)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai delitti previsti dalla presente legge la connessione opera soltanto

se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o delle responsabilità dell'imputato.

## Art. 97.

*(Rito direttissimo)*

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, se non sono necessarie speciali indagini, si procede con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito, anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.

## Art. 98.

*(Misure di sicurezza nei confronti dello straniero)*

1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 78, 79, 82, 83, 84 e 85, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

3. Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

## Art. 99.

*(Misure di sicurezza)*

1. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

«2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa, tranne che si tratti dell'espulsione dello straniero dallo Stato».

2. Il terzo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca o dell'espulsione dello straniero dallo Stato».

3. Il secondo comma dell'articolo 211 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva ovvero condizionalmente sospesa, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile».

#### Art. 100.

*(Sostituzione di denaro o valori provenienti da traffici illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - *(Sostituzione di denaro o valori provenienti da traffici illegali di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè di associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto del reato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a quaranta milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale».

#### TITOLO XI

#### NORME PER LA LOTTA AL TRAFFICO INTERNAZIONALE ED ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### Art. 101.

*(Estensione dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale)*

1. Ai delitti previsti dalla presente legge si applica la disciplina di cui all'articolo 165-ter del codice di procedura penale nonchè alle

altre disposizioni che a tale norma fanno riferimento.

#### Art. 102.

*(Invio di campioni di sostanze sequestrate al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali procedano, di propria iniziativa, al sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope, debbono immediatamente darne comunicazione al Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2, che può disporre l'invio di un campione delle sostanze sequestrate per le analisi e le comparazioni da eseguirsi ai fini delle conoscenze sulle fonti, le correnti e l'evoluzione del traffico illecito, salvo che, per l'esiguità quantitativa delle sostanze stesse, il prelievo del campione possa pregiudicare i successivi accertamenti giudiziari. Della richiesta e dell'invio si redige apposito processo verbale.

2. Analogamente deve procedere l'autorità giudiziaria che abbia disposto il sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope. All'invio del campione, su richiesta del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, si provvede a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria. L'invio deve essere effettuato entro le 48 ore successive alla richiesta, a meno che l'autorità giudiziaria non emetta provvedimento motivato di differimento.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità, saranno stabilite le modalità per il prelievo del campione e la quantità delle sostanze, che in ogni caso va contenuta nel minimo indispensabile, nonchè per la certificazione dell'invio e della ricezione del campione.

4. I risultati delle analisi e delle comparazioni previste dal presente articolo sono inseriti negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; per le esigenze di istrutto-

rie penali concernenti i delitti, o le fattispecie, di cui agli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91, comma 1, il procuratore della Repubblica e il giudice istruttore possono accedere a detti archivi secondo le previsioni della stessa legge e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 103.

*(Disposizioni in materia doganale)*

1. Agli atti previsti dagli articoli 19, 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che possono essere realizzati anche al fine di rinvenire sostanze stupefacenti o psicotrope illecitamente detenute, procedono rispettivamente l'autorità doganale nell'ambito degli spazi doganali e, al di fuori di essi, gli organi della Guardia di finanza, di propria iniziativa o su motivata richiesta scritta di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, quando si abbiano ragionevoli sospetti circa l'illecita detenzione delle sostanze stesse.

Art. 104.

*(Ritardi negli atti di arresto,  
fermo o sequestro per favorire  
acquisizioni più rilevanti)*

1. L'autorità giudiziaria procedente per i delitti di cui agli articoli 78 e 83 può disporre, in deroga alle norme vigenti e con provvedimento motivato, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le autorità doganali, secondo le rispettive competenze, ritardino gli atti di arresto, di fermo e di sequestro ovvero omettano gli atti di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione all'illecita introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nel territorio nazionale, ove sussistano fondate ragioni per ritenere che l'intervento della polizia giudiziaria, in una fase successiva, consentirà l'acquisizione di rilevanti e più completi elementi di prova in ordine ai reati suddetti, nonchè ai fini della individuazione o della cattura dei colpevoli.

2. Il provvedimento impartisce le disposizioni di massima per il controllo, da parte della polizia giudiziaria, degli sviluppi delle attività criminose indicate nel comma 1.

3. Il provvedimento stesso è comunicato all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione è compresa la frontiera interessata, nonchè al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga allo scopo di assicurare il coordinamento delle attività di controllo di cui al comma 2.

4. In casi particolari di necessità ed urgenza, la disposizione può essere impartita anche telefonicamente; essa deve essere confermata, entro le 24 ore, con il provvedimento di cui al comma 2.

Art. 105.

*(Collaborazione)*

1. L'autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione è compresa la frontiera di entrata, può disporre, in deroga alle norme vigenti e con provvedimento motivato, che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e le autorità doganali, secondo le rispettive competenze, ritardino o omettano gli atti indicati nel comma 1 dell'articolo 104, in relazione all'illecita introduzione nel territorio nazionale nonchè al transito e all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) vi sia stata motivata richiesta di autorità giudiziaria straniera procedente per delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope avente dimensioni internazionali. La richiesta deve essere pervenuta al Ministero di grazia e giustizia per via diplomatica ovvero tramite la Organizzazione internazionale della polizia criminale - Interpol;

b) sussistano fondate ragioni per ritenere che l'intervento della polizia nel Paese richiedente, in relazione agli atti ritardati o omessi in Italia, consentirà l'acquisizione di decisivi elementi di prova, in ordine ai suindicati delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè ai fini della individuazione o della cattura dei colpevoli;

c) l'autorità giudiziaria straniera procedente specifici, nell'atto fatto pervenire al

Ministero di grazia e giustizia, che analoghe richieste delle autorità giudiziarie italiane sarebbero accolte ai sensi delle disposizioni vigenti nel proprio Paese;

d) la stessa autorità giudiziaria straniera si impegni a fornire ogni documentazione utile per l'esercizio d'azione penale in Italia, relativamente all'introduzione, al transito e all'uscita illeciti delle sostanze stupefacenti o psicotrope nel territorio nazionale e dal medesimo.

2. Il provvedimento previsto al comma 1 è emanato con le forme e secondo le procedure indicate dall'articolo 104 ed impartisce le disposizioni di massima per il controllo, da parte della polizia giudiziaria, degli sviluppi dell'attività criminosa; esso è comunicato all'autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione è compresa la prevista frontiera di uscita delle sostanze psicotrope o stupefacenti, nonchè al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

#### Art. 106.

*(Casi di non punibilità di ufficiali e agenti della polizia giudiziaria)*

1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali, ai soli fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di cui agli articoli 219 e seguenti del codice di procedura penale, riferita ai delitti previsti agli articoli 78 e 85, entrino a far parte dell'associazione contemplata in questo ultimo articolo ovvero procedano all'acquisto illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Le predette sostanze sono poste immediatamente, e comunque entro le 24 ore, a disposizione della competente autorità giudiziaria con un circostanziato rapporto sui fatti. L'autorità giudiziaria può disporre il proseguimento delle indagini in ordine ai delitti di cui agli articoli indicati al comma 1, differendo, in deroga alle vigenti disposizioni, il provvedimento di sequestro fino alla conclusione delle stesse.

#### Art. 107.

*(Disposizioni processuali riguardanti gli appartenenti alle forze di polizia)*

1. Quando si procede contro gli appartenenti alle forze di polizia per fatti compiuti in servizio e relativi all'attività di prevenzione e repressione dei delitti di cui alla presente legge, si applicano gli articoli da 27 a 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 108.

*(Estensione dell'attività, su delegazione, della polizia giudiziaria)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi, o accertare reati di terrorismo o di eversione all'ordine democratico nonchè di criminalità organizzata ovvero reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope».

#### Art. 109.

*(Indagini su situazioni finanziarie e patrimoniali di persone indiziate di traffico di droga)*

1. Il procuratore della Repubblica, o il questore, competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione, procede, anche a mezzo della polizia tributaria della Guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone indiziate di appartenere all'associazione per delinquere di cui all'articolo 85, nonchè delle persone nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che esercitino il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con i soggetti indicati nel comma 1, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio tali soggetti risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 338, 339 e 340 del codice di procedura penale.

#### Art. 110.

##### *(Sequestro e confisca di beni)*

1. Le disposizioni degli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche alle persone sottoposte a procedimento o a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto ritenute ascrivibili ad una delle categorie elencate all'articolo 1 di quest'ultima legge, sulla base di elementi che costituiscano, altresì, indizi di appartenenza all'associazione per delinquere prevista dall'articolo 85 o di esercizio di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti di confisca o di revoca del sequestro, adottati ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1 del presente articolo, sono regolate dalle norme contenute nei commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilità dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, sulla base del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 109 e quelle richiamate nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai delitti di cui agli articoli 78 e 85, equiparando, a tal fine, alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna.

5. La sentenza con la quale è disposto taluno dei provvedimenti indicati nel comma 2 è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda.

#### Art. 111.

##### *(Diritto di seguito)*

1. Il mezzo navale, militare o della Polizia di Stato, italiano, che incontri in alto mare una nave nazionale sospetta di attendere al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate al mercato illecito, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

#### TITOLO XII

##### MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DI INFORMAZIONE ED EDUCATIVI NELLE COMUNITÀ

#### Art. 112.

##### *(Modalità per l'educazione e l'informazione socio-sanitaria nelle scuole)*

1. Il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, istituisce un comitato di studio e di programmazione delle iniziative idonee a porre la scuola, a livello di docenti, non docenti e alunni, in grado di attuare una responsabile azione per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nel quadro di una più generale educazione alla salute. Il comitato è presieduto dallo stesso provveditore agli studi.

2. Il suddetto comitato assicura inoltre il coordinamento e la collaborazione per le iniziative promosse dai distretti scolastici e dai consigli di circolo e d'istituto, dirette a docenti, non docenti, alunni e genitori, ai fini di una valida opera di prevenzione.

3. Il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno al comitato regionale di cui all'articolo 117 cura il coordinamento in sede regionale delle attività dei comitati di cui al comma 1.

Art. 113.

*(Informazione, educazione e cura per il personale militare)*

1. Il Ministro della difesa programma l'informazione e l'educazione sanitaria da effettuare presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali nonchè, per i militari in servizio di leva, presso tutti i corpi e reparti.

2. Dei programmi realizzati il Ministero della difesa trasmette annualmente una relazione al Ministero della sanità e al Consiglio sanitario nazionale.

3. Il Ministero della difesa istituisce consultori gestiti da personale specializzato per l'assistenza ai militari per i quali sussiste rischio psicologico all'uso di stupefacenti.

Art. 114.

*(Informazione ed educazione degli ausiliari di leva in servizio presso la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per il personale reclutato ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, e della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, l'attività di programmazione dell'informazione e dell'educazione sanitaria, di cui al comma 1 dell'articolo 113, viene svolta dal Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della difesa e della sanità.

Art. 115.

*(Visita di leva)*

1. In occasione della visita di leva, dietro dichiarazione dell'interessato assuntore di so-

stanze stupefacenti, le autorità sanitarie militari effettuano gli accertamenti diagnostici atti a stabilire lo stato di tossicodipendenza e in particolare se la assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sia occasionale o abituale, recente o remota.

2. In base alle risultanze e alla valutazione delle effettive condizioni, il chiamato alla leva può essere dichiarato idoneo al servizio militare.

3. Il chiamato alla leva che in base agli esami diagnostici di cui al comma 1 non viene dichiarato idoneo al servizio militare, è rinviato alla chiamata di leva con la classe successiva per un periodo massimo di tre volte.

4. I risultati diagnostici, in caso di tossicodipendenza accertata, sono trasmessi dall'autorità sanitaria militare alla unità sanitaria locale di residenza del soggetto, la quale è tenuta a mettersi in contatto con il tossicodipendente al fine di attuare con lo stesso un trattamento terapeutico-riabilitativo.

5. Il tossicodipendente che viene chiamato alla visita di leva mentre segue un trattamento terapeutico-riabilitativo in strutture pubbliche o nelle strutture di cui all'articolo 127 può usufruire del rinvio alla chiamata con la classe successiva per un periodo massimo di 3 anni.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5 non si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

7. Le autorità sanitarie militari, ai fini del trattamento e ai fini dei necessari atti amministrativi, si coordinano con l'autorità sanitaria locale di residenza dell'interessato che realizza con lo stesso il trattamento terapeutico-riabilitativo, potendosi avvalere a tal fine anche delle strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali iscritte all'albo di cui all'articolo 17.

8. I dati statistici relativi agli accertamenti di cui ai commi 1 e 6 vengono trasmessi ogni dodici mesi al Ministero della sanità ed all'osservatorio permanente di cui all'articolo 5.

Art. 116.

*(Militari in servizio)*

1. I militari in servizio di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza possono volonta-

riamente accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o le strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali iscritte all'albo di cui all'articolo 17.

2. Nel caso di cui al comma 1, per i militari a ferma prolungata, il servizio militare viene sospeso per la durata dell'intero trattamento o comunque per un periodo non superiore a 3 anni.

3. Il trattamento stesso ai fini normativi, economici e previdenziali è equiparato allo stato di malattia.

4. Per il militare di leva che conduca a termine il trattamento suddetto entro il tempo massimo consentito e i cui risultati positivi siano segnalati dalla struttura terapeutico-riabilitativa e accertati dalla autorità sanitaria militare, il trattamento effettuato è sostitutivo del servizio militare di leva.

5. Le stesse norme si applicano per gli appartenenti a comunità, corpi o amministrazioni ad ordinamento speciale non militare.

### TITOLO XIII

#### INTERVENTI DELLE REGIONI E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

##### Art. 117.

*(Composizioni e compiti del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)*

1. Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'articolo 14 è presieduto dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato ed è composto dagli assessori alla sanità, alla istruzione, ai servizi sociali e al lavoro.

2. Fanno parte del Comitato un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, tre funzionari o ufficiali delle forze di polizia facenti parte dei componenti aggiunti di cui al comma 2 dell'articolo 3, i presidenti dei tribunali dei minorenni, rappresentanti degli enti locali, delle unità sanitarie locali nonché degli operatori dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti.

3. Il Comitato è composto altresì da esperti, da rappresentanti degli enti gestori di comuni-

tà e da rappresentanti delle associazioni delle famiglie, nominati dal Consiglio regionale, che stabilisce altresì il numero dei componenti, le modalità per la nomina nonché il regolamento di funzionamento.

4. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 14, il Comitato regionale deve essere sentito nelle materie di sua competenza in relazione alle deliberazioni degli organi della Regione e può anche d'ufficio formulare pareri, proporre interventi e controlli ispettivi e compiere indagini conoscitive.

5. Il parere del Comitato regionale è obbligatorio:

a) sui piani di intervento regionale di cui all'articolo 13;

b) sulle sperimentazioni di assistenza integrata, finanziata dalla Regione;

c) sulla verifica dei piani e degli interventi ivi previsti, nonché sulla verifica degli organi e degli enti abilitati alla prevenzione e cura e alla riabilitazione dei soggetti.

6. Le delibere ed i pareri del Comitato regionale di cui al presente articolo debbono essere trasmessi al Ministero della sanità.

##### Art. 118.

##### *(Compiti dei Comuni)*

1. In attesa dell'approvazione della leggequadro sui servizi sociali, i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane collaborano con le unità sanitarie locali operanti nel territorio alla predisposizione degli interventi di loro competenza, ai sensi dell'articolo 15.

2. A tal fine i Comuni possono delegare in tutto o in parte la competenza della gestione dei vari servizi all'unità sanitaria locale.

3. In particolare, ai fini della prevenzione e del recupero sociale dei tossicodipendenti, i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane, con le unità sanitarie locali operanti nel territorio, possono, anche mediante aiuti finanziari ed altre forme di sostegno:

a) promuovere e coordinare iniziative di tipo educativo, ricreativo, sportivo e socio-assistenziale rivolte a fasce di popolazione maggiormente esposte a rischio;

b) favorire lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

c) promuovere cooperative di lavoro, comunità artigiane, agricole e di servizio per la popolazione giovanile, aperte ai tossicodipendenti.

4. A tali fini i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono stipulare convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 121 secondo le modalità ivi previste.

#### Art. 119.

##### *(Compiti delle unità sanitarie locali)*

1. Le unità sanitarie locali in collaborazione con i Comuni predispongono un piano zonale di interventi diretti alla cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti e li coordinano a livello zonale con gli interventi comunali di cui all'articolo 118.

2. Il piano zonale deve prevedere:

a) gli interventi di prevenzione attuati tramite gli enti locali, gli organismi e le associazioni pubbliche e private di cui all'articolo 121;

b) le iniziative finalizzate ad una sistematica attività di raccolta dei dati per quanto riguarda la tossicodipendenza, ad una analisi delle cause e alla loro diffusione critica tra la popolazione, organizzando conferenze e dibattiti;

c) un'organizzazione dipartimentale dei servizi socio-sanitari che realizzi un'integrazione dei servizi territoriali con quelli ospedalieri, nonché degli interventi di disassuefazione e disintossicazione con gli interventi di reinserimento degli operatori sociali ed educativi;

d) l'individuazione e il finanziamento, sulla base degli *standards* regionali, degli ospedali, dei centri ambulatoriali, delle comunità terapeutiche, delle comunità e dei centri di prima accoglienza, delle cooperative, nonché delle associazioni di volontariato che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del piano zonale;

e) la predisposizione di attrezzature, strumenti e personale qualificato all'accertamento diagnostico degli stati di tossicodipendenza;

f) l'attuazione di terapie programmate di disintossicazione con trattamenti personalizzati, volti alla riabilitazione psicofisica e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in conformità con gli indirizzi emanati dal Ministero della sanità.

3. Le unità sanitarie locali competenti per territorio trasmettono ogni sei mesi all'assessorato regionale alla sanità i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed ai risultati raggiunti.

4. Il Comitato regionale elabora i dati di cui al comma 3 e li trasmette al Ministero della sanità anche ai fini dell'inoltro all'osservatorio permanente di cui all'articolo 5.

#### Art. 120.

##### *(Formazione e aggiornamento)*

1. Le Regioni ed altre idonee istituzioni pubbliche promuovono e organizzano annualmente corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle unità sanitarie locali e per quello dei servizi sociali, sulla base di programmi realizzati in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e le università, predisposti secondo gli indirizzi emanati dal Ministro della sanità, nonché programmi di formazione specifica per i medici e gli psicologi con responsabilità operative all'interno dei servizi territoriali di cui all'articolo 119.

#### Art. 121.

##### *(Attività di volontariato)*

1. Le unità sanitarie locali possono avvalersi, ai fini della prevenzione e del recupero sociale dei tossicodipendenti, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche e private, di associazioni di volontariato, di cooperative di servizio. Tali enti e associazioni devono avere come loro specifiche finalità la prevenzione, l'assistenza, la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti di cui alla presente legge e devono essere costituiti senza scopo di lucro.

2. I suddetti enti ed organizzazioni, qualora siano in possesso dei requisiti tecnico-organiz-

zativi individuati con decreto del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'interno, hanno diritto ad essere presi in considerazione ai fini della loro collaborazione alle attività delle unità sanitarie locali e dei Comuni. I reciproci rapporti sono regolati da apposite convenzioni.

3. Analoghe convenzioni le unità sanitarie locali possono stabilire con nuclei familiari che offrano le necessarie garanzie per assumere il compito del recupero dei tossicodipendenti sulla base del volontariato senza fini di lucro.

4. Le convenzioni debbono prevedere i controlli sulla destinazione dei fondi erogati e la verifica dei risultati ottenuti, facendo salva l'autonomia di sperimentazione e di ricerca metodologica delle istituzioni ed associazioni di cui al comma 1.

5. L'attività personale del volontariato non dà diritto a retribuzione. I volontari sono in ogni caso assicurati contro i rischi derivanti dall'attività esplicata. La legge regionale riserva almeno il 20 per cento del finanziamento alle attività di volontariato convenzionate.

#### TITOLO XIV INTERVENTI CURATIVI E RIABILITATIVI

##### Art. 122.

##### *(Richiesta curativa)*

1. Chiunque faccia uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidi sanitari locali.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

##### Art. 123.

##### *(Tesserino sanitario)*

1. Al tossicodipendente viene rilasciato un tesserino personale sanitario che consente il

ritiro delle sostanze necessarie al trattamento di disassuefazione.

2. Il tesserino personale, a tutela dell'anonimato, non reca dati anagrafici ma soltanto la fotografia incorporata con timbro a secco. Il tesserino deve indurre, l'uno dopo l'altro:

a) il numero dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

b) la sigla in lettere corrispondente per convenzione regionale al servizio di diagnosi e trattamento sanitario;

c) il numero progressivo corrispondente alla scheda sanitaria del tossicodipendente.

3. Il tesserino personale reca il programma di disassuefazione ed i relativi aggiornamenti.

##### Art. 124.

##### *(Obblighi di segnalazione)*

1. L'esercente la professione medica, che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione all'unità sanitaria locale competente per territorio, che fornisce l'apposita scheda.

2. L'esercente la professione sanitaria che non adempie agli obblighi di segnalazione previsti dal comma 1 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Ove la persona di cui al comma 1 non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione all'unità sanitaria locale allegando la scheda sanitaria.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, in tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono farne segnalazione all'unità sanitaria locale competente per territorio e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

## Art. 125.

*(Interventi del pretore  
in relazione ai fatti di cui all'articolo 95)*

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 95 ne fanno rapporto al pretore.

2. Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni previste dal predetto articolo 95 e perchè esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e socio-assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.

3. Il pretore, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 95, dichiara di non doversi procedere.

## Art. 126.

*(Interventi delle unità sanitarie locali)*

1. I competenti organi delle unità sanitarie locali che ricevono la segnalazione di cui all'articolo 124, qualora accertino che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico, la invitano a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto gli organi suddetti devono segnalare il fatto al sindaco ai soli fini del comma 8.

2. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno, qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.

3. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di fare presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

4. In caso di rifiuto, gli organi di cui al comma 1. debbono segnalare il fatto al sindaco ai fini del comma 8.

5. Per ogni soggetto esaminato, l'unità sanitaria locale deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

6. La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dai competenti organi delle unità sanitarie locali al sindaco del comune in cui essa dimora.

7. La segnalazione può essere fatta anche dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

8. Il sindaco dispone gli accertamenti e i trattamenti sanitari ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

9. Tali accertamenti e trattamenti sono attuati sotto il controllo dei competenti organi delle unità sanitarie locali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o nei centri convenzionati.

10. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai commi 8 e 9 devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è obbligato.

11. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

12. Chiunque ed in ogni tempo può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

13. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento con cui fu emanato il provvedimento revocato o modificato.

## Art. 127.

*(Accertamenti e trattamenti obbligatori)*

1. Il trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizione di degenza ospedaliera soltanto se siano necessari interventi terapeutici e se essi non vengano accettati dal tossicodipendente, oppure se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempe-

stive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

2. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario in condizioni di degenza ospedaliera deve essere eseguito dopo la convalida di cui all'articolo 128.

3. Nei casi di cui al comma 2, il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali in specifici ambienti all'interno di strutture dipartimentali per la diagnosi e cura delle tossicodipendenze, comprendenti anche i presidi e i servizi extra-ospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

#### Art. 128.

*(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori e tutela giurisdizionale)*

1. Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio, da emanarsi entro 48 ore dalla segnalazione di cui all'articolo 126, commi 1 e 2, corredato dalla proposta medica motivata, deve essere notificato nelle 48 ore successive, vi sia stato o meno un inizio di esecuzione giustificato dall'urgenza, tramite messo comunale, al pretore nel cui mandamento rientra il comune.

2. Il pretore entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, se disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza del soggetto da sottoporre al trattamento, va comunicato al sindaco di quest'ultimo comune, nonché al pretore nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Il provvedimento di cui al comma 1, se adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, va comunicato al Ministero dell'interno o al consolato competente, tramite il prefetto.

4. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il quindicesimo giorno, e in quelli di ulteriore prolungamento, l'unità sanitaria locale è tenuta a formulare in tempo utile una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al pretore con le modalità e per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

5. L'unità sanitaria locale è tenuta a comunicare al sindaco, in ogni caso, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì l'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso.

6. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione della unità sanitaria locale, ne dà notizia al pretore.

7. I poteri del sindaco previsti dalla presente legge possono da lui essere delegati ad un assessore o agli aggiunti.

8. Qualora ne sussista la necessità, il pretore adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio del soggetto sottoposto al trattamento.

9. La omissione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

#### Art. 129.

*(Ricorso al tribunale)*

1. Contro il provvedimento di cui all'articolo 128, chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, i prossimi congiunti, il pubblico ministero o chiunque vi abbia interesse possono in ogni tempo proporre ricorso al tribunale.

2. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

3. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento

sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

4. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro 10 giorni.

5. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con sentenza, dopo aver assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

6. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta da bollo. La sentenza non è soggetta a registrazione.

7. Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 128, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

8. Nel processo davanti al tribunale, le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 130.

##### *(Competenza e forma del procedimento)*

1. Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo 127 debbano essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale dei minorenni del luogo nel quale risiede il minore e non al sindaco.

2. Il tribunale, sentito il minore ed eseguiti gli opportuni accertamenti, provvede con decreto, che deve essere comunicato all'interessato. Qualora il minore sia straniero o apolide deve effettuarsi la comunicazione di cui all'articolo 128, comma 3.

3. Il tribunale provvede per i prolungamenti del trattamento e per le misure di conservazione ed amministrazione del patrimonio.

4. Negli altri casi i provvedimenti di cui all'articolo 129 sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.

5. La sezione specializzata è composta da un consigliere di corte d'appello, che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura.

6. I provvedimenti sono decisi in unico grado con sentenza e secondo le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, di cui al codice di procedura civile.

7. Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.

8. Contro le sentenze pronunciate dal tribunale è proponibile ricorso alla corte di cassazione per violazione di legge.

9. È facoltà dell'interessato farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici, salvo quanto stabilito dal codice di procedura civile per il ricorso per Cassazione.

10. L'intervento del pubblico ministero è obbligatorio.

11. Le disposizioni processuali, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, anche al procedimento avanti al tribunale dei minorenni.

#### Art. 131.

##### *(Prestazioni socio-sanitarie per i detenuti e internati tossicodipendenti)*

1. Con riferimento all'articolo 9, le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena assumono nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario le misure idonee a prevenire l'estendersi delle tossicodipendenze nell'ambito carcerario.

2. Le unità sanitarie locali assicurano l'impiego di personale qualificato allo scopo di seguire il tossicodipendente detenuto che liberamente intenda avviare terapia di disintossicazione e disassuefazione dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Le direzioni carcerarie trasmettono periodicamente alle unità sanitarie locali i dati relativi ai detenuti e internati tossicodipendenti e allo svolgimento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Le unità sanitarie

locali provvedono a fornire alla Regione i dati riassuntivi.

#### TITOLO XV

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 132.

*(Piani di spesa e norme di finanziamento)*

1. Il Ministero della sanità e gli altri Ministeri interessati alle iniziative previste dalla presente legge per contrastare i danni alla salute fisica e mentale derivanti dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso dei derivati dell'oppio e dalle altre tossicomanie, stanziano annualmente congrui finanziamenti nei rispettivi bilanci per gli interventi diretti e per le Regioni.

2. Il finanziamento alle Regioni avviene in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13.

3. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2 del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi

sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

4. La Regione, imputando le spese sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può stipulare con le amministrazioni di cui al comma 1 convenzioni che indichino:

a) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

b) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

5. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno, delle finanze e della difesa, debbono essere posti in evidenza i capitoli di spesa inerenti ai compiti previsti dalla presente legge.

#### Art. 133.

*(Abrogazione di norme)*

1. La legge 22 dicembre 1975, n. 685, è abrogata.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1434**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLLICE E CORLEONE

—

## CAPO I

CLASSIFICAZIONE  
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI  
E PSICOTROPE

## Art. 1.

*(Principi e obiettivi)*

1. Lo Stato tutela la salute fisica e psichica dei tossicodipendenti nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

2. Lo Stato rimuove le cause che inducono all'abuso della droga ed all'instaurarsi della tossicodipendenza. A questo scopo promuove iniziative di formazione e informazione nei confronti di tutti i cittadini e predispone interventi e strutture idonei ad offrire ai tossicodipendenti, nel rispetto del loro diritto all'autodeterminazione, un sostegno atto a tutelare le loro condizioni di vita e la loro salute, valorizzando la soggettività e favorendo un'attiva e critica partecipazione alla vita collettiva.

## Art. 2.

*(Criteri per la formazione delle tabelle)*

1. L'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1977, n. 242, deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero, gli alcaloidi ad azione narcotico - analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per la trasforma-

zione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

7) i tetraidrocannabinoidi e i loro analoghi, chimicamente puri;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui ai numeri 1 e 6;

b) nella tabella II devono essere indicate;

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1;

c) nella tabella III devono essere indicate;

1) le sostanze di corrente impegno terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze indicate nelle tabelle I e II;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1;

d) nella tabella IV devono essere indicate;

1) le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentino minori rischi di abuso e pertanto non vengono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le benzodiazepine ed altri prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle di cui al citato decreto ministeriale 23 agosto 1977 devono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico se esistente, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio.

4. È sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge che nella tabella sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.

5. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, ad adeguare le norme relative alle modalità di prescrizione delle sostanze comprese in ciascuna tabella del decreto ministeriale 23 agosto 1977 a quanto indicato nei commi precedenti, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 10 della presente legge.

#### Art. 3.

*(Modifica della farmacopea e produzione dell'eroina per la prescrizione)*

1. È inclusa nella farmacopea ufficiale ed assoggettata alle disposizioni di legge sugli

stupefacenti l'eroina (diacetilmorfina); essa rientra nel novero delle sostanze che possono essere acquistate in farmacia, su presentazione di ricetta medica.

2. Il Ministro della sanità, sentito anche il parere dell'Istituto superiore di sanità, provvede ad individuare ed indicare, con proprio decreto, le strutture produttive pubbliche delegate alla produzione di tali sostanze; il decreto ministeriale deve essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge, può estendere le norme di cui ai commi precedenti ad altri prodotti.

#### Art. 4.

*(Cannabis e prodotti derivati)*

1. La coltivazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita della *cannabis* e dei suoi prodotti derivati sono soggetti a monopolio di Stato.

#### Art. 5.

*(Divieto di pubblicità di sostanze stupefacenti e psicotrope)*

1. È vietata la propaganda e la pubblicità delle sostanze stupefacenti o psicotrope e dei prodotti e derivati della *cannabis*.

2. Chiunque violi il suddetto divieto è punito con una multa da cinque a venti milioni di lire.

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 saranno versate sul fondo destinato agli interventi nel campo della prevenzione e cura della tossicodipendenza.

## CAPO II

ISTITUZIONE E COMPITI  
DEL SERVIZIO PUBBLICO  
CONTRO L'EMARGINAZIONE

## Art. 6.

*(Servizio polivalente contro l'emarginazione)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per iniziativa di ogni unità sanitaria locale, tenuto conto delle competenze territoriali previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive integrazioni, e, in particolare, dei distretti socio-sanitari, laddove esistenti, devono essere istituiti i servizi polivalenti contro l'emarginazione.

2. Ciascun servizio polivalente contro l'emarginazione promuove e attua iniziative contro l'emarginazione e le sue manifestazioni in tutte le fasce d'età, e, per quanto concerne il problema specifico di cui alla presente legge, in particolare attua e promuove attività di prevenzione della tossicodipendenza e di trattamento e risocializzazione dei soggetti tossicodipendenti.

3. In attesa della realizzazione generalizzata dei distretti socio-sanitari, il servizio deve essere istituito in modo da soddisfare i bisogni di una popolazione compresa tra i 20.000 e i 100.000 abitanti. A tale scopo l'organico del servizio è costituito da almeno 2 gruppi di operatori, denominati Gruppo operativo territoriale (GOT), ciascuno costituito da: un medico, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, un educatore, un animatore, preferibilmente con esperienza di superamento dell'esperienza tossico-maniacale, certificata da una struttura del servizio sanitario nazionale.

4. Il GOT potrà essere composto, ove l'organico lo consenta, con gli operatori già impegnati nelle strutture pubbliche sociali e sanitarie del territorio e inquadrati nei rispettivi servizi; in mancanza, è composto da operatori di nuova assunzione.

5. Il rapporto di lavoro deve essere comunque pubblico a tempo pieno, e incompatibile con analoghe attività nel privato ove remunerate; deve essere peraltro prevista la possibilità

di collegamenti operativi e di consultazioni trasversali con altri servizi territoriali.

6. L'orario di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali, deve essere articolato in modo tale da consentire l'apertura del servizio polivalente contro l'emarginazione di un orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 20,00 di ciascun giorno feriale e festivo.

7. Il GOT, per quanto concerne il problema specifico della tossicodipendenza, ha il compito di:

- a) accertare lo stato di tossicodipendenza;
- b) rilasciare il libretto sanitario;
- c) elaborare il piano di sostegno individuale;
- d) verificarne l'attuazione anche se decentrata;

e) promuovere il coinvolgimento dei presidi sociosanitari e delle strutture sociali locali (medici di base, farmacisti, servizi sociali di distretto, scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni di base, associazioni di volontariato, associazioni giovanili spontanee) e garantire il coordinamento a livello locale degli interventi nel settore, ed in generale per l'area giovanile, erogati dai vari servizi.

8. Il gruppo operativo deve essere formato con criteri di pluriprofessionalità, esperienza acquisita in ambiti territoriali e giovanili d'intervento, disponibilità e motivazione personale al lavoro nel settore. In ogni caso le figure professionali del gruppo devono soddisfare i diversi aspetti del problema.

9. Il gruppo opera al proprio interno in modo collegiale, valorizzando e integrando tra loro le singole competenze.

10. Il responsabile dell'attività collettivamente decisa è nominato dalla unità sanitaria locale su indicazione degli operatori del gruppo ed è sottoposto a verifica annuale.

11. Il responsabile risponde al comitato di gestione della unità sanitaria locale ed all'ufficio di direzione nel suo complesso o, in casi particolari, ad un membro designato.

12. L'incarico può durare per un periodo variante dai tre ai cinque anni, sentito il parere del gruppo operativo e su richiesta dell'operatore stesso.

13. È vietata la costituzione, a qualsiasi titolo, di presidi e servizi pubblici, comunque

denominati, nonchè di reparti o divisioni di strutture ospedaliere o case di cura pubbliche, riservati esclusivamente ai tossicodipendenti, nonchè ogni forma di convenzione con strutture private aventi le suddette caratteristiche.

14. Per gli interventi sociali da attuare come parte integrante del piano di sostegno individuale del tossicodipendente, non devono essere usate sotto alcuna forma strutture emarginanti destinate solo ai tossicodipendenti.

#### Art. 7.

##### *(Comitato di gestione sociale)*

1. Il servizio polivalente contro l'emarginazione è gestito da un Comitato di gestione sociale, costituito, ai sensi e in attuazione dell'articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tale Comitato, fin dalla sua costituzione, si assume le competenze proprie del comitato di gestione della USL per quanto riguarda il servizio polivalente contro l'emarginazione, curando l'avvio delle attività, anche in relazione con gli altri servizi sociosanitari.

3. Il Comitato di gestione sociale è composto: da rappresentanti del comitato di gestione della USL; da rappresentanti del comune sede del servizio; da rappresentanti degli operatori dei servizi sociosanitari sul territorio; da rappresentanti degli utenti del servizio; da rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate contro l'emarginazione, operanti sul territorio.

4. Le modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti di cui al comma 3, sono definite con apposito regolamento, emanato dal consiglio comunale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *(Accertamento dello stato di tossicodipendenza e delle patologie associate)*

1. L'accertamento dello stato di tossicodipendenza è effettuato dal gruppo operativo

tramite la raccolta dei dati anamnestici, l'esame obiettivo, il colloquio a carattere psicologico e sociale, la valutazione del grado di assuefazione ed eventualmente la ricerca degli oppiacei e dei loro metabolici nei liquidi biologici. È vietata l'induzione con farmaci della crisi d'astinenza, effettuata allo scopo di accertare lo stato di tossicodipendenza.

2. Gli accertamenti tossicologici qualitativi e quantitativi sui liquidi biologici e sulle sostanze, nonchè gli accertamenti concernenti tutta la patologia associativa, dopo tale data dovranno svolgersi esclusivamente presso le USL.

3. Ogni sei mesi il GOT deve redigere un dettagliato rapporto sui risultati del lavoro svolto.

4. A tale rapporto possono avere accesso tutti i cittadini che lo richiedano.

#### Art. 9.

##### *(Piano di sostegno individuale)*

1. In base all'accertamento dello stato di tossicodipendenza, viene elaborato, insieme al soggetto, un piano di sostegno individuale che tenga conto delle caratteristiche e delle necessità complessive del soggetto stesso. Tale piano, così come l'accertamento, deve scaturire dal confronto delle competenze, conoscenze ed esperienze degli operatori del gruppo, analogamente alla eventuale successiva scelta del farmaco da somministrare e della durata e modalità del trattamento.

2. Il piano di sostegno deve escludere qualunque forma di terapia coatta, indirizzarsi alla globalità della persona con interventi sul piano economico e sociale e comprendere le seguenti indicazioni: farmaco sostitutivo eventualmente scelto; dosaggio massimo di partenza; durata prevista del trattamento; precise indicazioni riguardanti gli interventi attuali e da attuare per gli aspetti psicologici e sociali.

3. È vietato il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio previsto dagli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. La elaborazione del piano di sostegno individuale, anche in caso di contrasto con il parere espresso dal gruppo operativo, deve tenere conto in modo determinante della

volontà e delle esigenze manifestate dall'utente.

5. Il tossicodipendente in stato di crisi d'astinenza ha diritto alla somministrazione immediata di farmaci sostitutivi in quantità adeguata al quadro clinico.

#### Art. 10.

##### *(Modalità del trattamento farmacologico)*

1. Le modalità del trattamento farmacologico devono essere decise in accordo con l'utente, secondo criteri rapportati allo stato del singolo tossicodipendente.

2. Il trattamento con farmaci sostitutivi può avvenire mediante l'uso di metadone, morfina, eroina o altre sostanze, decidendo insieme al soggetto il tipo di farmaco più idoneo alla fase che il soggetto stesso attraversa ed in relazione all'intervento complessivo.

#### Art. 11.

##### *(Attuazione del piano di sostegno individuale)*

1. L'attuazione del piano di sostegno individuale elaborato dal gruppo operativo territoriale è demandata ai distretti di base, quali sede naturale di decentramento, con l'utilizzo dei normali circuiti sanitari e sociali.

2. La prescrizione mediante ricetta della sostanza sostitutiva prevista dal piano concordato, è di competenza esclusiva dei medici di base o di distretto, in collegamento col gruppo operativo e con i servizi distrettuali, ed in collaborazione con essi per controlli, verifiche, cambiamenti del programma terapeutico.

3. La consegna del farmaco sostitutivo prescritto è di competenza delle farmacie.

4. Il ritiro in farmacia è di norma giornaliero; in caso di motivata necessità può essere ritirato un quantitativo equivalente alla dose di due giorni.

5. Il tossicodipendente che, per un periodo determinato, deve soggiornare fuori dall'unità sanitaria locale di appartenenza, può recarsi presso il gruppo operativo dell'unità sanitaria locale competente ed ivi richiedere la somministrazione di sostanze sostitutive, presentando

autorizzazione scritta rilasciata dal gruppo operativo della unità sanitaria locale di provenienza, contenente anche l'indicazione dell'ultima prescrizione effettuata. Il gruppo operativo, che riceve tale richiesta deve controllare l'autenticità dell'autorizzazione, collegandosi con il gruppo che l'ha rilasciata.

#### Art. 12.

##### *(Tutela dell'anonimato)*

1. La raccolta dei dati relativi all'applicazione della presente legge deve avvenire nel rigoroso rispetto del segreto relativamente all'identità delle persone sottoposte al trattamento o che comunque abbiano preso contatto col gruppo operativo. I dati sull'identità delle persone indicate non possono essere forniti nè a singoli nè ad amministrazioni pubbliche o private.

2. Chiunque rivela l'identità delle persone che hanno fatto ricorso alla somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della presente legge, nonchè di coloro che si sono rivolti al gruppo operativo, o comunque diffonde notizie idonee a individuarle, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### Art. 13.

##### *(Prevenzione e risocializzazione)*

1. Ai fini della prevenzione e della risocializzazione di cui alla presente legge, le Regioni emanano, entro sei mesi dall'entrata in vigore una legge regionale che preveda uno stanziamento di risorse e di fondi destinati ai comuni, i quali a loro volta possono disporre l'utilizzo anche da parte delle unità sanitarie locali.

2. Tale legge dispone interventi qualitativamente e quantitativamente adeguati ad affrontare in modo concreto ed efficace l'emarginazione e l'espulsione dei soggetti portatori di disagio e di disadattamento. In particolare le iniziative attuate sul territorio debbono articolarsi secondo le accertate esigenze di tipo abitativo, lavorativo, aggregativo, della popolazione giovanile sia vagliando e selettivamente sostenendo le esistenti agenzie di socializzazio-

ne, cultura, tempo libero, lavoro, sia mettendo in opera adeguati meccanismi per la selezione ed il finanziamento di nuovi progetti.

3. In tali iniziative devono essere attuati i programmi di inserimento per gli adolescenti e per i giovani considerati a rischio.

4. Sono favorite, anche con appositi e specifici finanziamenti, tutte le attività autogestite di base che perseguono finalità coerenti con le suddette iniziative pubbliche.

5. Sono assicurati finanziamenti agevolati e concrete possibilità di lavoro per quelle cooperative aventi come soci-lavoratori tossicodipendenti o *ex* tossicodipendenti in una percentuale non inferiore al dieci per cento.

6. Le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni che svolgono le attività descritte nei commi precedenti, previo accertamento della loro idoneità.

7. Nella definizione della suddetta legge regionale, nell'individuazione della priorità, nella distribuzione dei finanziamenti anche a livello locale, sono vagliate le indicazioni provenienti dagli operatori socio-sanitari territoriali e dai gruppi operativi sulle tossicodipendenze, dalle associazioni giovanili e di volontariato, dai rappresentanti dei lavoratori, dagli organismi territoriali, dalle organizzazioni di base in genere.

8. Per la gestione delle iniziative previste dal comma 2 del presente articolo ci si può avvalere anche della convenzione con cooperative o associazioni di operatori, a condizione che perseguano finalità di integrazione dei giovani in difficoltà.

#### Art. 14.

##### *(Trattamento in strutture private convenzionate)*

1. L'ingresso dell'utente in case di cura, comunità o altro tipo di strutture convenzionate deve essere sottoposto al parere del gruppo operativo della unità sanitaria locale competente.

2. Le modalità di intervento degli enti e delle strutture convenzionate devono rispondere agli indirizzi di programmazione della

Regione che provvede al controllo delle attività svolte ed alla valutazione dei risultati.

3. Il bilancio dei suddetti enti e strutture convenzionate deve essere pubblico.

4. Pena il decadimento della convenzione, non può essere esercitata alcuna forma di discriminazione nella accettazione dell'utenza, nè possono essere sollecitati o accettati contributi, anche volontari, da parte dell'utenza stessa.

#### Art. 15.

##### *(Attività di volontariato)*

1. Gli enti locali promuovono e sostengono le associazioni di volontariato impegnate nella prevenzione e risocializzazione dei tossicodipendenti.

2. L'attività di volontariato non può essere retribuita, se non nella misura limitata al rimborso di eventuali spese sostenute.

3. Gli ispettorati del lavoro vigilano per evitare forme di sfruttamento nei confronti di utenti o operatori *ex* tossicodipendenti o comunque precari, assicurando che i rapporti di lavoro siano riconosciuti come tali. I finanziamenti pubblici, destinati a tali enti, devono garantire anche la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.

#### Art. 16.

##### *(Trattamento nelle carceri)*

1. Il gruppo operativo dell'unità sanitaria locale nel cui territorio di competenza si trovi un carcere, deve incontrarsi entro ventiquattro ore con i tossicodipendenti ivi detenuti per gli interventi di emergenza. Successivamente, verrà concordato un piano di sostegno individuale, analogamente a quanto potrebbe avvenire per un soggetto in stato di libertà.

2. Il gruppo operativo competente per territorio prende contatto con il gruppo operativo della unità sanitaria locale di residenza del tossicodipendente detenuto, per gli opportuni collegamenti.

## Art. 17.

*(Formazione degli operatori)*

1. Ogni operatore facente parte del gruppo operativo usufruisce di un monte ore mensile, nel quale non può essere inclusa la frequenza di corsi presso istituti e scuole private.

2. Le unità sanitarie locali devono garantire il periodico svolgimento di incontri di formazione e confronto tra tutti gli operatori sociali e sanitari coinvolti ai vari livelli, nell'attuazione dei programmi di sostegno ai tossicodipendenti, compresi medici di base e farmacisti.

3. Le Regioni destinano per le attività di cui al comma 2 appositi finanziamenti.

## Art. 18.

*(Programmi di informazione sanitaria nelle scuole)*

1. Le Regioni, in collaborazione con i provveditorati agli studi, d'intesa con i consigli distrettuali scolastici, predispongono programmi d'informazione e discussione sui vari aspetti connessi alla tematica della salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale. Nell'ambito di tali programmi, sono affrontati anche i problemi legati all'uso dei farmaci e delle droghe, alle conseguenze in termini di tossicodipendenza, e al rischio relativo all'AIDS.

## Art. 19.

*(Programmi di informazione sanitaria nei luoghi di lavoro e sul territorio)*

1. Le unità sanitarie locali, d'intesa con i comuni o gli organi di decentramento amministrativo di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, predispongono programmi aventi le stesse caratteristiche e finalità di quelli previsti dall'articolo 18, destinati ai luoghi di lavoro ed al territorio, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni ricreative, culturali ed ogni altra organizzazione di base operante nel territorio di propria competenza.

## CAPO III

NORME PER LA TUTELA  
DEI TOSSICODIPENDENTI

## Art. 20.

*(Diritto al lavoro per i tossicodipendenti)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale di lingua o di sesso, nonché di allontanamento dei lavoratori tossicodipendenti, sieropositivi, portatori di *handicaps* fisici e psichici e disturbati mentali».

2. I soggetti che assumono sostanze stupefacenti o psicotrope non devono essere discriminati in alcun modo al momento della valutazione dell'attitudine lavorativa o dell'assunzione.

## Art. 21

*(Lavoratori tossicodipendenti)*

1. Salvo più favorevole disciplina, i lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende private, che debbono assentarsi dal lavoro, per seguire alcune delle attività previste dal piano di sostegno di cui agli articoli 9, 10 e 11, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare tali trattamenti.

2. I permessi di cui al comma 1 non vanno considerati assenza per malattia. Nel caso che per lo scopo di cui al comma 1 sia necessaria invece l'intera giornata lavorativa, i lavoratori hanno diritto al trattamento di malattia previsto dalla normativa e dai contratti vigenti. Tali assenze non sono peraltro da computare nel periodo di comporta.

3. Qualora invece l'accesso al trattamento comporti una prolungata astensione dalle prestazioni lavorative, tale assenza è parificata,

ai fini normativi, economici e previdenziali, all'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

Art. 22.

*(Trattamento economico e previdenziale per le ore di permesso)*

1. Le ore di permesso di cui all'articolo 21 della presente legge sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le aliquote previste dalla normativa vigente a carico di ciascuno.

3. La retribuzione relativa ai permessi di cui al precedente articolo 21 viene anticipata ai lavoratori dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'INPS, anche mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico dello Stato.

Art. 23.

*(Comunicazione della necessità di assenza dal lavoro)*

1. La struttura sanitaria pubblica competente per territorio, elaborato il piano di sostegno individuale, comunica la necessità che il lavoratore debba assentarsi dal lavoro al datore di lavoro del medesimo, e all'INPS, nei modi attualmente previsti per gli stati di malattia che comportano assenze.

Art. 24.

*(Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero)*

1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposi-

zioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura l'assistenza sanitaria e l'organizzazione del viaggio di rientro in Italia informandone le competenti unità sanitarie locali per i successivi interventi.

2. Le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e i comitati consolari promuovono programmi di informazione e di educazione alla salute nella materia di cui alla presente legge da svolgersi negli istituti culturali e nelle scuole italiane all'estero.

Art. 25.

*(Militari di leva)*

1. Il tossicodipendente che viene chiamato alla visita di leva mentre segue un piano di sostegno individuale può usufruire della continuità di tale piano.

2. Le autorità sanitarie militari, ai fini del trattamento e ai fini dei necessari atti amministrativi, si coordinano con il GOT dell'unità sanitaria locale di residenza dell'interessato che realizza con lo stesso il piano di sostegno individuale.

3. Le disposizioni dei precedenti commi, dove compatibili, sono estensibili a coloro che sono ammessi al servizio civile.

Art. 26.

*(Militari in servizio)*

1. I militari in servizio di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza possono volontariamente accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. Il trattamento stesso ai fini normativi, economici e previdenziali è equiparato allo stato di malattia.

3. Le stesse norme di applicano per gli appartenenti a comunità, corpi o amministrazioni ad ordinamento speciale non militare.

## CAPO IV

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 27.

*(Comitato tecnico interministeriale)*

1. Il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

## Art. 28.

*(Finanziamenti degli interventi e per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti)*

1. All'articolo 22, ultimo comma, della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, il secondo periodo è così sostituito: «Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato, sono versate con imputazione ad apposito

capitolo del bilancio del Ministero della sanità, per finanziare gli interventi nel campo della prevenzione e del recupero dei tossicodipendenti».

## Art. 29.

*(Norme incompatibili)*

1. Le norme della legge 22 dicembre 1975, n. 685, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

## Art. 30.

*(Relazione annuale al Parlamento)*

1. Il Ministero della sanità, sentite le Regioni, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato e sugli effetti dell'attuazione delle presenti norme.

2. Acquisite le relazioni relative ai primi cinque anni di attuazione, il Governo si impegna a presentare al Parlamento eventuali proposte di modifica delle norme relative alle modalità di trattamento e all'impiego di farmaci, con riferimento particolare a quanto disposto dall'articolo 3.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1484**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORLEONE ED ALTRI

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge assoggetta a regolamentazione legale le sostanze psicoattive al fine di sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali.

## Art. 2.

*(Sostanze psicoattive)*

1. L'espressione «sostanze psicoattive» si riferisce alle sostanze indicate nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX di cui all'articolo 3.

2. Le sostanze psicoattive sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, in nove tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio sanitario nazionale e l'Istituto superiore di sanità.

3. Il Ministro della sanità, acquisiti i pareri del Consiglio sanitario nazionale e dell'Istituto superiore della sanità, emanerà entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge e rivedrà con cadenza annuale le disposizioni pertinenti agli impieghi terapeutici delle sostanze incluse nelle tabelle, in particolare per quanto riguarda le modalità differenziate di ricettazione e di spedizione in farmacia e quelle di monitoraggio continuo di detti impieghi e delle loro ricadute sanitarie.

## Art. 3.

*(Criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo)*

1. L'inclusione delle sostanze psicoattive nelle tabelle di cui all'articolo 2 è effettuata in

base ai seguenti criteri, intendendosi incluse nelle tabelle stesse le preparazioni contenenti le sostanze volta per volta indicate:

a) nella tabella I sono indicate le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

b) nella tabella II sono indicati gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

c) nella tabella III devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgescica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica da quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

d) nella tabella IV devono essere indicate le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili e sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

e) nella tabella V sono indicati i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

f) nella tabella VI devono essere indicate le sostanze ad azione ipnotico-sedativa e/o ansiolitica che abbiano capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue;

g) nella tabella VII sono indicate le bevande contenenti alcool etilico in misura superiore al 20 per cento;

h) nella tabella VIII devono essere indicati i tabacchi e i prodotti da essi derivati;

i) nella tabella IX devono essere indicati la *cannabis indica* e i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelli indicati nella tabella V.

2. Nelle tabelle sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza e del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

4. In un'apposita tabella, da approvarsi con le modalità di cui all'articolo 2, sono indicate tutte le piante idonee alla produzione di sostanze psicoattive, che possono essere coltivate solo con autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 4.

*(Integrazione della Farmacopea ufficiale)*

1. Sono incluse nella Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, le sostanze elencate nelle tabelle III e IV previste dall'articolo 3.

Art. 5.

*(Sostanze soggette a monopolio)*

1. L'importazione, la fabbricazione, la preparazione e la vendita delle sostanze elencate nelle tabelle III e IV previste dall'articolo 3 sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

2. Sono vietate l'importazione, la produzione, la fabbricazione, la preparazione e la vendita dei succedanei delle sostanze di cui al comma 1.

3. La fabbricazione delle sostanze previste dal presente articolo è riservata allo Stabili-

mento chimico farmaceutico militare che vi provvede secondo un programma approvato annualmente da un apposito Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, della difesa e delle finanze e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

Art. 6.

*(Quote di fabbricazione)*

1. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce le quantità delle varie sostanze comprese nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'articolo 3, che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia o all'estero nel corso dell'anno successivo, a norma della presente legge.

Art. 7.

*(Autorizzazione alla fabbricazione)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre, ovvero produrre per sintesi, sostanze psicoattive diverse da quelle indicate nelle tabelle III e IV previste dall'articolo 3, presenta domanda al Ministro della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. La domanda è corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, il quale deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

3. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contiene:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente, responsabile a norma di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione, con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico, che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e la quantità delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intendono fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione, con l'indicazione delle rese di lavorazione presumibili.

4. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

#### Art. 8.

##### *(Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione)*

1. Ogni officina adibita alle attività di cui agli articoli 6 e 7 è provvista di locali destinati esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze psicoattive, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime.

2. Il Ministro della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica si munisce della relativa autorizzazione.

4. Il Ministro della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

#### Art. 9.

##### *(Controllo sui cicli di lavorazione)*

1. Presso ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione prevista dal comma 1 dell'articolo 7, sono dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita

delle materie prime e dei prodotti, nonché per la sorveglianza continuativa durante i cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego delle sostanze prodotte.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal comando generale della Guardia di finanza in conformità a disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, con il Ministero della sanità.

4. Le aziende mettono a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, attrezzati per i turni di riposo quando la lavorazione si svolge durante la notte.

#### Art. 10.

##### *(Controllo sulle materie prime)*

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito dei criteri dettati dal Comitato di cui all'articolo 5, esercita il controllo sulle quantità di materie prime e di sostanze relative alle lavorazioni di cui all'articolo 6 in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze psicoattive.

3. Gli organi specializzati di controllo effettuano saltuarie ed improvvise azioni di controllo, sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

4. Per le sostanze fabbricate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare, a norma dell'articolo 5, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal Comitato interministeriale previsto dallo stesso articolo 5.

#### Art. 11.

##### *(Autorizzazione all'impiego)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze psicoattive, compre-

se nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'articolo 3, purché regolarmente autorizzate all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 7, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego e alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte al controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

#### Art. 12.

*(Autorizzazione al commercio all'ingrosso)*

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze psicoattive deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda, corredata da certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura indica:

a) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa con l'indicazione del legale rappresentante;

b) le generalità della persona responsabile dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato, con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con l'indicazione delle misure di sicurezza adottate;

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali oggetto dell'attività commerciale.

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

#### Art. 13.

*(Determinazione dei prezzi e del regime di imposizione fiscale)*

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi fissa annualmente i criteri per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle sostanze indicate nelle tabelle III, IV e IX di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. I Comitati provinciali dei prezzi fissano annualmente i prezzi minimi di vendita al pubblico delle sostanze di cui alle tabelle III e IV nonché i prezzi massimi di vendita al pubblico delle sostanze di cui alla tabella IX secondo i criteri seguenti:

a) il prezzo minimo di una dose giornaliera di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella III non può comunque essere inferiore a dieci volte la media dei prezzi di vendita al dettaglio, rilevati in ciascuna provincia dall'ISTAT per l'anno precedente, dei prodotti posti in commercio con la denominazione «acquavite» o con altra denominazione simile, imbottigliati in recipienti della capacità di litri 0,100 come definiti ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

b) il prezzo minimo di una dose giornaliera di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella IV non può comunque essere inferiore a venti volte la media di cui alla lettera a);

c) il prezzo massimo di ciascuna delle sostanze indicate nella tabella IX non potrà comunque essere superiore al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati del tipo di cui alla tabella A allegata al decreto del

Ministro delle finanze del 2 agosto 1988 recante «Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1988 (serie generale).

3. Alle cessioni delle sostanze e dei beni contenenti sostanze indicate nelle tabelle III, IV, e IX effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota prevista dal primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### Art. 14.

##### *(Divieto di propaganda pubblicitaria)*

1. È vietata la pubblicità di qualsiasi preparazione o sostanza compresa nelle tabelle previste dall'articolo 3. L'inosservanza di tale divieto è punita con la reclusione da uno a quattro anni se il fatto non costituisce più grave reato.

#### Art. 15.

##### *(Pubblicità negativa)*

1. È fatto obbligo di indicare, nel confezionamento e nella presentazione delle preparazioni a base di sostanze incluse nelle tabelle previste dall'articolo 3, gli effetti accertati prodotti dalle sostanze e i rischi conseguenti alla loro assunzione.

2. L'indicazione deve essere di immediata evidenza e di formulazione inequivocabile.

#### Art. 16.

##### *(Distribuzione)*

1. La distribuzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI, previste dall'articolo 3, è effettuata dietro presentazione di prescrizione medica esclusivamente dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota in calce alla prescrizione degli estremi del documento di

riconoscimento, al fine di impedire duplicazioni e abusi.

2. Il farmacista è tenuto al segreto professionale. I dati sull'identità delle persone di cui al comma 1 non possono essere forniti né a privati né ad amministrazioni pubbliche.

3. I dati relativi alla distribuzione delle sostanze di cui al comma 1, senza riferimento all'identità delle persone, sono raccolti, a fini statistici, dal Ministero della sanità.

#### Art. 17.

##### *(Del «consenso informato»)*

1. Il medico può rilasciare prescrizione per le sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI previste dall'articolo 3. Tale prescrizione non può eccedere la dose giornaliera moltiplicata per tre.

2. Il medico ha il dovere di informare il richiedente sulle caratteristiche della sostanza, sui suoi effetti accertati e sui rischi conseguenti alla sua assunzione («consenso informato»).

3. Il medico ha il dovere di distribuire il materiale informativo sulla sostanza prescritta appositamente preparato dalle autorità sanitarie.

4. Il medico annota in apposito registro, custodito personalmente, l'identità del richiedente cui prescrive la sostanza e la dose relativa ed è obbligato al mantenimento del segreto professionale.

5. Il medico ha facoltà di ottenere dal richiedente una dichiarazione liberatoria da responsabilità con l'indicazione della dose prescritta.

#### Art. 18.

##### *(Distribuzione ai tossicomani)*

1. I servizi o i presidi sanitari locali nel cui territorio la persona risiede, rilasciano su richiesta dell'interessato una tessera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle tabelle III e IV. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche di tale tessera per assicurarne l'utilizzo conforme alla legge.

2. Possono richiedere la tessera di cui al comma 1 coloro i quali dichiarino di essere consumatori abituali e dipendenti delle sostanze psicoattive ricomprese nelle tabelle III e IV la cui condizione dichiarata sia stata accertata da un medico appositamente autorizzato.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono emanate le disposizioni per l'accertamento delle situazioni di tossicomania. Tale accertamento è eseguito gratuitamente dal servizio o presidio sanitario di cui al comma 1. È vietato provocare crisi di astinenza a scopi diagnostici. L'inosservanza di tale divieto è punita ai sensi degli articoli 582, 583 e 590 del codice penale.

4. La tessera di cui al comma 1, valida per non meno di novanta giorni, è rinnovabile a richiesta dell'interessato. Il possessore della tessera è autorizzato a richiedere direttamente in farmacia la quantità giornaliera della sostanza psicoattiva in essa espressamente indicata.

5. Il presidio o servizio sanitario locale conserva la documentazione relativa all'accertamento della situazione di tossicodipendenza e alla concessione della tessera. I dati contenuti in tale documentazione non possono essere forniti né a privati né a pubbliche amministrazioni, osservando le norme sul segreto professionale.

#### Art. 19.

##### *(Attività illecite)*

1. Chiunque, senza autorizzazione, produce, prepara, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, importa, esporta, trasporta, anche in transito, o illecitamente detiene sostanze psicoattive comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 3, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque, essendo munito delle autorizzazioni di cui agli articoli 3, 7, 11 e 12, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze psicoattive diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. L'acquisto, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo e la detenzione illeciti, in quantità inferiori a tre volte la dose determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, di sostanze incluse nelle tabelle I, II, III, IV e V dell'articolo 3 sono puniti con la reclusione da un anno a tre anni e sei mesi e la pena da lire un milione a lire venti milioni.

#### Art. 20.

##### *(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze psicoattive)*

1. Chiunque, allo scopo di trarne profitto, adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, un immobile, un ambiente a ciò idoneo, dei quali abbia disponibilità, a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze psicoattive, di provenienza illegale, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V, di cui all'articolo 3, è punito per questo solo fatto con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

3. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

4. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 21.

##### *(Aggravanti specifiche)*

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 19 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

a) nei casi in cui le sostanze psicoattive sono consegnate a persona di età minore per uso non terapeutico;

b) se il fatto è commesso da tre o più persone, in concorso tra loro o se la persona fa parte di una associazione per delinquere;

c) nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 112 del codice penale;

d) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze psicoattive;

e) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze psicoattive le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso di armi.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se il fatto riguarda sostanze previste nelle tabelle I, II, III, IV e V dell'articolo 3, in miscugli o soluzioni dannose o comunque risultanti pericolose.

5. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 del codice penale.

#### Art. 22.

*(Induzione all'uso di sostanze psicoattive)*

1. Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze psicoattive classificate nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 3 allo scopo di trarne profitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di minore età.

3. La pena è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto quattordici anni;

b) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 20, favorisce l'uso delle sostanze psicoattive indi-

cate nel comma 1 del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

#### Art. 23.

*(Guida in stato di intossicazione)*

1. Le disposizioni penali relative alla guida di veicoli in stato di intossicazione alcolica, si applicano anche a chi guida in stato di intossicazione da sostanze psicoattive.

2. Alla condanna segue la confisca del veicolo, se di proprietà del colpevole o di chi glielo ha affidato.

#### Art. 24.

*(Pene accessorie)*

1. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non superiore a tre anni, il divieto di espatrio.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

#### Art. 25.

*(Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze psicoattive)*

1. Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena ha diritto di chiedere di avvalersi delle disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 18 della presente legge.

#### Art. 26.

*(Abrogazione)*

1. Sono abrogate la legge 22 dicembre 1975, n. 685, e tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1547**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Definizioni. Traffico di sostanze stupefacenti; delitti attinenti al traffico di sostanze stupefacenti)*

1. Costituisce traffico di sostanze stupefacenti l'esercizio illegittimo di una o più delle seguenti attività quando hanno ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi tipo: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, detenzione, offerta in vendita, cessione o ricezione a qualsiasi titolo, mediazione, trasporto, importazione, esportazione, passaggio in transito.

2. Costituiscono delitti attinenti al traffico di stupefacenti tutti i delitti che hanno ad oggetto le attività indicate nel comma 1, anche quando riguardano le sostanze utilizzabili per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè il favoreggiamento dei responsabili, l'investimento e la ricettazione del denaro derivante dalla produzione e dalla circolazione illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

## Art. 2.

*(Associazione per il traffico di sostanze stupefacenti)*

1. Quando tre o più persone esercitano, associate tra loro, il traffico illegale di sostanze stupefacenti, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano il traffico e coloro che riciclano o investono i proventi sono puniti con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chiunque partecipa, associato a due o più persone, al traffico illegale di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

3. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà ai due terzi per l'imputato che si sia efficacemente adoperato per l'individuazione o la cattura degli associati o

dei concorrenti ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per lo svolgimento del traffico.

4. Nel graduare la diminuzione della pena si tiene conto dei compiti svolti dall'imputato all'interno dell'associazione.

5. Le pene comminate per i delitti preveduti dal presente articolo sono diminuite sino alla metà quando per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità.

## Art. 3.

*(Impiego di danaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti)*

1. Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque investe in attività economiche o finanziarie lecite i proventi del traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale, impiega per conto di terzi danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue l'interdizione dalla professione.

## Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 648-bis del codice penale)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale come introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione di lire a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

## Art. 5.

(Controllo sulla vendita di sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, elenca con proprio decreto le sostanze che sono suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e deve essere aggiornato ogni qualvolta se ne manifesta la necessità.

2. Chiunque intende importare, produrre, impiegare o cedere a qualsiasi titolo una o più delle sostanze indicate nel decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, deve chiederne autorizzazione al Servizio centrale antidroga.

3. Chiunque cede a qualsiasi titolo una qualsiasi quantità di tali sostanze, è tenuto a registrare secondo modalità stabilite dal Servizio centrale antidroga, le quantità cedute e le generalità del cessionario. La documentazione va conservata per almeno quattro anni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie alle prescrizioni indicate nei commi 2 e 3 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. Alla condanna segue la sospensione per quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

## Art. 6.

(Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti)

1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti misure di prevenzione e penali, nonché particolari disposizioni in materia valutaria, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone indiziate di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

## Art. 7.

(Confisca - Utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati)

1. Nel caso di condanna per un delitto attinente al traffico di stupefacenti il giudice ordina la confisca delle cose, mobili o immobili, che servirono o furono destinate a commettere il delitto e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; nel corso del procedimento ne viene disposto il sequestro.

2. In caso di sequestro, l'autorità giudiziaria può disporre, a richiesta del Servizio centrale antidroga, l'uso temporaneo da parte dello stesso Servizio dei beni mobili sequestrati.

3. Nel provvedimento di affidamento l'autorità giudiziaria dispone le modalità d'uso del bene richiesto.

4. Se la cosa appartiene a persona estranea al reato, non si procede a confisca solo se il proprietario prova la sua ignoranza circa l'utilizzazione o l'origine delle cose. Si applicano in quanto compatibili le norme del capo III, titolo III, libro IV, del codice di procedura penale.

5. Sono altresì confiscate le sostanze stupefacenti o psicotrope comunque illegittimamente detenute.

6. I beni mobili ed immobili confiscati sono destinati al perseguimento delle finalità di

repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti. Con decreto ministeriale saranno stabiliti criteri e modalità di assegnazione dei suddetti beni anche ad associazioni, comunità ed enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, che ne facciano motivata richiesta.

Art. 8.

*(Invio dei campioni  
al Servizio centrale antidroga)*

1. In ogni caso di sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope l'autorità procedente è tenuta ad inviare un campione delle sostanze sequestrate al Servizio centrale antidroga per le analisi di laboratorio.

Art. 9.

*(Limite all'obbligo di arresto,  
fermo, perquisizione, sequestro)*

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, quando si procede per delitti attinenti al traffico di stupefacenti possono chiedere all'autorità giudiziaria di autorizzarli ad omettere l'arresto, il fermo, la perquisizione o il sequestro. Allo stesso modo possono procedere le autorità doganali per gli atti di cui agli articoli 19, 20 e 20-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, accogliere la richiesta qualora ne sussista effettiva necessità per consentire, in una fase successiva, l'acquisizione di nuovi e determinanti elementi di prova ovvero la individuazione o la cattura dei colpevoli, sempre che siano non altrimenti conseguibili.

3. L'ordinanza contiene le disposizioni perchè gli sviluppi dell'attività criminosa rimangano sotto il controllo della polizia giudiziaria e siano tempestivamente comunicati all'autorità giudiziaria che procede.

4. In casi di urgenza l'autorità giudiziaria può autorizzare per via telefonica l'omissione

dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro. Il procedimento scritto deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

5. Competente ad emettere l'ordinanza è il pubblico ministero o il giudice istruttore presso cui pende il procedimento penale o, quando l'azione penale non sia iniziata, il pubblico ministero competente per il procedimento.

6. L'ordinanza è trasmessa alle autorità giudiziarie e di polizia che possono essere interessate al fine di consentire lo svolgimento dell'attività investigativa in ottemperanza alle disposizioni in essa contenute.

Art. 10.

*(Acquisto controllato di droga)*

1. Non è punibile l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria addetto ad un'unità specializzata antidroga, il quale, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad uno dei delitti previsti dalla presente legge, ed in esecuzione di disposizioni impartite dal direttore del Servizio centrale antidroga, acquisti sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Art. 11.

*(Perquisizione e sequestri a bordo di imbarcazioni anche fuori delle acque territoriali)*

1. Il comandante della nave o di aereomobile italiano da guerra o in servizio di polizia, quando ha motivo di ritenere che un'imbarcazione nazionale di qualsiasi tipo trasporti illegalmente sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto della Repubblica o nel porto estero più vicino in cui risiede un'autorità consolare italiana.

2. Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti di imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali e, fuori di queste, nei limiti previsti dalle convenzioni internazionali.

Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale)*

1. Il primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale come introdotto dall'articolo 4 del citato decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'interno, direttamente, o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copia di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416-bis, 420, 422, 423, 426, 428, 432 primo comma, 433, 438, 439, 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, 630 e 648-bis del codice penale, dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2 primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificata dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599, nonchè dei delitti attinenti al traffico di stupefacenti. Uguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti».

Art. 13.

*(Sequestro presso banche e altri istituti)*

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti per delegazione, da

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, per verificarne indizi o accertare reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata, di delitti attinenti al traffico di sostanze stupefacenti».

Art. 14.

*(Uffici esteri del Servizio centrale antidroga)*

1. Il Servizio centrale antidroga destina funzionari della polizia di Stato, ufficiali dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ad operare, fuori del territorio nazionale, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari quali esperti secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di svolgere attività di osservazione e informazione in vista della cooperazione internazionale contro il traffico di sostanze stupefacenti.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di 100 unità costituite da esperti indicati dal Servizio centrale antidroga.

3. Il Servizio centrale antidroga, per le sue finalità istituzionali, può avvalersi inoltre di uffici operanti fuori del territorio nazionale nel quadro di specifici accordi di cooperazione da stipularsi con i governi interessati.

4. Tali uffici sono diretti da funzionari della Polizia di Stato o da ufficiali dei Carabinieri o della Guardia di finanza, nominati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 15.

*(Reati commessi all'estero)*

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4, limitatamente al traffico di stupefacenti, sono punibili in base alla legge italiana anche se commessi all'estero se il colpevole è cittadino italiano o si trova in Italia.

## Art. 16.

*(Impegni internazionali del Governo)*

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a svolgere nelle sedi internazionali ogni opportuna iniziativa per il coordinamento internazionale della lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e in particolare per la prevenzione e la repressione del riciclaggio del danaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti.

2. Il Governo è tenuto ad assumere nei confronti dei paesi ove è particolarmente diffusa la coltivazione di piante utilizzabili per la produzione di stupefacenti, ogni opportuna iniziativa per favorire la riduzione delle produzioni. Tali iniziative devono comprendere l'apertura di linee di credito privilegiate e procedure dirette a ridurre l'indebitamento estero di tali paesi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo è tenuto a riferire al Parlamento con apposita relazione sulle iniziative assunte in base ai commi precedenti e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

## Art. 17.

*(Formazione e specializzazione del personale)*

1. Presso le scuole di Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza sono istituiti appositi corsi interforze per la formazione e

l'aggiornamento del personale impegnato nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. I corsi sono stabiliti d'intesa fra il dipartimento della Polizia di Stato e i comandi generali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Sovrintende allo svolgimento degli stessi il Servizio centrale anti-droga.

## Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le attività del Servizio centrale anti-droga le somme iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno sono aumentate di lire 3.500 milioni per anno.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede per il triennio 1989-1991 mediante riduzione del fondo globale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per l'anno 1989. Per gli anni successivi si provvederà mediante legge finanziaria.

## Art. 19.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1554**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORLEONE ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è abrogato. È altresì abrogato ogni altro riferimento alla tabella II nel titolo VIII ed in ogni altra disposizione contenuta nella legge suddetta, nonché ogni riferimento alla canapa indiana e derivati.

## Art. 2.

1. Sono consentite la coltivazione di canapa indiana e la produzione dei suoi derivati, purché chiunque, a fini di commercio, intenda coltivarla, produrla, impiegarla, importarla, esportarla, riceverla per transito o comunque detenerla si munisca delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. La violazione dei divieti di cui sopra è punita ai sensi dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1604**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TEDESCO TATÒ ED ALTRI

**Art. 1.***(Compiti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni)*

1. Gli organi centrali e periferici dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni devono agire efficacemente e permanentemente, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) per stroncare l'organizzazione del traffico e del mercato degli stupefacenti;
- b) per favorire la collaborazione internazionale contro la circolazione e il consumo degli stupefacenti;
- c) per prevenire i danni alla salute fisica e mentale derivanti dall'abuso degli psicofarmaci e dell'alcool, dall'uso dell'oppio e dei suoi derivati e da altre tossicomanie.

**Art. 2.***(Coordinamento delle attività di prevenzione del consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dell'abuso di alcool, di cura e di recupero dei soggetti dipendenti da tali sostanze)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle autonomie regionali in ordine agli obiettivi indicati nell'articolo 1.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio di ogni anno riferisce al Parlamento in ordine alle strategie adottate e agli obiettivi raggiunti nell'anno precedente.

3. Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

**Art. 3.***(Attribuzioni del Ministro della sanità)*

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) determina gli indirizzi per la prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei tossici e alcoolodipendenti;

b) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle unità sanitarie locali, delle dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

2) le tabelle di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope;

4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;

e) verifica, ad un anno, a due anni, a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;

f) dà indicazioni relative al testo che deve accompagnare la promozione pubblicitaria dei prodotti alcoolici sia fissa che mobile, a mezzo stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, circa i danni derivati dall'abuso nella assunzione di alcool e le patologie correlate.

## Art. 4.

*(Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope)*

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope e per l'alcoolismo.

2. Il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nell'articolo 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni del codice della strada e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;

d) esprimere, sentito l'Istituto superiore della sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

e) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) determinare gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione al fine di renderli idonei alla vendita;

g) disporre le modalità di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e controllarne la esecuzione.

3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono con propria legge uffici regionali che svolgono funzioni analoghe al Servizio centrale.

## Art. 5.

*(Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope)*

1. Il Servizio centrale si avvale delle prestazioni di personale del Servizio sanitario nazionale e di esperti nel campo, ed è diretto da un funzionario con la qualifica di dirigente generale del Ministero esperto nelle materie, che coordina una Commissione formata da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e della difesa;

b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità esperto in materia;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche esperto in materia;

d) otto esperti designati dalle Regioni.

2. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla costituzione del Servizio centrale ed alla nomina della Commissione di cui al comma 1.

## Art. 6.

*(Attribuzioni delle Regioni)*

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i progetti-obiettivo triennali per le attività di prevenzione, cura e recupero delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope assicurando la partecipazione degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle forze sociali e di volontariato presenti sul territorio.

2. I progetti triennali sono trasmessi dalla Regione al Ministero della sanità unitamente ai dati dell'andamento delle dipendenze.

3. I progetti triennali prevedono:

a) l'istituzione di centri di accoglienza e di orientamento (CAO), così come previsto dall'articolo 10, in numero di almeno uno per ogni unità sanitaria locale;

b) le misure relative alle attività di prevenzione;

c) gli indirizzi e gli obiettivi per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope prevedendo gli *standards* e i requisiti relativi al personale, alle strutture e alle metodologie di intervento, alla organizzazione dei servizi;

d) l'informazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione degli operatori delle unità sanitarie locali, degli enti locali e di altri enti o associazioni compresi gli enti ausiliari iscritti nell'albo di cui all'articolo 9;

e) la raccolta e la elaborazione dei dati epidemiologici relativi all'andamento del fenomeno delle dipendenze.

#### Art. 7.

##### *(Compiti dei Comuni)*

1. I Comuni singoli o associati e le comunità montane, per gli interventi di competenza in materia di prevenzione e recupero, orientamento al lavoro e integrazione sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool, in collaborazione con le unità sanitarie locali promuovono attività sociali, educative, di formazione professionale, lavorative, culturali e possono sostenere con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi.

2. I Comuni e le associazioni dei Comuni del Mezzogiorno con più di 100.000 abitanti, in cui la diffusione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo si lega a situazioni di svantaggio sociale e culturale ed in cui vi sia manifesta carenza di servizi in grado di arginarla, possono predisporre progetti speciali di lotta all'emarginazione centrati sul potenziamento e sulla messa in opera dei loro servizi sociali.

3. Per il finanziamento di tali progetti si può accedere ai fondi speciali per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, previa presentazione da parte delle Regioni meridionali di progetti di fattibilità indicanti tempi, modalità e obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossico e alcooldipendenze.

#### Art. 8.

##### *(Informazione e prevenzione nelle scuole)*

1. I sovrintendenti scolastici regionali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono il primo programma triennale di intervento preventivo nelle scuole di ogni ordine e grado da inserire nei progetti-obiettivo di cui all'articolo 6 e da realizzare in collaborazione con le Regioni, Comuni, unità sanitarie locali e consigli di circolo o di istituto.

2. I programmi triennali successivi sono elaborati in coordinamento con i progetti-obiettivo regionali.

3. I progetti-obiettivo triennali di cui all'articolo 6, integrati dai programmi di cui al presente articolo, costituiscono la base degli interventi di carattere preventivo educativo da realizzarsi nelle scuole contro l'abuso di sostanze stupefacenti, l'alcoolismo ed in generale contro il fenomeno della dipendenza.

4. Il collegio dei docenti, entro l'inizio di ogni anno scolastico:

a) elabora, nella scuola elementare, il programma annuale delle singole classi;

b) elabora, nella scuola secondaria, il progetto didattico da integrare nelle diverse discipline curriculari;

c) propone ai consigli di circolo e di istituto le iniziative rivolte ai genitori e agli studenti delle scuole superiori per informare sulla attività di prevenzione nella scuola e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'alcoolismo.

5. I consigli di circolo e di istituto, che predispongono, anche per iniziativa degli studenti e/o con l'ausilio delle associazioni che nel territorio si occupano delle tossicodipendenze, progetti mirati di intervento educativo

e informativo, possono ricevere i finanziamenti previsti nei progetti-obiettivo regionali.

6. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce ogni anno agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), per l'aggiornamento degli insegnanti, un quinto della somma stanziata nel capitolo 1121 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. L'aggiornamento dovrà in particolare riguardare gli aspetti relazionali dell'attività educativa ed interessare anche gli insegnanti della scuola materna.

7. Nelle comunità terapeutiche e negli istituti di pena possono essere organizzati da docenti appartenenti agli istituti scolastici della zona che si dichiarino disponibili corsi specifici per permettere agli studenti tossicodipendenti di proseguire le attività scolastiche. A seconda delle esigenze e delle richieste possono essere organizzati corsi delle centocinquanta ore, corsi di alfabetizzazione, corsi di cultura generale. I docenti dichiaratisi disponibili hanno diritto a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399. Dopo quattro anni di intervento i docenti maturano uno scatto anticipato.

8. Il sovrintendente scolastico regionale, con l'ausilio di una commissione appositamente nominata, valuta le domande del personale direttivo e docente interessato a prestare la propria opera presso gli enti ausiliari e i centri di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

9. Il personale suddetto, in possesso degli idonei requisiti professionali, è collocato fuori ruolo presso gli organismi indicati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni, rinnovabili una sola volta.

10. Le collocazioni fuori ruolo di cui al comma 9 sono disposte entro un limite numerico massimo corrispondente ad un decimo del soprannumero esistente nelle singole materie di insegnamento o nelle rispettive qualifiche professionali.

11. In assenza di contingenti numerici di personale soprannumerario da utilizzare nella collocazione fuori ruolo presso gli enti e i centri sopra indicati, le nomine del personale da impiegare in questi vengono effettuate sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

#### Art. 9.

##### *(Enti ausiliari)*

1. Il Ministero della sanità definisce le caratteristiche delle associazioni e delle comunità idonee ad operare nei confronti delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope. Le Regioni ne autorizzano l'attività, istituiscono un albo regionale degli enti ausiliari e predispongono uno schema-tipo di convenzione.

2. Le convenzioni possono essere stipulate dall'unità sanitaria locale nel cui territorio risiede l'ente ausiliare.

#### Art. 10.

##### *(Centri di accoglienza)*

1. Le unità sanitarie locali istituiscono centri di accoglienza e di orientamento ed un centro diurno per i tossicodipendenti, le loro famiglie e le persone comunque interessate ai problemi della assuefazione a sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Di norma è istituito un centro di accoglienza e di orientamento (CAO) per ciascuna unità sanitaria locale.

3. Tuttavia sulla base degli indici di diffusione delle tossicodipendenze si potrà prevedere la realizzazione di più CAO nel territorio della stessa unità sanitaria locale.

#### Art. 11.

##### *(Funzioni dei CAO)*

1. I CAO svolgono le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni socio-sanitarie del tossicodipendente e della sua famiglia; verifica della situazione rappresentata da chi si rivolge ai servizi;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari a stabilire il grado di dipendenza fisica e il conseguente fabbisogno di medicinali o le

terapie di disintossicazione da effettuarsi con il supporto dei servizi delle unità sanitarie locali;

c) elaborazione di progetto di intervento in collegamento con le altre strutture ed i servizi delle unità sanitarie locali e con i servizi esterni interessati;

d) raccordo con i servizi delegati alle prestazioni successive di cui all'articolo 12 e verifica periodica del progetto da effettuarsi in collegamento dipartimentale;

e) trattamenti psico-sociali e medico-farmacologici a breve termine ove necessari;

f) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

g) interventi per favorire il reinserimento sociale, scolastico e lavorativo;

h) informazione e orientamento sulle famiglie dei tossico e alcoolodipendenti;

i) raccolta di dati statistici ed epidemiologici.

2. Lo svolgimento delle funzioni indicate nella lettera h) è assicurato da un gruppo interdisciplinare composto da almeno un medico, uno psicologo, un assistente sociale e un educatore.

3. Per le funzioni di cui alle lettere c), f) e g) il centro di accoglienza e di orientamento utilizza la collaborazione di associazioni e volontariato.

4. L'unità sanitaria locale indica, tra i componenti del gruppo, il responsabile del CAO.

#### Art. 12.

*(Altre strutture operanti nel settore della cura e del recupero dei dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope)*

1. Oltre alle strutture ed ai servizi previsti nei precedenti articoli, per la prestazione successiva, per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti operano:

a) comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

b) comunità alloggio e semiresidenziali;

c) centri diurni e notturni;

d) centri di formazione professionale e di avviamento e recupero attraverso il lavoro;

e) servizi ambulatoriali, preferibilmente ospedalieri, per i trattamenti protratti con farmaci sostitutivi;

f) servizi ospedalieri per le eventuali patologie intercorrenti;

g) le famiglie affidatarie, disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

#### Art. 13.

*(Tutela del lavoratore dipendente da sostanze stupefacenti e psicotrope che effettua il trattamento terapeutico)*

1. Il trattamento terapeutico non costituisce giusta causa nè giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ed è equiparato allo stato di malattia ai fini di cui all'articolo 2110 del codice civile ed alle leggi previdenziali ed assistenziali.

2. Per la sostituzione dei lavoratori che debbano assentarsi dal posto di lavoro per seguire un trattamento terapeutico è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo, 1 lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

#### Art. 14.

*(Prestazioni socio-sanitarie per i detenuti)*

1. Gli interventi previsti, curativi, riabilitativi, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

#### Art. 15.

*(Partecipazione dei cittadini)*

1. In ciascun Comune, su proposta del sindaco, è istituita una conferenza permanente delle associazioni giovanili, delle famiglie e di tutti gli operatori, con il compito di:

a) presentare proposte e suggerimenti per i programmi delle amministrazioni comunali, delle unità sanitarie locali e degli enti ausiliari sulle attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché delle patologie correlate;

b) verificare annualmente l'andamento dei programmi;

c) promuovere e gestire in accordo con l'amministrazione comunale tutte le attività volte alla sensibilizzazione della popolazione in ordine alla prevenzione delle dipendenze indicate nella lettera a).

2. La conferenza viene convocata almeno due volte all'anno.

#### Art. 16.

*(Informazione ed educazione nelle caserme per i giovani in servizio militare)*

1. Il Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della sanità, della pubblica istruzione e per gli affari sociali, programma ed organizza presso le accademie militari, le scuole ufficiali e sottufficiali e per i giovani in servizio militare di leva, l'informazione e l'educazione sanitaria contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope e contro l'alcolismo, in collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. L'informazione sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'alcolismo è parte integrante dei programmi di educazione sanitaria ed è inserita nei programmi di istruzione sanitaria presso le scuole per ufficiali e sottufficiali.

3. Sui programmi realizzati il Ministero della difesa trasmette annualmente una relazione al Ministero della sanità e al Consiglio sanitario nazionale.

#### Art. 17.

*(Visita di leva)*

1. In occasione della visita di leva, dietro dichiarazione dell'interessato di essere assun-

tore di sostanze stupefacenti, le autorità sanitarie militari effettuano gli accertamenti diagnostici atti a stabilire lo stato di dipendenza o in particolare se l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sia occasionale o abituale, recente o remota.

2. In base alle risultanze e alle valutazioni delle effettive condizioni, il chiamato alla leva può essere idoneo al servizio militare.

3. I risultati diagnostici sono trasmessi dalle autorità militari alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

4. Il chiamato alla leva che, in base agli esami diagnostici di cui al comma 1, non può essere dichiarato idoneo al servizio militare, viene rinviato alla chiamata di leva con la classe successiva. Di ciò viene data comunicazione all'unità sanitaria locale competente per territorio che avrà cura di realizzare con l'interessato il programma per il trattamento terapeutico di riabilitazione.

5. I militari in servizio di leva di cui viene accertato lo stato di dipendenza hanno il diritto di seguire programmi terapeutici di riabilitazione, presso i servizi militari o i servizi sanitari militari o il CAO competente per territorio.

#### Art. 18.

*(Servizio militare alternativo)*

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti e psicotrope che, al termine del programma terapeutico, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il CAO dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del CAO dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il CAO dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica presso il CAO dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 19.

*(Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero)*

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per i successivi interventi.

Art. 20.

*(Spese per i tossicodipendenti)*

1. Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, devono intendersi come attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, l'assistenza, anche domestica, le comunità alloggio,

le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, l'ospitalità presso le famiglie affidatarie.

Art. 21.

*(Finanziamento)*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, per l'attivazione ed il potenziamento dei servizi per i dipendenti da alcool e da sostanze stupefacenti e psicotrope su tutto il territorio nazionale, per il triennio 1988-1990 è vincolata una quota di 1000 miliardi dello stanziamento previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

2. Tale stanziamento deve tendere a garantire:

a) per il primo anno, alle Regioni e Province autonome, una disponibilità di risorse che consentano gli interventi di immediata esecuzione, capaci di rendere possibile l'avvio dei progetti finalizzati regionali previsti all'articolo 6;

b) per i successivi anni del triennio, il residuo del finanziamento previsto, relativo ai succitati progetti.

3. Il comitato regionale di controllo, decorso i termini previsti dalla presente legge per la predisposizione degli atti amministrativi da parte delle unità sanitarie locali, provvede agli interventi riparatori e sostitutivi mediante nomina di un commissario *ad acta*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1613**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FILETTI ED ALTRI

## Art. 1.

*(Principi ed organizzazione nazionale)*

1. Lo Stato combatte, in tutte le sue manifestazioni, l'uso illecito di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa, quale male socialmente endemico.

2. A tal fine è istituita la Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti.

## Art. 2.

*(Agenzia operativa: suoi compiti)*

1. L'Organizzazione è posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, agisce con i criteri di una Agenzia e risponde di tutte le sue attività ad una Commissione parlamentare di vigilanza, appositamente costituita.

2. I suoi compiti tendono a:

a) impedire l'ingresso ed il transito della droga in Italia;

b) combattere e reprimere la trasformazione delle varie sostanze in stupefacenti e psicotrope, per usi diversi da quelli terapeutici;

c) impedire e reprimere il commercio, lo spaccio e l'uso stesso della droga, al di fuori dei limiti legislativamente consentiti;

d) mobilitare ed impegnare l'intera collettività nazionale a difendersi dal pericolo della droga, considerandone l'uso una malattia sociale.

## Art. 3.

*(Campo d'azione dell'Agenzia)*

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero della sanità, di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, in merito alla regolamentazione nel campo scientifico e

terapeutico della produzione, commercio ed uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, loro classificazioni e definizione, tutte le questioni relative alla prevenzione, alle attività di propaganda, al recupero, alla riabilitazione di coloro che usano tali sostanze, e per quanto altro previsto dalla presente legge, sono trasferite all'Agenzia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono riviste le competenze e le attribuzioni del Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della citata legge n. 685 ed è soppresso il Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali di cui all'articolo 10 della medesima legge.

## Art. 4.

*(Consiglio direttivo dell'Agenzia)*

1. Il consiglio direttivo dell'Agenzia è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, ed è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Un Ministro, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da un sottosegretario.

2. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, nomina il direttore amministrativo dell'Agenzia, che assume anche le funzioni di segretario.

3. Il direttore è scelto tra cittadini dotati di comprovate capacità organizzative e direttive, con specifica competenza ed esperienza nel settore, pubblico o privato, della lotta alla droga e nella prevenzione e cura delle tossicodipendenze. È assunto in base a contratto, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

## Art. 5.

*(Funzioni del consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo dell'Agenzia delibera la scelta dei piani per l'adozione delle misure:

- a) di informazione e divulgazione;
- b) preventive;

c) di riabilitazione dei tossicodipendenti;  
d) di accertamento delle linee di tendenza dei vari aspetti del fenomeno della droga.

2. Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali per l'applicazione di ogni piano, il loro coordinamento, e propone al Governo le iniziative necessarie per la realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 2, riferendone alla Commissione parlamentare di vigilanza.

#### Art. 6.

##### *(Fondo di dotazione e organici dell'Agenzia)*

1. L'Agenzia, dotata di autonomia amministrativa, riceve ogni anno dallo Stato un fondo di dotazione.

2. Le spese e gli impegni sono disposti dal direttore o da persona da lui delegata.

3. Il conto consuntivo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento con relazione allegata al rendiconto del Ministero del tesoro.

4. L'Agenzia dispone di una propria sede con personale ed attrezzature adeguate. Il personale è assunto con contratto a tempo, rinnovabile, fra cittadini italiani specializzati nei vari rami di attività dell'Agenzia stessa. Se proviene dalle Amministrazioni dello Stato, del parastato, delle regioni o da altri enti locali, può, a domanda, conservare il posto, nella posizione di aspettativa, senza assegni.

5. L'organico del personale è stabilito dal consiglio direttivo su proposta motivata del direttore dell'Agenzia, e previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza, secondo i criteri della massima efficienza con il minimo numero possibile di dipendenti e del ricorso alla collaborazione esterna di elementi specializzati.

#### Art. 7.

##### *(Strutture dell'Agenzia)*

1. L'Agenzia si articola nelle sezioni: informativa-divulgativa, medico-scientifica e sociale.

2. In relazione allo sviluppo delle attività, il consiglio direttivo, su proposta motivata del

direttore, può autorizzare la istituzione di nuove sezioni, fusioni, o soppressioni, esclusivamente in relazione alla maggiore efficienza dei servizi.

#### Art. 8.

##### *(Uffici regionali dell'Agenzia)*

1. In ciascuna regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un ufficio dell'Agenzia. Alla sua direzione è preposto un cittadino italiano, competente nel campo scientifico-amministrativo, dotato di comprovate capacità organizzative, direttive e delle qualità soggettive di cui all'articolo 4. È assunto con contratto a tempo, rinnovabile ogni quattro anni.

2. Gli uffici regionali rispecchiano, per quanto possibile, le strutture dell'Agenzia; nella loro istituzione va tenuto conto della estensione territoriale, della popolazione, dei problemi e degli aspetti particolari nel campo della lotta contro la droga di ogni singola regione.

3. Compete agli uffici regionali di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un primo elenco di comunità terapeutiche legalmente riconosciute, operanti nel territorio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

#### Art. 9.

##### *(Comitato regionale)*

1. L'articolo 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze)*. - 1. Il presidente della regione di intesa con il dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia operativa per la lotta contro la droga e per la riabilitazione dei tossicodipendenti nomina il comitato regionale di consultazione per i problemi relativi alla prevenzione ed alla lotta contro l'illecito uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero dei malati da tossicodipendenze.

2. Il comitato è costituito dall'assessore alla sanità che lo presiede, da un rappresentante

della Guardia di finanza, da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Corpo della polizia di Stato, da un rappresentante delle Forze armate di stanza nella regione, dai provveditori agli studi della regione, da un rappresentante dell'Agenzia nonché da un numero di esperti non superiore a cinque, indicati dalle comunità terapeutiche riconosciute, in proporzione del numero dei tossicodipendenti assistiti.

3. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati».

#### Art. 10.

##### *(Misure informativo-divulgative)*

1. Nel campo delle misure informativo-divulgative, il consiglio direttivo determina i piani per una costante sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui vari aspetti del problema della droga.

2. A tal fine l'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, utilizza la scuola di ogni ordine e grado in tutte le sue strutture e si serve dei mezzi di comunicazione di massa, della stampa quotidiana e periodica.

3. I mezzi di informazione e di comunicazione di massa hanno l'obbligo di riservare una aliquota gratuita pari al 10 per cento del loro spazio pubblicitario per la campagna contro l'uso illecito della droga e l'illustrazione dei pericoli, personali e sociali, ad esso conseguenti, e di trasmettere i comunicati e le direttive dell'Agenzia.

4. Il rifiuto, i tagli, gli spostamenti di orario sono puniti a norma dell'articolo 44 della presente legge.

#### Art. 11.

##### *(Aggiornamento dei docenti)*

1. In base agli orientamenti disposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, ciascun anno, per i docenti delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine o grado, anche parificate e riconosciute, sono indetti corsi obbligatori di informazione e aggiornamento sul problema della droga.

2. I corsi, suddivisi in due sessioni di almeno tre giorni ciascuna, hanno luogo all'inizio dell'anno scolastico, presso ogni istituto e fuori dell'orario scolastico.

3. Ciascun docente, nel primo dei corsi annuali, riceve il materiale didattico e gli orientamenti per la collaborazione richiesta. Nella seconda sessione i docenti presentano e dibattono le relazioni sulle esperienze direttamente vissute che sono tradotte in proposte da trasmettere tempestivamente all'Agenzia, a cura dei presidi e dei provveditori agli studi.

4. L'inadempienza all'obbligo comporta l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dei provveditori agli studi e dei presidi responsabili, per gli istituti pubblici, e la sospensione dell'autorizzazione di esercizio per quelli privati e parificati, salvo le ulteriori sanzioni di legge di cui all'articolo 45.

#### Art. 12.

##### *(Informazione nelle scuole e nelle collettività)*

1. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, promuove corsi di informazione per gli studenti contro il pericolo della droga e le tecniche di adescamento.

2. Detti corsi, almeno di un'ora per ogni singola classe, sono tenuti da esperti incaricati, d'intesa con il provveditore competente, dall'ufficio regionale dell'Agenzia, oppure da docenti particolarmente qualificati.

3. Gli oneri sono a carico dell'Agenzia.

4. L'Agenzia, d'intesa con gli organi preposti alla loro amministrazione, provvede che analoga attività informativa sia svolta con opportuna frequenza in altre collettività, specie giovanili, quali collegi, centri minorili, colonie marine e montane, oratori, case di rieducazione e simili.

#### Art. 13.

##### *(Aggiornamento del personale sanitario militare)*

1. Il Ministero della difesa, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, annualmente istituisce corsi dalla durata di almeno

quattro giorni, ripartiti in due sessioni, per l'aggiornamento degli ufficiali e sottufficiali di sanità e di altro personale militare cui affidare l'incarico della azione divulgativa ai fini della prevenzione, del controllo dei casi di tossicodipendenza e dei presidi terapeutici da adottare.

2. I programmi dei corsi e le loro risultanze sono trasmessi all'Agenzia.

3. Il materiale didattico è predisposto dal Ministero della difesa, d'intesa con la Agenzia.

#### Art. 14.

##### *(Corsi e lezioni per i militari)*

1. Ai militari di ogni ordine e grado di tutte le Forze armate, sulla base degli orientamenti predisposti dall'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono tenute apposite lezioni sui pericoli della droga, con frequenza adeguata agli impieghi di istituto dei reparti. Particolare frequenza devono avere le lezioni per gli scaglioni delle reclute.

2. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia, dispone che nei programmi delle scuole per ufficiali e sottufficiali, anche di complemento, di qualsiasi arma e specialità, siano previsti appositi corsi per preparare quanti assumono funzioni di comando al più adeguato intervento nei confronti di tossicodipendenti alle armi.

#### Art. 15.

##### *(Informazioni sui posti di lavoro)*

1. D'intesa con l'Agenzia ed in base agli orientamenti da questa predisposti, nelle Amministrazioni dello Stato, negli enti statali, parastatali, negli enti locali ed in particolare nei consigli circoscrizionali, almeno due volte all'anno, durante le ore lavorative, sono tenute conferenze informative sulla droga vista particolarmente sotto l'aspetto del rapporto tra figli e genitori.

2. Analogamente, d'intesa con la direzione dei complessi industriali e le organizzazioni sindacali, l'Agenzia predispone specifici programmi di divulgazione da svolgersi nelle singole imprese, stabilimenti ed uffici.

#### Art. 16.

##### *(Comitato d'intesa per la repressione)*

1. Nel settore della lotta contro l'importazione, la fabbricazione, il traffico e lo spaccio illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi istituzionalmente preposti alla repressione costituiscono, ciascuno, un proprio ufficio di collegamento presso l'Agenzia.

2. I capi degli uffici di collegamento, sotto la presidenza del direttore dell'Agenzia, formano il comitato d'intesa. Il comitato, in base ai rapporti degli organi preposti alla lotta contro la droga sulle operazioni effettuate, procede al loro esame critico e:

a) individua i tempi, i metodi ed i mezzi per una migliore efficienza operativa, coordinandola fra i rispettivi organi;

b) esamina, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, la corrispondenza degli uomini, mezzi e servizi in relazione alle necessità operative;

c) elabora le proposte per sanare le deficienze.

3. L'Agenzia, in accordo con il comitato d'intesa, sottopone le conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che può trasformarle in direttive per le amministrazioni interessate, e alla Commissione parlamentare di vigilanza, che può trasformarle in disegni di legge da presentare al Parlamento.

4. Nuove assunzioni di personale e nuove dotazioni di mezzi o istituzioni di servizi hanno luogo in deroga a qualsiasi limitazione vigente e devono essere attuati nei tempi più brevi.

#### Art. 17.

##### *(Rilevamento dei centri di riabilitazione)*

1. L'Agenzia, nel campo della riabilitazione, procede al rilevamento dei centri di riabilitazione esistenti, anche se costituiti ad iniziativa di privati. Ne esamina i metodi di cura adottati ed i risultati, che sottopone ad un collegio di cinque esperti, nominati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del direttore dell'Agenzia stessa.

2. Le conclusioni sui metodi di cura, gli orientamenti, i suggerimenti, elaborati nel collegio di esperti, anche in relazione a ritrovati, metodiche ed altro applicati all'estero, sono pubblicati a cura dell'Agenzia.

3. Nei centri di riabilitazione, oltre al personale specializzato, possono prestare servizio laureati in medicina, psicologia e sociologia, con contratti a tempo non inferiore ad un anno rinnovabili, previo accertamento delle concrete capacità degli stessi.

Art. 18.

*(Centri di riabilitazione)*

1. L'Agenzia, d'intesa con il Ministero della sanità, accerta le attrezzature sanitarie esistenti e la loro efficacia, al fine di realizzare - secondo le necessità di ogni provincia - centri specializzati per la cura e la riabilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti.

2. A tal fine le singole province, con la Agenzia, valutano le possibilità e le disponibilità locali per la più rapida realizzazione dei centri.

3. Il consiglio direttivo dell'Agenzia, in base ai piani elaborati dalle singole regioni e ai dati rilevati autonomamente, può disporre diretti stanziamenti prelevandoli dal «Fondo di dotazione annuale della Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga» di cui all'articolo 31.

Art. 19.

*(Centri di riabilitazione per militari)*

1. Il Ministero della difesa, in accordo con l'Agenzia, attraverso la organizzazione sanitaria militare, istituisce, con personale specializzato, assunto anche fra civili con contratto a tempo, non meno di quattro centri di disintossicazione e di riabilitazione per i militari dediti all'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. La permanenza nei centri, ai fini del completamento della cura, viene prorogata oltre i limiti di leva o della ferma.

2. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è aperto apposito capitolo per la istituzione dei centri, la loro

gestione ed attrezzatura, ed è disposta una assegnazione di 140 miliardi di lire.

Art. 20.

*(Centri di riabilitazione negli istituti di rieducazione e pena)*

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'accordo con l'Agenzia, istituisce con personale specializzato ed orientato sulle esigenze degli istituti di prevenzione e di pena e degli istituti di rieducazione per minorenni, oltrechè sulla psicologia della popolazione carceraria, non meno di tre centri di disintossicazione e riabilitazione per i detenuti dediti all'uso di stupefacenti o sostanze psicotrope. La permanenza nei centri, a domanda dell'interessato, è prorogata oltre i limiti della durata della pena. Essa comunque viene computata ai fini dell'espiazione della pena.

2. Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, è aperto apposito capitolo per la istituzione dei centri, la loro gestione ed attrezzatura, ed è disposta una assegnazione di 130 miliardi di lire.

Art. 21.

*(Corsi universitari di specializzazione)*

1. L'Agenzia, d'intesa con le università dello Stato, promuove lo svolgimento di appositi corsi di specializzazione contro le malattie da assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, sia per laureati in medicina o psicologia, che per personale paramedico.

2. L'Agenzia può intervenire, su deliberazione del consiglio direttivo, per sostenere analoghe iniziative organizzate da privati, a livello universitario.

Art. 22.

*(Documento sanitario personale)*

1. Le unità sanitarie locali, in base a dichiarazione del medico curante, rilasciano al tossicodipendente, che ha necessità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico, apposito documento personale.

2. Tale documento, secondo un unico modello per tutto il territorio nazionale, è predisposto dal Ministero della sanità. Il suo rilascio, le cautele e gli accertamenti da effettuare sulla legittimità della richiesta sono disposti con decreto del Ministro della sanità.

3. Il documento deve essere esibito insieme alla prescrizione del medico per l'acquisto delle sostanze presso le farmacie.

4. Il farmacista, oltre le normali registrazioni, è tenuto ad annotare gli estremi del documento.

#### Art. 23.

##### *(Divieto di libera vendita di sostanze solventi)*

1. La vendita di sostanze comunque utili alla soluzione di stupefacenti o psicotropi è consentita soltanto alle farmacie e dietro presentazione di ricetta medica. Il quantitativo delle sostanze solventi acquistabili deve essere strettamente rapportato all'uso dei medicinali o al ciclo di cura prescritti dal medico.

2. Il farmacista o il medico che violano le norme del presente articolo sono punibili, per ciò solo, con la pena dell'arresto fino a due mesi. A carico di essi è inoltre disposta dallo stesso giudice la sospensione dall'albo per un periodo uguale a quello della pena inflitta.

#### Art. 24.

##### *(Disposizioni per l'anidride acetica e il cloruro di acetile)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi forza di legge per sottoporre a controllo il transito, la produzione e la commercializzazione dell'anidride acetica nonchè del cloruro di acetile secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i prodotti sono soggetti a denuncia;
- b) devono essere registrati in appositi registri di carico e scarico;
- c) il nome dell'acquirente è sempre registrato per il controllo;

d) ai contravventori delle norme di cui agli emanandi decreti, è inflitta la pena della reclusione da uno a quattro anni.

#### Art. 25.

##### *(Rapporti e segnalazioni)*

1. Le strutture sanitarie, anche private, ed i medici, con l'obbligo del segreto sul nome della persona, debbono trasmettere all'Agenzia, ogni tre mesi, un rapporto per consentire all'Agenzia stessa:

- a) di individuare territorialmente la diffusione dell'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- b) di disporre adeguati presidi e metodi di cura del male;
- c) di elaborare statistiche e mappe del fenomeno;
- d) di individuare le linee di tendenza specie in relazione all'età, al sesso, alla classe sociale.

2. Nel rapporto sono indicate le prestazioni effettuate, lo stato della malattia e quanto altro necessario alla completezza del quadro clinico.

3. Il rapporto è compilato su appositi formulari predisposti gratuitamente dall'Agenzia. La spedizione del rapporto alla Agenzia ha luogo in esenzione di tasse postali.

#### Art. 26.

##### *(Segnalazioni di alcune categorie di medici)*

1. Per gli scopi ed i fini di cui al comma 1 dell'articolo 25, la segnalazione all'Agenzia dei casi di tossicodipendenza deve essere effettuata anche:

- a) dal medico militare del reparto cui appartiene il malato;
- b) dal medico degli istituti di prevenzione e di pena;
- c) dal medico degli istituti di rieducazione per i minorenni.

## Art. 27.

*(Convegni di studio)*

1. Annualmente l'Agenzia, d'intesa con il Ministero della sanità, sulla base di specifici temi, indice un convegno nazionale riservato ai medici, ai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, al personale sanitario, ai responsabili delle case farmaceutiche interessate, agli informatori sanitari, ai dirigenti dei centri di riabilitazione anche privati, ai rappresentanti degli organi statali preposti alla repressione ed a persone qualificate.

2. Gli atti del convegno sono pubblicati dall'Agenzia e le indicazioni o le proposte vengono valutate dall'Agenzia stessa per la loro utilizzazione, anche al fine di indirizzare le campagne pubblicitarie di cui all'articolo 10.

## Art. 28.

*(Coordinamento della lotta contro la droga sul piano internazionale)*

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con l'Agenzia, promuove nel campo internazionale ogni iniziativa utile al coordinamento della lotta contro la droga.

2. Ai fine della maggior efficacia, il Ministero degli affari esteri promuove una azione degli organismi internazionali, presso gli Stati interessati, per il controllo delle coltivazioni dalle quali sono estratte le sostanze stupefacenti o psicotrope e per lo sradicamento delle coltivazioni eccedenti le necessità industriali lecite.

3. Promuove la realizzazione di un accordo con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo affinché, agli effetti del contrabbando della droga, siano ammessi il fermo ed il sequestro, al di fuori degli attuali limiti territoriali delle acque, delle navi commerciali o dei natanti battenti qualsiasi bandiera.

4. Nel caso di insufficiente o mancata collaborazione degli Stati interessati, dovranno essere rivisti programmi ed accordi di assistenza tecnologica, e di cooperazione commerciale ed economica.

## Art. 29.

*(Tutela dei tossicodipendenti italiani all'estero)*

1. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con l'Agenzia, promuove la stipulazione di accordi o convenzioni con gli altri Paesi, per la tutela dei cittadini italiani tossicodipendenti provvisoriamente all'estero.

2. A tali soggetti devono essere assicurati, per quanto applicabili, i presidi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 e n. 618. In particolare sono previsti il soccorso immediato della persona, le terapie adeguate e, al caso, la provvista di mezzi per il rientro in Italia.

3. La rappresentanza consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, dà notizia degli interventi effettuati e di quanto altro necessario alla Agenzia.

4. Gli oneri incontrati dalla rappresentanza consolare sono a carico del tossicodipendente o della famiglia e vengono rimborsati al Ministero degli affari esteri, secondo modalità convenute dall'Agenzia con lo stesso Ministero.

## Art. 30.

*(Riconoscimento internazionale del documento sanitario)*

1. Nelle convenzioni o negli accordi di cui all'articolo 29, il Ministero degli affari esteri chiede il riconoscimento del documento rilasciato dalle autorità sanitarie italiane, di cui all'articolo 22, che autorizza il tossicodipendente all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso terapeutico. Con detti accordi o convenzioni lo Stato italiano riconosce, in sede di reciprocità, analoga documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese estero a propri cittadini.

2. In sede di Comunità economica europea, il Ministro degli affari esteri propone l'adozione di un documento unico per tutti i cittadini della Comunità ai fini di cui al comma 1.

## Art. 31.

*(Finanziamenti)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è aperto il seguente

capitolo: «Fondo di dotazione annuale della Organizzazione nazionale per la lotta contro la droga» con uno stanziamento non inferiore a 800 miliardi di lire. In questo capitolo, oltre allo stanziamento statale, confluiscono i ricavi delle sostanze confiscate o sequestrate e rivendute dallo Stato.

2. Ogni regione, anche a statuto autonomo, nel proprio stato di previsione della spesa, apre un apposito capitolo intitolato: «Fondo di dotazione dell'ufficio regionale della Agenzia per la lotta contro la droga». Lo stanziamento è rapportato al bilancio della regione, alla ampiezza del traffico e dell'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al numero dei tossicodipendenti nella regione e non può essere inferiore, salvo per la Valle d'Aosta, a 450 milioni di lire.

#### Art. 32.

*(Attività illecite)*

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede, riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori delle ipotesi previste dagli articoli seguenti, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

Se taluno dei fatti riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la reclusione da tre a nove anni e la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 600 milioni.

La stessa pena si applica a chiunque coltiva, produce, fabbrica sostanze stupefacenti o psi-

cotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Ove oggetto delle attività siano ingenti quantità, si applicano la reclusione da venti a trenta anni e la multa da lire 150 milioni a lire 750 milioni.

Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi terzo, quarto e quinto riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, le pene sono ridotte da due terzi alla metà».

#### Art. 33.

*(Detenzione per uso personale di terzi e per uso personale - Uso occasionale - Casi di punibilità per i minori - Abbandono di siringhe - Competenze - Sospensione del procedimento - Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine)*

1. L'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - *(Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale di terzi)*. - 1. Chiunque, per uso personale non terapeutico di terzi, illecitamente offre, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, acquista, trasporta, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera di principio attivo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni o la pena della multa da lire 2 milioni a lire 15 milioni».

2. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 72-bis. - *(Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Chiunque, essendo dedito all'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, illecitamente importa o acquista o comunque detiene sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui

all'articolo 12 in quantità non eccedenti la dose da lui abitualmente assunta nelle ventiquattro ore, è punito, per un periodo da due a sei mesi, con la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche la sanzione dell'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno nelle ore fissate, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

2. Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV, si applica, per un periodo non superiore a tre mesi, la sospensione della patente di guida, del passaporto e, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente, con il ritiro del porto d'armi e con il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere. Se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, si applica anche il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

3. Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza può, a richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e di recupero, essere sostituito dal divieto di allontanarsi da altro comune.

4. L'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute deve essere concessa di volta in volta. Le ore in cui dev'essere adempiuto l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso il locale ufficio di polizia di Stato, o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, devono essere stabilite compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del soggetto.

5. La sentenza di cui al presente articolo è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale.

6. Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui alle prime quattro tabelle previste dall'articolo 12 allo scopo di farne uso personale terapeutico, purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto.

Art. 72-ter. - (*Uso occasionale di sostanze stupefacenti*). - 1. Se uno dei fatti previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 72-bis è commesso da chi fa uso occasionale di sostanze stupefacenti o psicotrope e si tratta di quantità non eccedenti la dose giornaliera di principio attivo, il giudice, quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere reati della stessa specie, si astiene dal pronunciare il rinvio a giudizio dopo avere invitato formalmente la persona a non fare uso delle sostanze, rappresentandole le conseguenze a suo danno. Qualora si proceda a giudizio il giudice, per gli stessi motivi, si astiene dal pronunciare condanna.

2. La sentenza di cui al comma 1 è iscritta nel casellario giudiziale, ma di essa viene fatta menzione esclusivamente nei certificati rilasciati a richiesta dell'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia penale; se la persona è minore degli anni diciotto, la sentenza è altresì comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Se il giudice, tenuto conto di condanne precedenti per reati della stessa specie o della reiterazione dei fatti indicati nel comma 1, non ritiene di applicare il beneficio di cui a tale comma, condanna l'imputato, per un periodo da due a sei mesi, ad una delle seguenti pene:

- a) sospensione della patente di guida;
- b) sospensione del passaporto nonchè, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- c) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- d) obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio, presso il locale ufficio della polizia di Stato o, in mancanza, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

e) ritiro del porto d'armi e divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere.

Art. 72-*quater*. - (*Casi di punibilità per i minori*). - 1. Non è punibile il minore degli anni diciotto quando, senza autorizzazione o comunque illecitamente, acquista o detiene a qualsiasi titolo quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle previste dall'articolo 12, in quantità non eccedenti la dose media giornaliera del principio attivo per uso personale non terapeutico.

2. In tal caso è disposto, per un tempo determinato dal magistrato secondo le peculiarità del caso, l'affidamento del minore ad un centro di cura e di riabilitazione; il provvedimento è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

3. Il giudice, assunte informazioni sull'idoneità degli affidatari, può disporre l'affidamento del minore alla famiglia onde assicurarne la cura e la riabilitazione con l'ausilio e sotto il controllo di strutture pubbliche o private.

Art. 72-*quinquies*. - (*Abbandono di siringhe*). - 1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona siringhe o strumenti utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o parti di essi, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 72-*sexies*. - (*Competenze*). - 1. La cognizione dei reati di cui agli articoli 72-*bis* e 72-*ter* appartiene al pretore, tranne che si tratti di minori.

2. Il condannato che violi le prescrizioni cui è tenuto in conseguenza delle pene previste negli articoli 72-*bis*, 72-*ter* e 72-*quater* è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 5 milioni.

Art. 72-*septies*. - (*Sospensione del procedimento*). - 1. Per i fatti di cui all'articolo 72, se commessi da chi fa uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed all'articolo 72-*bis*, anche se ricorre l'aggravante della recidiva specifica, il giudice, ove l'imputato lo richieda, accertata l'abitudine dell'uso, sospende il procedimento e dispone che l'imputato sia affidato al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad un centro riconosciuto di riabilitazione e cura per sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo

di cui all'articolo 97, dandone comunicazione alla sezione civile specializzata del tribunale o, se si tratta di minore, al tribunale per i minorenni competente per territorio. In tale ultimo caso deve essere data notizia ai genitori o alle persone che esercitano sul minore l'autorità parentale, con facoltà per costoro di chiedere l'affidamento del minore per assicurarne la riabilitazione e cura, con l'ausilio e sotto il controllo di strutture pubbliche o private.

2. Durante la sospensione del procedimento, l'autorità giudiziaria può compiere gli atti urgenti per la conservazione delle prove.

3. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del processo allorchè riceve notizia, da uno dei soggetti di cui al comma 1, che la persona, senza giustificato motivo e nonostante la diffida da parte della sezione civile specializzata del tribunale o del tribunale per i minorenni su segnalazione, non abbia collaborato alla definizione del programma o ne abbia rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantenga un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione.

4. Il giudice può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, riammetterlo al programma.

5. Completatosi il programma ed acquisita la prova che la persona abbia abbandonato l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara l'improcedibilità del giudizio a norma del presente articolo; tale sentenza non è menzionata nei certificati del casellario giudiziale spediti ad istanza dei privati.

6. L'improcedibilità di cui al comma 5 non può essere dichiarata più di due volte nei confronti della stessa persona.

Art. 72-*octies*. - (*Quantificazione delle sostanze e determinazione dell'abitudine dell'uso*) - 1. Ai fini degli articoli 72, 72-*bis*, 72-*ter* e 72-*quater*, il giudice assume informazioni presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze o presso le strutture private riconosciute e, se del caso, si avvale dell'opera di un perito per accertare se sussistono le condizioni previste da tali articoli.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge saranno determinati:

a) le procedure diagnostiche e medicolegali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e la cessazione dello stato di tossicodipendenza;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

3. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

#### Art. 34.

*(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*

1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - *(Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 20 milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna comporta il definitivo ritiro della licenza, con divieto di rilascio di altra concessione, autorizzazione o licenza a nome dello

stesso esercente per qualsiasi tipo di attività commerciale.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente».

#### Art. 35.

*(Integrazione dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)*

1. All'articolo 74, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva».

2. Il secondo comma dell'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope si applica la pena dell'ergastolo».

#### Art. 36.

*(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*

1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-bis - *(Prestazioni di soccorso nel caso di morte o lesioni dell'assuntore)*. - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di dette sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia».

## Art. 37.

*(Ulteriore aggravante in tema di associazione per delinquere)*

1. All'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se ricorre la circostanza di cui al numero 5-bis dell'articolo 74, primo comma».

## Art. 38.

*(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*

1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Istigazione, proselitismo, induzione e determinazione al reato di persona minore)*. - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per l'uso illecito delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili e di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali e di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, le pene disposte dal comma 1 sono diminuite da un terzo alla metà, sempre che non ricorra una delle fattispecie aggravate di cui ai commi 2 e 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei confronti di chiunque

determina persona minore degli anni diciotto a commettere uno dei delitti previsti dalla presente legge.

6. Se il minore non è imputabile, chi lo ha determinato risponde del delitto commesso dal minore e la pena è aumentata».

## Art. 39.

*(Prescrizione e vendita abusiva)*

1. All'articolo 77 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Le stesse pene si applicano a carico del farmacista in caso di vendita non conforme alle prescrizioni.

A carico dei soggetti di cui ai commi precedenti è disposta, con la sentenza di condanna, la sospensione dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di recidiva è disposta la radiazione dall'albo».

## Art. 40.

*(Pene accessorie)*

1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - *(Pene accessorie)*. - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 72, 73, 75, 76 e 78, il giudice può disporre il divieto di espatrio, il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni e deve sempre imporre il ritiro del porto d'armi ed il divieto di detenzione di armi proprie di qualsiasi genere.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. La sentenza di condanna, pronunciata ai sensi degli articoli 72-bis, comma 1, e 72-ter, comma 1, e il provvedimento di sospensione di cui all'articolo 72-septies, comma 1, comportano la confisca delle sostanze e dei mezzi comunque usati per commettere il reato».

## Art. 41.

(Sospensione dell'esecuzione della pena - Istanza per la sospensione - Procedimento innanzi la sezione di sorveglianza - Estinzione del reato - Revoca della sospensione)

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 82-bis. - (Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che, dopo i fatti, la persona si è sottoposta a programma terapeutico e socio-riabilitativo e vi sia prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 82-ter. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione, il completamento del programma e l'esito dello stesso.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato

ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato ed ai suoi risultati.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (Estinzione del reato - Revoca della sospensione). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

## Art. 42.

*(Accertamento di tossicodipendenza  
in corso di giudizio)*

1. Il quinto ed il sesto comma dell'articolo 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente:

«Il giudice, quando nel corso di un procedimento accerta un caso di tossicodipendenza, ordina il ricovero o le cure e l'affidamento del soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 100. L'ordine è dato quando il procedimento si conclude sia con dichiarazione di non doversi procedere per non punibilità, sia con condanna. In tal caso la pena è sospesa».

## Art. 43.

*(Interventi del tribunale)*

1. L'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - *(Interventi del tribunale)*. - 1. La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità.

2. La stessa segnalazione può essere fatta dal genitore, dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

3. L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti, sentiti in ogni caso l'interessato ed il competente centro medico di assistenza sociale, dispone con decreto il ricovero in un istituto ospedaliero, esclusi quelli psichiatrici.

4. Nei casi meno gravi può disporre che il trattamento abbia luogo ambulatorialmente ed anche a domicilio.

5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, affida il soggetto alla assistenza di un centro di cura e di riabilitazione sociale.

6. L'affidamento è disposto per la presumibile durata della cura e dell'assistenza per la riabilitazione sociale e civile del soggetto. Le persone alle quali è affidato il tossicodipen-

dente hanno l'obbligo di riferire ogni due mesi all'autorità giudiziaria.

7. Se l'interessato interrompe le cure disposte dall'autorità giudiziaria o rifiuta di riprenderle, d'ordine del magistrato, viene ricoverato in idoneo istituto ospedaliero, con esclusione, in ogni caso, di quelli psichiatrici.

8. I provvedimenti di cui ai commi precedenti possono, in ogni tempo, essere modificati. Debbono essere revocati non appena viene accertato che il soggetto non ha più bisogno di cure e di assistenza».

## Art. 44.

*(Sanzione per la mancata diffusione  
di informazioni e di pubblicità gratuita)*

1. In relazione all'articolo 10, i mezzi di comunicazione e diffusione di massa che rifiutano di trasmettere i comunicati o le informazioni passate dall'Agenzia, o apportano tagli pregiudizievoli al significato del messaggio, sono sottoposti a sanzione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

2. Gli spostamenti di orario effettuati senza preventivo accordo con l'Agenzia sono puniti con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 ridotte ad un terzo.

## Art. 45.

*(Sanzioni per l'inadempienza da parte degli  
organi responsabili)*

1. L'inadempienza o l'ingiustificato ritardo da parte dei preposti alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge comporta, oltre all'apertura di procedimenti disciplinari a carico dei responsabili, la denuncia degli stessi all'autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall'articolo 328 del codice penale.

## Art. 46.

*(Disposizioni finali)*

1. Sono abrogate le norme comunque in contrasto con la presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.